

p. 43 Balboni ha lasciato la magistratura. per un
contrasto con il suo capo -

58 Epizodico intervento per il gruppo di Ferraro: ammis-
sione che si fa internamente anche se di alta carattere
informativa e che in forma preoccupazioni del resto si
guarda il lavoro -

Forse è utile fare in risalto che si è determinata
nel corso di una ufficiale istituzione un contrasto
profondo tra GI e PG sul fondo della questione. Ma
il GI, che ha avuto la precedenza di persona tutte le
parti, non è riuscito a stabilire una via giusta di
differenza il capitale -

E' sembrato che mi stia prem una
divisione in queste menti e anche in corso
la procedura per il ricorso in loco del PCI

2

Nel momento in cui si apprende che il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli ha chiesto il suo trasferimento alla Corte di Cassazione i sottoscritti esprimono al dott. Aldo Vessia la loro piena solidarietà per il suo inestinguibile impegno morale e il loro rammarico che il Foro di Napoli e la comunità civile vengano privati dell'opera di un Magistrato integro e indipendente, di alte qualità professionali, e sentono il dovere di manifestare all'alto Magistrato, che si è impegnato a fronteggiare una situazione altamente drammatica per l'estendersi e l'accentuarsi dell'attività della camorra e della delinquenza organizzata, il loro apprezzamento per l'opera svolta nel suo importante ufficio.

I sottoscritti auspicano che una rinnovata unità della comunità civile faccia sì che Napoli riesca finalmente ad utilizzare le energie migliori che si pongono generosamente a disposizione della città.

Milano
On. Prof. Francesco De Martino



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

4

Impoli, dicembre 1991

Illustre Professore,

avrei tanto desiderato renderle visita in questi giorni per formularle personalmente i più fervidi voti augurali di buon Natale e felice anno nuovo. Ho ritenuto, però, di non turbare la Sua intimità e il suo zaccoglimento familiare in un periodo che è dedicato soprattutto a tali affetti e che costituisce una pausa di distensione e di serenità.

Il mio pensiero è, comunque, rivolto a Lei, come uno dei pochi, validi punti di riferimento in un momento così inquieto e confuso del contesto generale che di tali riferimenti ha estremamente bisogno per la solidità della struttura libera e democratica del Paese e per lo sviluppo ordinato e propulso della vita della collettività nazionale.

La ringrazio ancora della stima e della simpatia che - oltre in momenti difficili per me -

continua ad elargirmi e che rappresentano
 prezioso sostegno in una battaglia che sento
 giusta e che mi fa in particolare a rendere più
 adeguato e operativo il mio servizio di
 Magistrato a favore di questa città e dell'intera
 Regione -

Per una causa giusta non ci si può
 che rivolgere ad un Uomo giusto - quale
 Elle non solo da me ma unanimemente è rico-
 nosciuta - e ad un Uomo che - come Lei - sente
 ancora il dovere e avverte il punto della lotta
 per il trionfo del vero e del bene comune.

Non mi priverò, però, del piacere di
 una visita personale dopo queste festività,
 sperando di non arrecarle fastidio, ma
 sicuro di attingere ancora una volta linfa
 vitale ad una fonte così alta e pura.

Con rinnovati auguri, la prego di
 accogliere i sent. della mia gratitudine e
 della mia devozione, Bro. Albottorio

ESPRESSO



6

Illustre
Sen. Prof. Avv. Francesco De Martino
v. Falcone A., 258

(80127)

Napoli

7

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IL PRESIDENTE DI SEZIONE



.....

N O T A C O N C L U S I V A

ALDO VESSIA

ALESSANDRO CRISCUOLO

.....

PREMESSA

All'esito delle accurate indagini espletate codesta on.le Commissione deve farsi carico di un duplice accertamento: a) verificare la fondatezza dei rilievi mossi al dott. Vessia; b) vagliare la loro idoneità a determinare nella sede giudiziaria considerata una situazione d'incompatibilità tale da escludere che egli possa amministrare giustizia nelle condizioni di credibilità richieste dal prestigio dell'ordine giudiziario (cfr. Cons. Stato, IV, sentenza n.786 dell'II.IO.1988).

In questo quadro, prima di dare un modesto contributo che supponiamo possa rivelarsi utile ai fini di tali accertamenti, è necessario svolgere alcune considerazioni preliminari.

I. Codesta on.le Commissione è ben consapevole della delicatezza estrema dello strumento normativo di cui dispone. L'art. 2, 2° comma, del R.D. Lg. 31 maggio 1946 n.511, nella sua ultima parte (che qui interessa) è praticamente una norma in bianco, che si presta ad esser riempita dei più disparati (e strumentali) contenuti e che perciò non a torto è stata sospettata d'incostituzionalità per contrasto con l'art.107, 1° comma, della Carta fondamentale. Il profilo, del resto, non è sfuggito all'attenzione e alla sensibilità dell'istituzione preposta al governo autonomo della magistratura. Il C.S.M., con propria delibera del 17 febbraio 1988, non solo ha pre-

visto una dettagliata procedura regolatrice dell'applicazione dell'art. 2, ma ha anche individuato alcuni punti fermi, stabilendo (tra l'altro) che, ai fini e per gli effetti del trasferimento d'ufficio, di cui alla detta norma, non può essere presa in considerazione l'attività giurisdizionale del magistrato (tranne che nei casi di dolo o di errore determinato da colpa grave) e che la procedura de qua non può essere iniziata o proseguita in ogni caso in cui la situazione d'incompatibilità sia stata creata allo scopo di provocare il trasferimento d'ufficio.

Per evitare pericoli di strumentalizzazioni s'impone dunque una verifica attenta, che si basi su fatti certi, controllabili secondo gli atti, e rifugga da spinte emozionali, congetture, illazioni e suggestioni più o meno malevoli, da cui purtroppo la presente vicenda non è andata immune, anche se, in vista finalmente della sua conclusione, abbiamo il sollievo di poter dire che, grazie alla dettagliata indagine condotta da codesta Commissione, dovrebbero essere stati dissipati per tabulas tutti i dubbi e tutte le ombre.

II. Il dott. Vessia, nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali di direzione dell'Ufficio della Procura Generale di Napoli, ha dovuto sostenere la pubblica accusa in un processo molto delicato e complesso per un gravissimo fatto di sangue, che destò grande commo- zione nella città partenopea: l'omicidio del giornalista Siani. Non essendo abituato a sottrarsi alle proprie responsabilità lo ha fatto,

con l'apporto principale dei Sostituti delegati (prima il dott. Rigillo, poi il dott. Bochicchio) e partecipando anche direttamente a pochi atti insieme al Sostituto. Per tale intervento in prima persona è divenuto oggetto dell'attacco forsennato mossogli da un personaggio, che lo ha reso destinatario di una serie di accuse false e calunniose. La totale inconsistenza di tali accuse è stata già acclarata nelle sede competente (v. requisitoria del P.G. e decreto di archiviazione del G.I. di Salerno). Le richiamiamo qui soltanto per porre in evidenza come sia agevole oggi montare castelli di menzogne a carico di un magistrato che ha fatto solo il proprio dovere. Il che deve indurre ad una verifica ancor più attenta delle circostanze ritenute rilevanti nel quadro dell'art.2, perchè la facilità (e la sostanziale impunità) con cui possono essere costruite iniziative false e calunniose (amplificate dai canali dei mass media) si presta a pesanti strumentalizzazioni alle quali il C.S.M., garante dell'autonomia e dell'indipendenza dei magistrati, non deve dare spazio.

Siamo certi che la Commissione terrà ben presente questo dato importante: il dott. Vessia ha svolto, come è stato dianzi precisato, funzioni requirenti ed inquirenti in un processo gravissimo ed indiziario. Era dunque naturale e prevedibile che in un tal genere di processo, come sovente accade, il contraddittorio tra accusa e difesa assumesse anche toni di particolare asprezza (che dovrebbero poi essere assorbiti nel senso di misura di tutti coloro che operano nell'ambiente giudiziario, benchè ciò sfortunatamente non sempre avvenga).

Meno prevedibile, invece, era che nella dialettica processuale si rendesse parte attiva il Giudice istruttore, il quale nella vicenda in esame a nostro avviso non ha dato un'interpretazione valida del ruolo di terzietà che il giudice sempre deve serbare (come invece ha saputo fare la Sezione istruttoria della Corte d'appello, con una sentenza che - salva la valutazione del merito e dei profili di legittimità, in ordine ai quali è stata richiesta la pronuncia della Corte di cassazione - costituisce esempio di equilibrio e di quel senso di misura cui dianzi si faceva cenno). Comunque, bisognerà pur dare atto al Procuratore generale di non essersi lasciato coinvolgere nelle dia-triba aperta dal Giudice istruttore, e ciò è documentato dalla serenità con cui sono stati redatti i motivi di appello avverso la sentenza di proscioglimento del detto G.I. (motivi da aversi qui per richiamati), nei quali sono espresse con dovizia le ragioni del convincimento che ha indotto la pubblica accusa a dissentire dalle conclusioni cui è pervenuto il Giudicante.

III. La delicatezza della presente procedura sta anche nel fatto che essa, a parte i tre ultimi e marginali rilievi (di cui abbiamo dimostrato la inconsistenza in sede di audizioni, e di cui si dirà ancora in seguito), è tutta centrata sull'opera del P.G. nell'ambito del processo Siani. Su tutti i punti oggetto di rilievo abbiamo fornito durante le audizioni (v. anche ultra) ogni possibile chiarimento, e confidiamo di aver dimostrato in maniera solare la piena legittimità

di quell'operato. Dobbiamo però ancora una volta rilevare che si tratta di attività giurisdizionale, che dovrebbe trovare sindacato esclusivo nella sede propria endoprocessuale (come può, ad esempio, il Consiglio superiore mettersi a discettare sul momento in cui sono stati acquisiti elementi probatori idonei a spedire una comunicazione giudiziaria, senza scendere all'indagine - sicuramente esulante dalle sue competenze - circa la differenza tra indiziato e indiziabile?), tanto più perchè quell'attività inerisce ad un processo tuttora non concluso, in quanto avverso la sentenza della sezione istruttoria è stato proposto ricorso per cassazione.

Si tratta di un profilo delicato, che certamente vincola la Commissione nella definizione del thema decidendi, ma vincola anche il dott. Vessia, il quale, non potendo trattare del merito del processo e dell'attività in esso svolta, non può chiedersi (e chiedere), ad esempio, perchè mai nel processo Siani si sia ritenuto di dar pieno credito a tutte le affermazioni, anche certamente false, rese dai testimoni in sede di ritrattazioni, quando è di comune esperienza che - specialmente nei processi per fatti di criminalità organizzata - le ritrattazioni (di cui, del resto, più volte s'è occupata la giurisprudenza) sono all'ordine del giorno, e derivano non già dalla circostanza che le prime deposizioni siano state ottenute con "metodi e modalità intimidatori e suggestivi", bensì dal più concreto motivo che il teste, re melius perpensa, viene colto dal timore per le conseguenze di quanto ha riferito e va alla ricerca di una giusti-

ficazione per ritrattare, non trovando di meglio che accusare l'inquirente di avergli estorto le prime dichiarazioni. Nella presente vicenda, purtroppo, si è voluto dar credito a tal genere di propalazioni, condite da chiacchiere ed incontrollati cicalecci da corridoio o da cortile. Esprimiamo la sicurezza che la Commissione non darà ingresso a simili metodiche: se le risultanze degli atti e dei verbali possono essere infirmate, magari a distanza di mesi o di anni, dalle affermazioni del primo venuto, non vi sarà più tranquillità di lavoro per alcun magistrato e tutti resteranno esposti alle più infami calunnie senza difesa di sorta!

IV. Il rischio non è soltanto teorico e la presente vicenda ne costituisce esempio eloquente. E' accaduto, infatti, che un gruppo di avvocati della Camera penale di Napoli, avuto sentore delle (infondate) affermazioni circa l'operato del P.G., hanno inviato al C.S.M. gli esposti risultanti dagli atti. Il punto è stato oggetto di approfondita trattazione nelle audizioni precedenti l'invio dell'avviso di garanzia; e, poichè in questo (e nei rilievi in esso contenuti) non vi sono riferimenti a quegli esposti, dobbiamo presumere che la Commissione li abbia ritenuti superati. Comunque, per completezza di difesa, ci sembra opportuno ritornare sull'argomento, con un riepilogo dei fatti e delle reazioni suscitate.

La Camera penale (associazione libera forense) si affaccia alla ribalta con un comunicato che risale al 18 ottobre 1988, a soli 8 gior-

ni dalla pubblicazione del libro dell'avv. Cerbone (che segue e precederà altri interventi dello stesso: v. prospetto cronologico) e cioè "Tecniche per un massacro" contro - tra gli altri - il P.G. di Napoli che avrebbe serbato "il silenzio" su denunce fatte e sulle tante note e lettere inoltrate (con lui, i destinatari di queste: il giudice penale rispetto alla denuncia del 14-15 aprile precedente, il C.S.M., il Ministro di grazia e giustizia, il Capo dello Stato, ecc.).

Ma silenzio non v'è, se non nei sensi non graditi a chi avrebbe preferito, provocando una "bagarre", secondaria la provocazione innescata. Infatti, già il C.S.M. con un comunicato alla stampa, aveva annunciato che ogni decisione sulla denuncia dell'avv. Cerbone (dal medesimo inviata in copia al Consiglio) era riservata all'esito degli eventuali accertamenti del giudice penale. Inoltre, non appena trascorso il tempo minimo dall'acquisto del libro e dalla relativa riflessione e stesura dell'atto, il Sost. proc. gen. Bochiechio inoltra (25 ottobre 1988) due denunce all'Autorità giudiziaria di Napoli e di Salerno per calunnia e altro. Ancora, il P.G. chiede (24-25 ottobre 1988) e ottiene di essere ascoltato dal C.S.M. e dal Ministro sulla situazione giudiziaria napoletana e anche sulla vicenda in oggetto.

Sono, quindi, attivati i canali istituzionali.

Il giudice penale (P.G. e G.I. di Salerno), nel novembre-dicembre 1988, si pronuncia, ritenendo l'insussistenza dei fatti addotti, per l'archiviazione della denuncia dell'avv. Cerbone - Il quale, dal

suo canto, non smette di intervenire sul binario tracciato, sia in riunioni in Castelcapuano (I° - 12 dicembre 1988), sia all'inizio della cerimonia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario (15 gennaio 1989) con eclatante oltraggio: un intervento, quest'ultimo, conclusosi con l'arresto dell'oltraggiante e deprecato da tutti.

Intanto, viene emanata la sentenza-ordinanza del G.I. Palmeri (22 dicembre 1988) che, assolvendo gli imputati dall'omicidio, raccende la polemica, sfociata nel predetto intervento del 15 gennaio 1989.

Il P.G. propone, a sua volta, appello (27 dicembre 1988) e deposita i relativi motivi il 16 gennaio 1989.

Il 18 gennaio 1989, la Camera penale interviene con un deliberato del Direttivo (di cui fanno parte difensori del procedimento Siani, in particolare quellò dell'imputato principale detenuto). Un deliberato adottato a maggioranza (con il voto favorevole, tra gli altri, del predetto difensore, ma contrario dello stesso Presidente dell'Unione delle Camere penali d'Italia, il quale pubblicamente definisce "carpita" a lui la sottoscrizione, con la conseguenza che altri avvocati, indotti in inganno, avevano sottoscritto vedendo apposta la sua firma).

Il prof. Pansini si dimette poi dalla Camera penale di Napoli, affidando anche a servirsi del suo nome.

Non firmarono altri illustri docenti ed avvocati: il prof. Carlo Massa, l'avv. Ettore Stravino, l'avv. Angelo Capotale, il decano dei penalisti Adriano Reale, tutti i penalisti del Consiglio dell'Ordine

degli Avvocati.

Anche l'avv. Dario Incutti, Presidente della Camera penale di Salerno, manifesta pubblicamente tutta la sua solidarietà.

Le centinaia di firme raccolte e non controllate, indicate prima in 400 e poi in 450 (ma sono 400), pur se su 5200 avvocati iscritti, restano, peraltro, ignote, fino al deposito degli atti (per buona parte lo restano ancora perchè, oltre tutto, inleggibili).

L'intervento della Camera penale, viene, intanto, stigmatizzato anche pesantemente, in opportune sedi.

Il Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli, riunitosi il 25 gennaio 1989, depreca, anzitutto, con "sdegnato stupore" "l'odioso episodio" dell'oltraggio posto in essere dall'avv. Carbone, attingendo - tramite la persona del Procuratore generale - "l'Assemblea generale della Corte, in una alle alte Autorità presenti"; sottolinea, poi, "il grave pericolo che "una serie di atti (pubblicazione di libri, documenti di associazioni forensi, interviste giornalistiche), tutti scanditi nel tempo, ma tutti aventi ad oggetto un comportamento tenuto nell'esercizio dell'attività giurisdizionale inerente ad un singolo procedimento, possano ritenersi idonei a sollecitare una richiesta di procedimento ex art.2 R.D.L. 31.5.1946 n.511, con evidente lesione del principio costituzionale di indipendenza ed autonomia della Magistratura; infine, in ispecie, sottolinea "il grave pericolo" insito nell'atteggiamento degli esponenti della Camera penale, "oggettivamente idoneo a precostituire strumen-

talmente una situazione che possa legittimare proprio l'adozione dell'invocato procedimento ex art.2, mediante l'approvazione di un documento il cui contenuto, in spregio ad ogni più elementare principio di garantismo processuale, appare già anticipatorio del richiesto procedimento e tanto ignorando completamente le risultanze processuali cui è giunta la Magistratura Salernitana - archiviazione per assoluta insussistenza dei fatti - in relazione alla denuncia presentata contro il P.G. -

Interviene anche il Sindacato forense (altra, importante, Associazione libera), il quale, con un comunicato, esprime "il più vivo disappunto" per l'incretinoso episodio verificatosi durante la cerimonia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario (sede, sottolineata, assurdamente scelta per manifestare "dissensi del tutto personali", relativi ad "un singolo caso giudiziario") e ribadisce tra l'altro che "la ricerca di capri espiatori" non può concorrere alla avvertita esigenza della trasparenza che, viceversa, postula "l'ampia, responsabile partecipazione delle associazioni forensi e giudiziarie" (tali valutazioni saranno poi anche a conoscenza diretta della Commissione).

A sua volta, la Giunta Distrettuale dell'Associazione Nazionale Magistrati, riunitasi il 23 gennaio 1989, oltre a deplorare l'oltraggio posto in essere dall'avv. Cerbone (che "è stato ed è stato voluto come atto di disprezzo per la magistratura napoletana e per i rappresentanti della classe forense"), rileva che il documento della

Camera penale, "intervenuato a seguito della vicenda Carbone", "non rappresenta certo un contributo alla chiarezza, ma provoca sconcerto nell'opinione pubblica e turbamento nei rapporti tra le varie componenti del mondo giudiziario napoletano"; aggiunge che il contenuto di detto documento è "obiettivamente inaccettabile nella richiesta di una sanzione per fatti dei quali, nello stesso documento, si lamenta il mancato accertamento".

Nel febbraio 1989, la Camera penale ottiene la chiesta audizione presso il C.S.M. -

Da notizie di stampa (che poi saranno anche oggetto di audizione) si apprende che, oltre alle circostanze relative al caso Siani e di cui si è già parlato anche negli opposti atti giudiziari, ne vengono indicate altre (denuncia, senza seguito da parte del P.G., di "torture" nella Questura e nelle caserme; "protagonismo", estrinsecatosi nel taglio di un marciapiède per il passaggio dell'auto blindata, impiego di militi armati per la scorta; altre inchieste giudiziarie, ecc.).

Nel marzo del 1989, il P.G. chiede e ottiene di essere ascoltato dal C.S.M. -

In seguito ai chiarimenti forniti e ai documenti esibiti, molte circostanze indicate, in particolare quelle "fuori processo Siani", vengono poi abbandonate dallo stesso C.S.M. nei rilievi fatti nella procedura in corso.

Questi i fatti, in ordine ai quali intendiamo richiamare un principio, ben presente alle menti e alle coscienze dei componenti di co-

desta on.le Commissione, secondo cui non possono le pure e semplici vociferazioni correnti sul conto di chi svolge una pubblica funzione essere assunte a prova di comportamenti riprovevoli. Vogliamo credere che se, ispirandosi a tale principio, gli avvocati firmatari dell'esposto avessero atteso l'esito dei rigorosi accertamenti disposti dal C.S.M., non avrebbero apposto quelle firme. Intendiamo ribadire, comunque, che nessuna incidenza c'è stata sulla credibilità del Procuratore generale, come^{le} richiamate prese di posizione del Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Napoli, del Sindacato forense, della Giunta distrettuale dell'A.N.M. conclamano, per non parlare della pubblica dissociazione dall'iniziativa manifestata da illustri avvocati e dallo stesso prof. avv. Gustavo Pansini che, per esser Presidente nazionale dell'Unione Camere Penali d'Italia, riveste una sicura rappresentatività della categoria.

Oggi il dott. Vessia continua ad esercitare le sue funzioni, circondato dal consenso e dalla stima generali; quel consenso e quella stima che mai gli sono mancati in quasi 35 anni di carriera, sulle cui tappe non ci soffermiamo perché risultano adeguatamente illustrate nel fascicolo personale a disposizione della Commissione.

V. Si è anche voluto parlare di "protagonismo" del P.G. Ma, a parte il rilievo che per il ruolo cui è pervenuto il dott. Vessia non avrebbe avuto comunque bisogno di esso, è stato dimostrato documentalmente che, su circa 350 atti compiuti durante l'istruttoria forma-

le, questo "protagonista" cui pure la legge assicura la facoltà di partecipazione: art. 303 c.p.p.) ha partecipato direttamente (ma pur sempre con il suo Sostituto), a 25 atti soltanto. In realtà non di protagonismo dove parlarsi, bensì di volontaria assunzione anche in prima persona di una difficile responsabilità istituzionale, cui il dott. Vessia non ha inteso sottrarsi per dovere e per coscienza. Egli non si aspettava per questo, e non si aspetta, attestati di riconoscimenti. Ha il diritto di attendersi, però, che gli sia dato atto della piena legittimità del suo operato i cui risultati, nel resto, non sono stati condivisi soltanto dalla Procura generale ma anche dalla parte civile costituita nel processo Siani, parte civile che ha presentato un'ampia memoria illustrativa (osibita poi a codesta Commissione) e che ancora recentemente ha sollecitato l'impugnazione avverso la sentenza della Sezione istruttoria (dopo aver sollecitato l'impugnazione della sentenza del G.I.).

VI. Le deposizioni rese dai testi esaminati saranno richiamate durante l'esame dei singoli rilievi, cui si procederà di qui a poco.

Non possiamo però dispensarci da alcune notazioni generali sulle deposizioni dei colleghi Farina e Palmeri, notazioni che vengono avanzate non certo per spirito polemico ma soltanto come tentativo di contribuire alla comprensione dei fatti.

Singolare è l'esordio del consigliere Farina, il quale spiega di aver presentato richiesta di essere ascoltato "dopo aver letto sulla stampa notizie secondo cui il dott. Vessia, nella sua ultima audizione, avrebbe mosso delle accuse". Già la fonte (un articolo su "Il Mattino" di Napoli, esibito a codesta Commissione) era rappresentato da un accenno generico, restato senza riscontro di sorta, tanto da apparire un pretesto.

In realtà, il dott. Vessia non aveva mosso accuse di alcun genere, come la Commissione può facilmente verificare; ed è assolutamente all'oscuro delle "ritorsioni" (?) cui lo stesso dott. Farina allude, ma non precisa e dimostra.

Lo stesso dott. Vessia deve, invece, dolersi - visto che in questa procedura si è più volte parlato di discorsi sul metodo, e non sempre a proposito - di certe metodologie fatte di allusioni, congetture, illazioni, voci, che non dovrebbero neppure ottenere la dignità di essere riportate in una sede alta e qualificata come il Consiglio Superiore della Magistratura. Nè riesce a spiegarsi i motivi per i quali il consigliere Farina - se davvero riscontrava le difficoltà,

i contrasti, le singolarità di cui parla nella sua audizione - non solo non ne abbia reso partecipe il Procuratore generale o altri, ma non abbia neppure fatto quello che sarebbe stato naturale attendersi; ossia non abbia assunto - lui titolare del processo, delegato al dott.

Palmeri per i singoli atti - la direzione delle indagini. Sarebbe stata, evidentemente, la strada più semplice per evitare le presunte "pressioni" alle quali il Giudice Istruttore, a suo dire, veniva sottoposto.

Il dott. Farina non seguì questa strada.

Durante l'istruzione formale, partecipò a circa 12 atti istruttori su circa 350, deludendo le richieste e le aspettative del Procuratore generale che aveva auspicato e sollecitato almeno una partecipazione più frequente. E poichè il dott. Farina non è soltanto un magistrato esperto, ma anche di grande autorità, bisogna concludere che, se ritenne di comportarsi in quel modo, non fu certo per comodità o quieto vivere, bensì perchè non ravvisò la necessità di una presenza diretta, non riscontrando irregolarità o singolarità.

Soltanto al termine della fase istruttoria il dott. Farina, vittima evidentemente di una informazione cattiva o inesatta, è pervenuto agli erronei convincimenti espressi davanti a codesta on. Commissione.

Di ciò, del resto, esistono in atti riscontri oggettivi.

Il dott. Farina afferma che il dott. Vessia non spiegò alcun interessamento per evitare il trasferimento del capitano Sem-enta, e la circostanza è smentita dalla deposizione del colonnello Tomaselli e

dalla relazione ufficiale esibita.

Il dott. Farina afferma che il dott. Vessia si sarebbe interessato per far ottenere al Ferrara un posto a Milano, e la circostanza è rimasta smentita per tabulas (v. le deduzioni svolte durante l'audizione e la documentazione ivi prodotta trattando del rilievo n.II).

Il dott. Farina ha fornito una ricostruzione dell'episodio Sbrizzi (rilievo n.I5), che trova smentita nella deposizione dello stesso collega Sbrizzi.

Il dott. Farina afferma che il dott. Alberto Rigillo, Sostituto Procuratore Generale, incaricato del processo Siani nella fase iniziale dell'istruzione sommaria avocata, resosi conto che il Procuratore Generale intendeva stringere i tempi, si sarebbe rifiutato di emettere gli ordini di cattura (??), rimettendo la delega. La circostanza è decisamente smentita dalla deposizione dello stesso dott. Rigillo e da quella del dott. Bochicchio, ma è altresì smentita da un dato di fatto inconfutabile, perchè emergente dagli atti: quando il dott. Rigillo fu sostituito dal dott. Bochicchio (col suo pieno consenso e per i motivi di ufficio da lui stesso indicati), mancavano in toto elementi a carico di coloro che poi avrebbero assunto la veste d'imputati, sicchè non si capisce come fosse possibile ipotizzare l'emissione di provvedimenti restrittivi.

Potremmo continuare, ma non abbiamo intenzione di coltivare una polemica nella quale siamo stati trascinati per i capelli.

I dati dianzi esposti concludono che nei confronti del dott. Vessia si è parlato, diremo così, con leggerezza. Come con leggerezza si è

parlato di pressioni, interferenze, condizionamenti. Ma come! Il Procuratore Generale ha partecipato a 25 atti istruttori su 350 e per questo ha interferito e condizionato? Oppure si vuol ravvisare il condizionamento nella "pretesa" (sic!, secondo la lettura - questa sì, singolare - del consigliere Farina) di essere avvisato della data delle udienze istruttorie e, nientemeno, perfino dei nomi dei testi che sarebbero stati escussi? Ma la partecipazione agli atti istruttori è una prerogativa del P.M., sicchè il G.I. doveva avvertirlo dell'espletamento di quegli atti (essendone stata avanzata rituale richiesta). E quando il codice parla di atti d'istruzione, intende evidentemente riferirsi ad atti identificabili in ogni loro connotato, compresa quindi, per le deposizioni testimoniali, l'indicazione del nominativo dei testi. Il ché, tra l'altro, da un lato non comportava alcun aggravio per la cancelleria del G.I. (in quanto i testi, per esser citati, dovevano essere ovviamente già nominativamente indicati) e, dall'altro consentiva al P.G. di verificare se la sua presenza al compimento dell'atto fosse o meno necessaria (ricordiamo ancora una volta che il dott. Vessia, nel processo Siani, ha svolto funzioni di Pubblico Ministero).

Perchè allora parlare di contrasti che sarebbero stati indotti da una siffatta "pretesa", che non era tale bensì costituiva il legittimo ed anzi doveroso (attesa l'estrema delicatezza del processo) esercizio di una prerogativa legale da parte dell'ufficio requirente?

Non intendiamo far nostri metodi che non ci appartengono, ma se per un momento volessimo adottare metodi altrui dovremmo osservare che

proprio l'insofferenza trapelante dalle deposizioni del dott. Farina e del dott. Palmeri, verso il legittimo esercizio di una prerogativa del P.M. dimostra da quale parte si registrarono intolleranze e condizionamenti.

Ci dispiace doverlo notare, ma nella sua deposizione il consigliere Farina non si è dimostrato sereno (e l'esordio della deposizione medesima forse spiega anche il perchè).

Siamo peraltro sicuri che, se egli dovesse deporre oggi, serenamente e non ab irato, non direbbe le cose che ha detto e che sono smentite dagli atti.

Quanto in particolare al dott. Palmeri, ragioni di tempo impediscono un'analisi accurata dell'alluvionale suo discorso; ce ne occuperemo trattando dei singoli rilievi. Nella gran massa di parole, tuttavia, un dato emerge con certezza: come lo stesso dott. Palmeri ha riferito nel cosiddetto "memoriale" (prodotto dal dott. Farina), egli ha mal tollerato la presenza nell'istruzione formale dell'ufficio del P.G., da lui definita "immanente" (ma, tra P.G. e Sostituti, l'ufficio requirente ha presenziato a meno di un terzo degli atti istruttori compiuti in quella fase). E tale intolleranza lo ha condotto a scambiare per ingerenze, pressioni, condizionamenti, quelli che sono stati soltanto gli sforzi compiuti dal dott. Vessia e dai suoi Sostituti per dare significato ed incisività al ruolo del P.M. in un processo gravissimo, nel quale per dovere e per coscienza il ruolo dell'ufficio requirente non poteva essere mortificato in una posizione meramente

passiva e di acquiescenza.

Il dott. Palmeri, pur prodigo di complimenti verso il P.G. (pag. 3 della sua audizione) non ha però saputo cogliere lo spirito dell'intervento dello stesso P.G. in quel processo. Codesta incomprendione si è accentuata man mano, allorchè l'andamento dell'istruttoria lo ha portato a formarsi un convincimento diverso da quello nutrito dalla pubblica accusa.

Era, ovviamente, del tutto legittimo che egli pervenisse ad un convincimento diverso.

Meno legittimo, ad avviso di chi scrive, era che alla formazione di esso concorressero le false accuse mosse da testimoni che, avendo interesse a ritrattare (e nel processo c'è anche il perchè delle ritrattazioni, posto in luce anche dalla Magistratura Salernitana e poi dalla Sezione Istruttoria), avevano ovviamente interesse a screditare l'operato del requirente che aveva raccolto le loro iniziali deposizioni, mai da solo - si badi bene - ma sempre con la cooperazione di un Sostituto Procuratore Generale, di un ufficiale dei Carabinieri e di un verbalizzante.

Sorprende che un G.I. dell'esperienza di Palmeri non abbia tenuto conto di ciò.

Lo ripetiamo, nessuno si è mai sognato di porre in dubbio il suo pieno diritto di non credere alle risultanze dell'istruzione sommaria.

Anche la Sezione Istruttoria non ci ha creduto (ed avverso la sentenza la Procura Generale, anche su istanza della costituita parte

civile, ha proposto ricorso per cassazione).

Ma preghiamo codesta on. Commissione-oltre che di tener presente quanto ritenuto dai giudici di Salerno archiviando la denuncia dello avv. Carbone nei confronti del P.G. - di porre a confronto la sentenza del Giudice Istruttore e quella della stessa Sezione Istruttoria: verificherà con immediatezza come si poteva e doveva scrivere una sentenza di proscioglimento, se non si condivideva la tesi accusatoria, senza dar credito e spazio a menzogne e a calunnie, che purtroppo hanno invece condizionato - quelle sì - il convincimento del G.I. e lo hanno spinto addirittura a compiere una sorta d'indagine parallela e sotterranea sull'operato del dott. Vessia (in aereo, sotto i portici di Castelcapuano e non sappiamo dove altro ancora), facendolo avvitare in una spirale di pettegolezzi e di dicerie, che non hanno giovato alla conduzione dell'istruttoria e alla serenità del Giudicante e purtroppo, hanno trovato ampia eco anche nell'audizione da lui resa al C.S.M. -

Preferiamo non indugiare oltre al riguardo, sicuri come siamo che l'organo preposto al governo autonomo della Magistratura saprà opporre un fermo diniego all'adozione di certe metodiche e saprà decidere sulla scorta degli atti e dei fatti accertati e non solo asseriti!

Promessa ai singoli rilievi
elevati con avviso di garanzia

Su ognuno dei rilievi sono stati forniti esaurienti chiarimenti nel corso delle audizioni.

Tutto quanto ivi esposto, dedotto e prodotto per fugare ogni ombra sul dott. Vessia, al di là delle eccezioni pur fatte e che qui si ribadiscono in relazione ai pronunciati dei giudici di Salerno e alla pendenza perdurante del processo Siani, dove aversi qui per integralmente ripetute e trascritte.

Qui si formuleranno, anche perchè le migliaia di pagine e il tempo breve a disposizione non ce lo consentono, soltanto alcune osservazioni.

Si rimane a disposizione per ogni altro chiarimento e atto ancora eventualmente utile per la valutazione e la decisione in ordine ad una vicenda che ha solo sottratto tempo e tranquillità all'opera di un Magistrato, volta soltanto, con leale e totale impegno, al servizio della giustizia, in un ruolo difficile e in un contesto ancora più difficile che non necessita certo di vacue e inutili diatribe ma di sereno e fattivo contributo da parte di tutti.

n. I)

Comunicazione giudiziaria
nell'istruttoria sommaria avvocata

Il punto - concernente il presunto ritardo nell'invio della comunicazione giudiziaria agli indiziati Rubolino, Calcavecchia e Giuliano - prende le mosse da una specie di obiter dictum contenuto nella sentenza-ordinanza del G.I. il quale, in replica ad una osservazione del P.G. esposta in requisitoria) circa un profilo di rito peraltro di scarso significato, rimarca "sotto l'aspetto della regolarità formale" la intempestività di quell'adempimento.

L'argomento è stato ampiamente trattato nei motivi di appello del P.G. esibiti in copia a codesta Commissione (pag.9-I4 dei detti motivi) ed a quella trattazione facciamo espressamente rinvio.

Ci limitiamo, in via di sintesi a ribadire che:

- a) si tratta di attività giurisdizionale su base non meramente oggettiva, ma valutativa, non sindacabile in sede di C.S.M.,, se non in presenza di errori macroscopici nel caso sicuramente insussistenti (perfino il G.I. si limita a parlare di mera "irregolarità formale");
- b) ha errato il G.I. nei suoi riferimenti ai dati che, a suo dire, avrebbero giustificato l'invio della comunicazione giudiziaria, perchè - come dimostrato nei motivi di appello - quei dati potevano indurre a sospetti, ma non costituivano certo indizi idonei a giustificare l'invio della detta comunicazione;
- c) neppure i difensori degli imputati, nelle loro deduzioni e memorie, hanno ritenuto di sollevare eccezioni al riguardo;
- d) il Tribunale per il riesame, investito del dovere di verificare la legittimità formale e sostanziale dei provvedimenti restrittivi, nulla rilevò al riguardo e confermò i provvedimenti stessi;
- e) la Sezione Istruttoria non si è soffermata minimamente sul punto;
- f) lo stesso G.I. non trae alcuna conclusione sul piano della validità degli atti dal suo assunto (perciò abbiamo parlato di obiter dictum).

In definitiva, si tratta di rilievo totalmente infondato;

N. 2)

Correzione verbali americani
con termini da "presenza" a "partecipazione"

Il rilievo si riferisce alla correzione, su alcuni verbali di esame testimoniale redatti nel corso dell'istruzione sommaria a New York, con riferimento alla parte avuta dal Magistrato americano (non presente), ^{nel} la parola "presenza" con quella di "partecipazione".

Di tale correzione si è data ampia spiegazione nel corso delle audizioni, spiegazione sorretta anche dalle dichiarazioni dei partecipanti agli atti (sost. Bochicchio e col. Paglialunga).

Invero, si è trattato, nell'intestazione dei verbali, di una rettifica evidente.

In particolare, fu verbalizzata non la "presenza", ma soltanto la "partecipazione".

Ciò appare chiaramente dal testo degli atti predisposti per la "presenza", ma poi, - con evidenza - corretto, non sopravvenendo il giudice americano di persona come pur preannunciato, con l'altro termine "partecipazione" (dell'Ufficio alla formazione giuridica dell'atto).

Il termine usato "partecipazione" sta a denotare una realtà diversa dalla presenza: una realtà che si volle obiettivamente rappresentare.

In effetti, era accaduto che l'agente federale, il quale assisteva la delegazione italiana, aveva preso contatti con il magistrato e, mente ne assicurava l'arrivo, autorizzava l'inizio dell'esame dei testi. Si che, andando avanti nell'escussione secondo le indicazioni dell'agente che manteneva direttamente i contatti con il giudice, nel rileggere, con la predetta assistenza, quanto scritto, prima delle firme, non essendo il Magistrato sopraggiunto, si badò all'intestazione già predisposta e si constatò di non poter dare atto della "presenza" del giudice stesso secondo l'intestazione già formulata.

Fu così che si addivenne al cambio, evidente, del termine "pre-

senza nell'altro ritenuto appropriato di "partecipazione" del Magistrato indicato, per dare atto, appunto, della partecipazione giuridica all'atto del giudice rappresentante dell'Ufficio.

La stessa situazione, per la predisposta intestazione dei verbali e le indicazioni via via fornite dall'agente federale, si presentò e si verificò per gli altri, indicati verbali (v. chiarimenti al riguardo rese nel corso delle audizioni e dich. sopra cit.).

Almeno non si voglia addebitare la mancanza di una perfetta correzione, del tipo stile notarile. Ma chi ha pratica di verbali sa bene come vengono redatti, specialmente in presenza di particolari circostanze (si immagini, poi in terra straniera e alle prese con realtà, anche processuali e di forma, così diverse dalle nostre!).

Peraltro:

1) vi è stata sottoscrizione, senza riserva alcuna, da parte del giudice americano, che ha riscontrato e riconosciuto l'atto regolarmente formato (v. anche verbale del 9 dicembre 1987, circa la regolarità delle escussioni tutte; v. anche relazione della Procura generale americana del marzo 1988, in cui si fa eguale regolare riferimento a tutte e tre le rogatorie);

2) nell'istanza di rogatoria, fu chiesto "l'esame diretto" dei testi da parte del giudice italiano. La rogatoria fu accettata in tali sensi. E in tali sensi fu espletata, come risulta dai verbali, il che fu riconosciuto perfettamente regolare dal giudice americano: (a garanzia non del processo italiano, ma del cittadino U.S.A.);

3) comunque, il giudice americano autorizzò gli inquirenti italiani a raccogliere le testimonianze, e gli esami furono portati avanti con la presenza appunto dell'agente federale americano che stava in funzione di osservatore e delegato, che riferiva al suo Capo, il quale poi firmò;

4) nessuna incidenza sostanziale sul processo.

Infatti i testi escussi nella prima rogatoria, hanno integralmen-

te confermato le prime dichiarazioni nella seconda rogatoria (ottobre 1987), nei cui atti viene attestata la "presenza" del Giudice americano, in effetti "presente", e non solo "partecipante", fin dall'inizio.

Nel resto, la predetta correzione non è stata rilevata neanche dal G.I. (o da altri) nel corso dell'istruttoria nè in sentenza.

E poi, come ricordato anche dal Cons. Farina, il magistrato americano, per accordi, può anche non proenziare alla rogatoria e i verbali redatti vengono portati con sé dall'Autorità giudiziaria italiana, per cui negli Stati Uniti non vi rimane traccia (v. dich. Farina).

In processi lunghi e complicati, con alcuni atti redatti anche in terra straniera dalla diversa procedura, non si può cavillare su aspetti marginali di mera forma (intestazioni, indicazioni, correzioni) quando è salva la sostanza ed è indubbia la paternità dell'atto stesso da parte di chi l'ha redatto e ha raccolto le dichiarazioni nonché il contenuto dell'atto medesimo. Ciò, comunque risultante, anche al di là di schemi prettamente formali e indicazione e collocazione stessa di elementi: es., pur fatti anche nella specie ma senza valore di fondo, di intestazioni, di firme con sigle, ecc.).

Se si volesse procedere con analogo rigore circa le modalità di redazione di tanti verbali giudiziari, si dovrebbero, pure, come osservato da componenti di codesto Consiglio, rivedere, se non tutti, tanti processi e ampliare enormemente l'attività del Consiglio stesso!

n. 3)

Episodio bar in America

Incontro casuale con il P.G.

Conseguenza pretesa: rifiuto di J. Castelli a testimoniare

Trattasi di un episodio banale e senza conseguenze.

E' stato ^{esaminato} già dai giudici di Salerno, che l'anno delibato in senso pienamente favorevole al P.G.

E' stato poi ripreso dal G.I. in sentenza e ancora contestato dal P.G. con i motivi di appello. Non ne ha tenuto conto nella propria motivazione la Sezione Istruttoria.

In un intervallo di lavoro, la delegazione italiana, insieme allo stesso agente federale, si recò presso un bar vicino alla Procura Generale. Lì, si divisero a gruppi. Il P.G. si trovò vicino al col. Paglialunga.

J. Castelli non era stata ancora excussa; doveva essere sentita nel pomeriggio.

Mentre il P.G. si tratteneva vicino ad un banco insieme al col. Paglialunga il quale stava sorbendo una bibita, (gli altri erano poco distanti), vide in un angolo, a brevissima distanza (si trattava di un ambiente molto piccolo) la ragazza, che stava appoggiata ad una

mensola di legno del locale, insieme al cognato (Tatafiore).

Poichè la ragazza era stata in precedenza interrogata più volte per decine di ore e aveva mostrato grande spirito di collaborazione finendo per riferire circostanze importanti, instauratosi un buon rapporto tra lei e gli inquirenti (v. dich. sost. Bochicchio), il P.G. ritenne (anche perchè la ragazza era arrabbiatissima per le accuse di prostituzione avutesi in Italia) non ignorarla. Non si avvicinò propriamente a lei: si era a distanza ravvicinatissima (quasi a contatto, anche perchè non vera spazio, come ha riferito anche il col. Paglialunga), si girò verso di lei. Nello scambio di qualche battuta informale, il P.G., con tono paterno, dovendo la ragazza essere interrogata da un nuovo giudice (che già aveva manifestato l'intento di procedere ad eventuale arresto), ed essendo sotto l'influsso anche di una conversazione intercontinentale che la terrorizzava invitandola a ritrattare, le disse soltanto di stare nell'occasione attenta (era solo un invito alla ponderazione). Il tutto finì con un saluto (v. dich. col. Paglialunga).

Si trattò di un episodio relativo a qualche battuta e durato una manciata di secondi (v. dich. cap. Sementa), che fu avvertito per quel che era anche dal col. Paglialunga, che stava vicino. Non vi fu reazione di alcun genere (e vi sarebbe stata, se si fosse trattato, addirittura, di un'intimidazione!) da parte degli interessati. Non vi dettero alcun rilievo anche il P.G. e l'ufficiale che era con lui (v. dich. col. Paglialunga, che parla di un fatto sembratogli del tut-

to normale).

L'escussione della teste, già rinviata il mattino (per riser-
varle - data la sua importanza - il maggior tempo possibile, dopo
aver ascoltati gli altri per così dire "minori"), non fu possibile
espletarla neppure il pomeriggio, perchè ci si rese conto che occor-
reva ancora del tempo. Si dovette vincere anche la resistenza del giu-
dice americano, il quale voleva che tutto si concludesse quel giorno.

Il giorno successivo (9 dicembre 1987), la ragazza, come risul-
ta dal relativo verbale, si presentò davanti ai giudici. Il suo av-
vocato, dopo varie eccezioni procedurali relative anche alle prece-
denti rogatorie e respinte dal giudice americano (il quale precisò
anche che "tutto era stato fatto secondo legge"), disse che la sua
assistita si appellava al 5° emendamento della Costituzione, che con-
sente di non rendere dichiarazioni a chi ritiene di poter essere in-
criminato (peraltro, Josephine, dopo la famosa telefonata interconti-
nentale con la zia aveva già manifestato, dall'ottobre 1987, il suo
definitivo intento di non voler più parlare e di saperne più nulla:
v. nota del F.C. di New York del marzo 1988).

Ma la ragazza presente, nè il suo avvocato accennarono in alcun
modo a pressioni di sorta e in particolare all'episodio del giorno pre-
cedente. Il legale, anzi, spiegò che la nuova deposizione della ragaz-
za (che si sentiva infastidita) doveva ritenersi superflua (parlò di
"perdita di tempo"), in quanto già aveva reso in precedenza plurime
dichiarazioni. Tant'è che lo stesso legale chiese che non vi fossero

più contatti con la ragazza, ma con lui che la rappresentava ad ogni effetto (v. verbale; v.dich.; sul punto, del col. Paglialunga).

Nell'occasione il P.G. precisò anche (e non ebbe alcuna replica o smentita!) che, oltre alle deposizioni, vi erano stati soltanto-rapporti con gli inquirenti in occasione della precedente missione in America degli Ufficiali dei carabinieri, i quali avevano relazionato con formale atto allegato al processo.

D'altra parte, il P.G., come risulta dal verbale, e come riconosciuto dallo stesso G.I., si prodigò perchè la teste venisse excussa: il che non avrebbe certamente fatto se avesse mirato alla non escussione della teste.

Nè il giudice americano disse poi nulla al P.G..

L'asserzione del G.I. (fatta peraltro nè dopo nè in sentenza, ma solo in questa sede, a distanza di sedici mesi!) di aver appreso il fatto dal predetto giudice non trova, anzitutto, riscontro in altri elementi, anzi ^{teste} ~~smentita~~ nelle tavole processuali (v. predetto verbale ⁹ dicembre 1987). Ma anche se ciò si fosse verificato, da un lato non si vede perchè si sarebbe tenuto all'oscuro il P.G., dall'altro come se ne sarebbe potuto tacere in sede di presentazione della teste e della chiara o inequivoca verbalizzazione (circa la sostenuta e ribadita superfluità dell'escussione dopo le precedenti), senza replica o osservazione di nessuno su un fatto del genere; d'altro lato, nessuna traccia se netro va negli atti, neppure nella relazione ufficiale del P.G. di New York del marzo 1988 che pur fa riferimento alle dichiarazioni già rese da

Josephine nell'ottobre 1987, al suo primo intento di farne delle altre e poi alla sua definitiva decisione - si noti, sempre nell'ottobre 1987 - di non voler ormai parlare più!

Del resto, il giorno successivo vennero escussi il padre di Josephine (Beltrand) e la convivente di costui (Dafne de la Grandiere). Non vi fu accenno alcuno da parte di costoro o di altri, ad una presunta intimidazione subita dalla ragazza (anzi il padre precisò che, dopo quanto si era precedentemente detto della figlia sui giornali la stessa decise di non parlare più!).

L'orientamento della quale già emergeva dall'ottobre precedente, quando, avendo in un primo tempo detto all'agente federale che voleva fare alcune precisazioni su quanto dichiarato, finì poi per dirgli che "le stavano bene le sue già rese dichiarazioni" e intendeva ritener chiusa per così dire la partita.

Bisognerà attendere, il 24 febbraio 1988, per sentir parlare di intimidazione, con l'arrivo "spontaneo" della sorella Pandora, insieme al marito (Tatafione), in Italia (non si sa neppure con quali mezzi, disponendone ella di minimi in America) per rivendicare la sua verginità, prima del matrimonio, in contrapposizione alle accuse rivoltele di prostituzione (una linea già indicata all'atto della sua deposizione nel verbale del dicembre 87, allorchè il giudice le disse che voleva riflettere sul se e come farla venire poi, a spese del governo italiano, in Italia per possibili ritrattazioni da parte degli accusatori).

Una tesi, altresì, non solo smentita dalla ricostruzione dell'episodio subito data nel momento stesso in cui veniva enunciata - dal P.G.

in verbale davanti al G.I. ma anche da quanto riferito dal col. Paglialunga presente, nonché da quella serie di elementi logici (condizioni di luogo, di spazio, di tempo, di persone, in cui l'episodio stesso si verificò; contesto tutto della situazione, ecc.) sui quali si sono soffermati i giudici salernitani per escludere la rilevanza nel senso voluto (v. atti esibiti).

Una situazione, per così dire illuminante al riguardo emerge ancora una volta dalle stesse tavole processuali, in particolare dalle dichiarazioni rese da Pandora Castelli il 24 febbraio 1988 al giudice istruttore (v. fl. II49 bis, retro; vol III testi). Costei riferì che, la prima mattina in cui si presentarono presso la Procura americana, in occasione della terza rogatoria dei giudici italiani (dicembre 1987), ebbe, insieme alla sorella e al marito "un colloquio preliminare" con il dott. Bukman, il quale li informò che avrebbero dovuto "essere interrogati sugli stessi fatti" e fece loro delle raccomandazioni dicendo in particolare a Josephine, le cui deposizioni erano le più importanti, nel caso di qualche modifica di "starsi attenta" perchè poteva correre il rischio di essere arrestata.

Invero, il giudice americano in via preliminare, prima di ogni deposizione, rivolse a Josephine Castelli "la stessa raccomandazione" con "le stesse parole" che sarebbero state poi anche usate dal P.G. nell'ormai (reso dalla linea difensiva successiva) famoso episodio del bar. E ciò, sulla base della "stessa situazione" conosciuta sia da esso giudice americano sia da quello italiano: la telefonata intercontinentale

dall'Italia che pressavano la ragazza perchè ritrattasse, oltre al già manifestato intento da parte del G.I. di procedere se necessario a misure drastiche (anche l'arresto se possibile in America) contro esse testi.

Era istintivo, quindi, per un giudice, qualsiasi giudice, date le condizioni in cui si trovava Josephine, di rivolgerle un invito, generico, all'attenzione nel fare altre dichiarazioni!

Diversamente anche il giudice americano avrebbe commesso un'intimidazione nei confronti della teste? Nessuno ha osato sostenerlo. Infatti è insostenibile. Del pari deve dirsi per il giudice italiano, date anche le più specifiche circostanze di precedenti rapporti, di tempo, di luogo e di persone, di cui all'episodio stesso!

Un'ulteriore notazione. Le indicazioni in verbale circa i diritti delle persone che dovevano essere interrogate, in particolare quello di poter essere assistiti da un avvocato e di poter fare appello al 5° emendamento della Costituzione americana, non fu rivolto soltanto dal giudice statunitense alla teste J. Castelli (come ipotetica conseguenza dell'ammonimento del P.G.), ma anche ed in ispecie alla sorella Pandora; alla quale già si era rivolto preliminarmente - come sopra detto - lo stesso giudice americano, teste che invece ritenne di non avvalersi delle facoltà menzionate.

D'altra parte, Josephine, come si è detto, sin dall'ottobre 1987, dopo le deposizioni rese al P.G., aveva deciso, nonostante le telefona-

te "terroristiche" dall'Italia (che l'invitavano a ritrattare) e una per così dire "mezza" promessa di modificare alcune cose (per mantenere "buoni" i parenti e comunque per non correre rischi), di non voler più parlare.

Ma anche se si volesse ammettere, per ipotesi, che Josephine avesse detto (in quel modo così inverosimilmente nascosto e peraltro così generico) di non aver parlato perché sentitasi intimidita, come si potrebbe, di fronte al fatto banale in sé come è risultato, escludere: da un lato, una situazione meramente soggettiva (frutto soltanto di sensibilità individuale e di valutazione del tutto propria) e, dall'altro, anche un comodo alibi (escogitato all'ultimo momento, magari da chi voleva far uscire definitivamente di scena una teste sempre pericolosa, perché tendenzialmente portata, come aveva già fatto, a riferire quanto "veramente" sapeva) per giustificare la mancata escussione e rispettare nel contempo la volontà di fondo di essa Josephine (che non voleva apparisse all'esterno, per non scontentare i parenti) di rimanere ormai fuori da una vicenda così grave e di non allontanarsi dalla verità pur detta in precedenza su quanto sapeva?

E se, effettivamente, la ragazza avesse voluto, ^{dopo} con attenta nuova e attendibile versione, diversa da quella già riferita, non si trovava forse nelle migliori e più tranquillanti condizioni - cittadina americana, sotto "tutele" del giudice del suo Paese, consigliata e

42

assistita da un avvocato, interrogata nella sua città oltreoceano da altro giudice italiano in presenza di un giudice americano - per farlo?

Dovrebbe, allora, nella predetta ipotesi, ritenersi che ella, aggrappandosi ad un "fuscello" che aveva trovato sulla sua strada (o le era stato fatto balenare!) preferì tacere, evitando il rischio di incriminazioni (ma che rischio correva quale teste, e nelle predette condizioni, se avesse detto la "vera verità": anzi, al contrario!) e realizzando il suo intento più volte manifestato e comunque restato radicato nel suo animo!

Ma il fatto, nella sua genesi, nel suo contenuto, nella sua portata, quale - al di là di situazioni inverosimili e non riscontrate e di evidenti strumentalizzazioni interessate - risulta dagli atti e dall'esame dei testi presenti anche sentiti, è quello riferito, con lealtà ed immediatezza, dallo stesso Procuratore Generale.

E tutto porta ad escludere (anche in questa sede, anche se non è quella propria per farlo, specialmente in ordine all'assunto collegamento) ogni conseguenza vera sulla determinazione della ragazza.

Il che emerge dagli elementi sicuri e concordi sopra richiamati, ^{che,} al di là di inaccettabili ricostruzioni prospettate e chiacchierate postume, ne forniscono l'illustrazione e la prova.

Il che é stato anche ritenuto, come si é detto, motivatamente dalla Magistratura salernitana; e può dirsi dalla stessa Sezione Istruttoria che nella sua recente sentenza, anche se non condivisa dal P.G. che ha proposto ricorso per cassazione, ha svalutato, non per l'accennata e presentata distorta circostanza, ma per altra e intrinseca via, le deposizioni di Josephine!

n. 4)

Esame dei testi:

pretosi metodi intimidatori e suggestivi

L'addebito è di "aver seguito, nell'esame dei testimoni (tra i quali, in particolare, Sandro Palmieri e Luisa De Biase) metodi e modalità intimidatori e suggestivi (a volte minacciando l'arresto, a volte suggerendo la risposta)".

Il dott. Vessia, nel respingere energicamente tale assunto, deve notare con amarezza che, se un addebito del genere fosse stato mosso durante un processo all'agente o ufficiale di polizia giudiziaria precedente, forse il denunziante sarebbe stato incriminato. Questa volta, invece si è voluto dar credito alle interessate dichiarazioni dei testi, nonché ad illazioni e congetture prive di qualsiasi fondamento.

Tutto ciò che è accaduto è "fotografato" esattamente nei verbali. I quali - bisogna pur ribadirlo - non sono stati redatti unicamente dal dott. Vessia nel chiuso di una stanza, ma sono stati formati da un Sostituto Procuratore Generale delegato all'istruttoria (il dott. Bochicchio) con la partecipazione dello stesso P.G., con la presenza di un alto ufficiale dei Carabinieri (l'attuale t.colonnello Paglialunga) e con l'ausilio di un verbalizzante nella persona (di regola) del mar. Tanzillo (CC. Napoli, Gruppo I). Il P.G. avrebbe dunque "intimidito" e "suggestionato" alla presenza (e con la connivenza) di tutti questi signori? E perchè mai avrebbe dovuto farlo, quale interesse avrebbe dovuto muoverlo?

La realtà è che il dott. Vessia non ha affatto minacciato l'arresto, ma si è mantenuto strettamente aderente al precetto di cui all'art. 359 c.p.p., ammonendo i testi (su una serie di circostanze palesemente falsi o reticenti) circa la responsabilità penale di cui si esponevano e, in due circostanze, facendoli trattenere in arresto provvisorio (del relativo potere il G.I. si è avvalso ben più frequentemente: 13 casi!). Gli esami testimoniali sono stati sempre condotti con grande civiltà e cercando di mettere i testimoni a proprio

agio. Certamente, il dott. Vessia, non si è accontentato di semplici dinieghi, opposti alla prima domanda, o di generiche affermazioni di non saper niente, ma, come era suo dovere (e non crediamo che dal C.S.M. possa venire un messaggio di segno diverso), ha insistito, ha specificato, ha effettuato contestazioni, sempre nel tentativo di far venire fuori la verità in un processo che - anche questo bisogna ribadire - era estremamente difficile, indiziario, e portava gli inquirenti a contatto con un mondo di criminalità organizzata, la cui capacità d'intimidazione è tale da scoraggiare qualsiasi velleità di collaborare con la giustizia. Oggi è difficile raccogliere testimonianze perfino in processi molto banali; figuriamoci come è difficile cercare il vero in processi come quello di cui ci stiamo occupando!

Nessuna minaccia e nessuna suggestione, dunque. I testi, alla fine di lunghi e complessi interrogatori, posti di fronte ad altre irrefutabili risultanze già acquisite, hanno riferito quanto ad essi constava.

Dal resto, la De Biase, richiamata dal G.I. e da lui arrestata, ha confermato al medesimo Giudice Istruttore le dichiarazioni precedentemente rese agli inquirenti della Procura Generale e non è stata più richiamata, onde la sua deposizione resta un punto fermo del processo.

Il teste Palmieri, dopo lungo e tormentato esame, del pari ha confermato sostanzialmente al G.I. le dichiarazioni già rese agli inquirenti della Procura Generale, salvo poi, ma solo in ultimo e parzialmente (ha operato anche ritrattazioni di ritrattazioni!), a modificarle, subendo una denuncia per calunnia e falsità alla Magistratura di Salerno. (v. vedi atti e verbali esibiti).

Richiamiamo, sul punto in questione, le deposizioni, precise e concordi del dott. Bochicchio e del col. Paglialunga, che suffragano pienamente la correttezza degli esami.

Per finire, qualche annotazione sulle dichiarazioni rese dal dott. Palmeri a codesta Commissione.

Il dott. Palmeri dice in questa sede (pag. 36 e segg. della sua audizione) che, ritornando in Italia dagli Stati Uniti, sull'aereo che

li riportava in patria egli si è trattenuto con l'interprete carabinieri Russo. Poichè era rimasto colpito di ciò che gli avevano detto i testimoni (ma era davvero la prima volta che il G.I. Palmeri si trovava in presenza di ritrattazioni?), si mette a condurre col Russo quella che abbiamo definito una sorta di indagine parallela informale(!). Vinte le iniziali resistenze del Russo - la prodigiosa memoria del dott. Palmeri riesce a ricordare tutte le battute del colorito dialogo! - riferisce del "teste" questa affermazione "le testimonianze buone sono quelle di luglio, quelle di ottobre non le dovete guardare proprio"; indi il carabiniere Russo - prosegue il dott. Palmeri - fa riferimento alla verbalizzazione del nome di Ciro Giuliano.

Orbene, su quest'ultimo punto richiamiamo la deposizione resa a codesta Commissione dal dott. Bochicchio, nonché i chiarimenti forniti dal dott. Vessia in sede di audizioni. In realtà non vi fu nessun suggerimento del nome di Cirio Giuliano, e non v'era il benchè minimo motivo di un simile suggerimento: per la semplice quanto perentoria ragione che quel nome era desumibile aliunde. Vi fu solo una iniziale incertezza mnemonica della giovane Castelli, incertezza peraltro limitata al solo pronome del soggetto (un nome corto e non lungo), superata dopo qualche battuta nei termini risultanti dal verbale. Proprio quella incertezza, verbalizzata, costituisce uno degli elementi sintomatici della genuinità di quella deposizione, e della sua spontaneità, contrariamente a quanto, in modo precipitoso ed illogico, affermato dal G.I.-

Quanto al resto, pare che il dott. Palmeri sia rimasto folgorato da una sola affermazione del Russo, il quale avrebbe sentenziato che erano "buone" le testimonianze di luglio e non quelle di ottobre. Non risulta che il dott. Palmeri abbia chiesto ulteriori spiegazioni al Russo circa una così radicale quanto indimostrata affermazione. E questa carenza può spiegarsi soltanto col fatto che il dott. Palmeri era già convinto a prendere per buone le false circostanze da ultimo riferite dai testi e le calunniöse accuse da loro mosse al dott. Vessia. Ignoriamo e non ci interessa conoscere, le ragioni che possono avere pesato, e non

poco, sull'andamento dell'istruttoria. Ci rifiutiamo però di credere che agli occhi di altri, che non sia il dott. Palmeri, possa assumere un qualche significato l'immotivata "sentenza" del carabiniere interprete Russo. Sicchè la Commissione, prendendo atto - come da noi auspicato - che è documentata in atti l'inesistenza di qualsiasi modalità suggestiva, non può che relegare l'assurda ed immotivata opinione, che sarebbe stata espressa nella forma sopra richiamata, nell'angolo delle pure e semplici dicerie immeritevoli di credito.

Si ribadisce, quindi la totale infondatezza del rilievo e si richiamano, per il resto, i chiarimenti esposti in sede di audizioni.

n.5)

Asserita promessa di un posto di lavoro
al Palmieri

Su questo punto, concernente il presunto posto di lavoro promesso al teste Palmieri, ci soffermiamo - con la Commissione - poco, perchè poco c'è da dire.

Si tratta di una pura e semplice menzogna, venuta fuori nel corso di una conversazione telefonica nel corso dell'istruttoria formale, tra la De Biase e il Cerbone, che ovviamente registrava.

Lo stesso Palmieri non ne ha mai parlato. La Magistratura di Salerno ha escluso il fatto.

Chiediamo che si dichiari la totale infondatezza dell'addebito.

n. 6)

Verbale di esame del teste Mona
Ritardata trasmissione al G.I.

Anche su tale punto ci soffermiamo poco, perchè la stessa Commissione ha mostrato di ritenerlo superato. In realtà (v. atti e dich. dott. Bochicchio) si trattò di un mero disguido, privo di qualsiasi rilevanza sull'andamento del processo, dal momento che il teste Mona era stato sentito più volte (e anche nella stessa data con verbale già agli atti, mantenendo sempre una posizione uniforme). Il verbale, appena ci si rese conto del disguido, fu immediatamente trasmesso al G.I., il quale ne prese atto, e nulla ha poi osservato al riguardo nella sentenza; anche nel corso delle audizioni sia il G.I. che il dott. Farina hanno escluso ogni prospettazione di volontarietà nel banale episodio.

n. 7)

Assunto condizionamento del G.I. da parte del P.G.
in ordine alla linea di indagine istruttoria

L'istruttoria sommaria avocata è stata lunga e complessa e alla fine gli inquirenti sono pervenuti ad un loro convincimento sulla ricostruzione del fatto e sull'individuazione dei responsabili. Un convincimento non venuto meno di fronte ad alcune ritrattazioni perchè progressive e false di testi e ribadito negli scritti istruttori, nelle requisitorie finali e poi nei motivi di appello e ora di cassazione. Un convincimento che è stato espresso anche nelle occasioni informali che qualunque istruttoria offre e che non può certo "condizionare" il giudice di fronte a quanto sostenuto dalla parte (sia pure pubblica) che è il P.M.: un giudice, poi, quale il dott. Palmeri che ha finanche lasciato la Magistratura per un contrasto con il suo Capo e che la Commissione ha conosciuto di persona!

In ogni caso, un "condizionamento" è certamente da escludere nella specie.

Il giudice istruttore ha, fin dall'inizio, dalle primissime battute del processo, dopo aver seguito una sola indagine - richiesta, con altre per iscritto dal Sostituto delegato - seguito ben altre piste (come quella - percorsa per tanto tempo e prima ancora della verifica del materiale istruttorio della sommaria - che riguardava la casa-squillo di via Palizzi, pista assolutamente non condivisa dal P.G.). Del resto, il P.G. ha rivolto le sue richieste, come risulta dagli atti, in modo formale al G.I., il quale è rimasto assolutamente libero di condurre (come poi ha condotto) le indagini nel senso che voleva (v. dich. sost. Bochiocchio; v. atti esibiti).

Nè può farsi utile riferimento alle "continue osservazioni e interruzioni durante il compimento di atti istruttori". Le contestazioni, in sede di riesame dei testi, si resero necessarie, come ampiamente dimostrato con puntuale riferimento ai vari atti anche esibiti, in quanto

essi testi intendevano ritrattare con evidente falsità e anche progressivamente le loro ^{ce} precedenti dichiarazioni; qualcuno di essi ha ritenuto perfino di trovare terreno fertile in un indicato atteggiamento del giudice istruttore (su tali ritrattazioni v. oltre le dichiarazioni del dott. Bochicchio, che partecipò ai tanti atti in cui si verificarono, le osservazioni dei Magistrati di Salerno e ora della Sezione Istruttoria!).

Il P.G. ha fatto continuamente rilevare tale aspetto, ma il percorso non è stato facile. Basta richiamare ~~il verbale~~ in data 8 dicembre 1987 in terra americana, in cui il P.G., per l'osservazione fatta - nel corso di contestazione ad un teste da parte dello stesso G.I. rispetto ad una precedente dichiarazione - che veniva parzialmente letto quanto prima detto dal teste medesimo, si trovò di fronte all'opposizione del giudice, il quale pretendeva sostenere che solo alla fine della deposizione (dopo che il teste aveva per ore ricostruito a suo modo, e in contrasto evidente con le sue precedenti dichiarazioni, una certa situazione), il P.M. potesse fare osservazioni e contestazioni: ciò in violazione, oltre che della prassi, della lettera e della "ratio" dell'art. 303 c.p.p., secondo cui il P.M., "mentre assiste ad un atto dell'istruzione, può fare istanze, osservazioni e riserve....."; lo stesso giudice rifiutava, perfino, di "dividere" la deposizione in alcune parti essenziali e consentire al P.G., almeno alla fine di ciascuna parte, di fare le sue contestazioni. Basta qui richiamare ancora (lo si è fatto ampiamente nel corso delle audizioni, con riscontro negli atti relativi, anche esibiti; v. anche dich. sost. Bochicchio) i verbali di riesame dei testi De Biase e Palmieri del dicembre 1987, per constatare come, solo con l'intervento del Cons. Istruttore (Farina) - il quale era il titolare dell'inchiesta (con delega al giudice Palmeri solo per singoli atti) ed aveva partecipato (benchè sollecitato, almeno per gli atti principali e almeno ancora per quelli nei quali interveniva il P.G. di persona) soltanto a pochissimi atti - fu possibile al P.G. procedere a utilissime contestazioni; e fu possibile anche al P.G. di far consta-

tare la verbalizzazione non proprio conforme alle dichiarazioni dei testi dettata dal giudice istruttore e ottenere importanti rettificazioni con l'intervento anche del Consigliere predetto. Altro che disturbo per le interruzioni e osservazioni, altro che condizionamenti!

Del resto, su circa 350 esami di testi effettuati dal giudice istruttore, il Procuratore Generale è intervenuto - insieme al sost. Bochiocchio, solvo gli atti della terza rogatoria in America e l'esame del sost. Campana in quanto magistrato del suo Ufficio - soltanto 25 volte (il Sost. delegato 88 volte, altri Sostituti 11 volte); il Cons. Istruttore (Farina), a sua volta, soltanto 12 volte (v. prospetto esibito; v. atti). Come si vede, si è trattato di un intervento, questo del P.G. (sempre però insieme al Sostituto delegato, salvo - per necessità - i pochi atti della terza rogatoria americana), limitatissimo e relativo a testi importanti già escussi con la sua partecipazione o dovute a ragioni peculiari (così esame del Sost. Campana).

La Procura generale poi, sia pure in ambito così ristretto, è dovuta intervenire (a mezzo del Sostituto Bochiocchio; salvo nel periodo estivo - agosto 1968 - dell'istruttoria, in cui ha dovuto ricorrere all'opera di altri sostituti), per le continue, frazionate, incerte ritrattazioni dei testi (almeno quelli più importanti, e poi anche quelli escussi ad iniziativa del C.I.!) di fronte alle precedenti, dettagliate e coerenti dichiarazioni raccolte; l'incertezza della conduzione dell'istruttoria, nei suoi stessi elementi idonei per la valutazione di intervento del P.G.; verbalizzazioni incomplete e farraginose (prive spesso dell'indicazione del luogo, dell'orario ecc. e quasi sempre della presenza di un verbalizzante ecc.),

Il P.G., come precisato nel corso delle audizioni ha invano (salvi rari casi ^{come il} ~~caso~~ periodo natalizio, limitato poi in concreto a 3 giorni violando precise promesse di un'interruzione di circa 3 giorni; inaugurazione dell'anno giudiziario, per cui dovette intervenire perfino il pres. Persico; escussione di un teste importante, per la ritenuta ne-

cessità della presenza anche del dott. Farina, contestata dal G.I. ma riconosciuta dal Consigliere Istruttore) chiesto, nonostante l'autorevole intervento del Presidente della Corte di appello, un "raccordo", al riguardo, tra i due Uffici.

Il P.G. era visto come un fastidioso "controllore" (!) che poteva intralciare i "liberi" esami (senza altri che potesse interloquire), bisognevoli invece - come dimostrando i verbali richiamati - di numerose e utili contestazioni! Perfino quando il P.G. si dolse, con riguardo (una nota riservata, scambiata per unatto di imperio!), all'escussione, senza avviso, per il suo Ufficio, del notaio Spena, teste molto importante), si è ritenuta l'esistenza di una....pressione! Il G.I. è stato completamente libero per buona parte 3/4 della sua istruttoria senza interventi del P.G.; libero di seguire le sue piste, di fissare gli esami (perfino in agosto!), di escutere chi voleva e quante volte voleva, di interrogare all'improvviso un imputato (Rubolino), di superare, i contrari e ripetuti pareri del P.G., di ignorarne e di contrastarne gli interventi, fino a togliergli la parola, di decidere non solo diversamente dal convincimento tante volte espresso dal P.G. (condiviso dallo stesso P.M. in sede davanti al Tribunale della libertà e quindi di ricorso per cassazione, oltre che dalla parte civile) ma anche abbandonandosi ad affermazioni *tali in sentenza* (definita unica nel suo genere^e da far sorgere rilevanti reazioni negative nell'ambiente giudiziario.

Anzi, può dirsi, per le circostanze indicate, che si sia verificato il contrario nei confronti degli inquirenti della P.G. (sono stati, essi, i condizionati!)

All'inizio dei rapporti tra il P.G. e il dott. Palmeri, occasionali da chiarimenti chiestigli (invece di richiamare i voluminosi atti del processo delle cooperative ex detenuti pendente davanti a lui), questi si mostrò disponibile, fornendo tutti i chiarimenti del caso, dando utili indicazioni per le indagini, trasmettendo in via formale copie di atti del suddetto processo, accompagnando perfino un

teste (il Ferraro), rivelatosi prezioso collaboratore nel processo stesso da lui istruito.

Si ch'è fu appreso con favore dal P.G. che il capo dell'Ufficio istruzione dott. Farina (il quale riservava a sè la titolarità del processo formalizzato il 2 novembre 1987) aveva designato il dott. Palmeri per l'espletamento di singoli atti (in sostanza poi il processo fu condotto da quest'ultimo). Anche il dott. Palmeri espresse esplicito e vivo compiacimento per l'opera svolta dal P.G., come specificamente ricordato nel corso delle audizioni.

Ma la "sintonia" con l'operato degli inquirenti della P.G. durò, letteralmente, come suol dirsi lo... spazio di un mattino!

Invero, il G.I. pur accogliendo la richiesta scritta del P.G. (v. atto esibito del 4 novembre 1987) di escutere subito altri testi in Torre Annunziata (era la pista del mandato da battere: lo ha confermato ora la Sezione istruttoria!), risolse il tutto, con esito negativo, in una sola mattinata.

Poi è andato avanti per conto suo, seguendo altre inutili piste, interrogando centinaia di testi e arrestandone molti (ben 13!), fissando continuamente esami e atti istruttori, non dando la possibilità di tempestivo e idoneo intervento al P.G.!

Un intervento quello del P.G., che ha spesso trovato, come ampiamente esposto nel corso delle audizioni, grandi difficoltà per dispiegarsi secondo quanto previsto espressamente dalla legge (art. 303 c.p.p.).

Il P.G., in particolare, per soffermarsi qui appena e solo su al-

55

cuni punti (v. comunque le ampie audizioni) aveva chiestò, sin dall'inizio (v. atto esibito n.3 sub rilievo n.7) e poi ribadito (v. atto esibito n.10 sub rilievo 7) di essere avvisato con completezza e tempestività circa gli atti istruttori da compiere e al cui espletamento intendeva assistere. Ma in genere gli avvisi (v. i tanti atti esibiti) venivano comunicati non solo, il giorno precedente, ma anche in orario che non consentiva l'idonea predisposizione dell'intervento da parte di un grande Ufficio quale la Procura generale (il sost. Bochicchio vi erano udienze programmate prima) e senza indicazione dei testi (si da valutare l'opportunità di intervenire e di approntare il materiale e le contestazioni). esempi emblematici: l'eclatante, non tempestivo (di sabato, alle ore 13,15) avviso per l'audizione del teste Ferrara (escusso di domenica, alle ore 16!, con le famose, assunte ritrattazioni); addirittura il mancato avviso per l'escussione del teste notaio Spena autore dell'atto - dalla cui redazione doveva essere stabilito in ispecie l'orario - con l'intervento del Rubolino nel pomeriggio del giorno del delitto! (v. tutti gli atti esibiti al riguardo), senza che possano rilevare al riguardo le strane... opinioni e contestazioni del G.I. (v. nota esibita di risposta del gennaio 1988); infine la ostinatamente (v. dich. Pres. Persico) disposta istruttoria sulla base della denuncia penale dell'avv. Carbone (pur in presenza della competenza funzionale di altro giudice!), senza dare neanche la possibilità al P.G. e in particolare al sost. Bochicchio *intervenuto* all'udienza di leggere tempestivamente e adeguatamente il lungo|esposto e provve-

dendo sulle relative eccezioni e richieste (perfino di un rinvio!) subito proposto, soltanto a istruttoria avanzata! (v. atti esibiti al riguardo.

Altro che condizionamento da parte del P.G.! Condizionamento, invece, del P.G.! Ciò, secondo quanto documentato e dimostrato, al di là e al di sopra di chiacchiere, impressioni, riferimenti indiretti!

n. 6)

Assunta diffida ad organi di polizia giudiziaria, dopo la formalizzazione a collaborare ulteriormente nelle indagini

Il dott. Vessia avrebbe, dopo la formalizzazione, diffidato gli organi di polizia dal collaborare ulteriormente nelle indagini.

La circostanza non è vera. Essa scaturisce da una affermazione del consigliere Farina (v. pag. 6 della sua audizione), il quale ha riferito che, avendo chiesto alla polizia di compiere accertamenti nell'ambito di Torre Annunziata, avrebbe appreso dal Questore Barrel e dal Capo della Squadra Mobile Cinque che costoro sarebbero stati diffidati dal porre mano in quella indagine. L'illazione dello stesso Farina è che la diffida sarebbe partita dalla Procura generale.

L'assunto, per la verità, non trova il minimo riscontro negli atti. Il Questore Barrel, esaminato da codesta Commissione, non ne fa cenno (anzi, riferisce che fu il P.G. a conferire l'espletamento di indagini a Torre Annunziata proprio alla P.S.). Si tratta dunque di una congettura o di un fraintendimento del dott. Farina, il quale peraltro, come consigliere istruttore, aveva ogni più ampio potere di impartire alle forze di polizia giudiziaria (si trattasse della Squadra Mobile o dei Carabinieri) ogni disposizione per il compimento di tutte le indagini che avesse ritenuto utile svolgere. Non si vede dunque in quel modo potesse operare, per di più dopo la formalizzazione (e cioè quando la Procura generale più non aveva la disponibilità del processo), la presunta diffida. Ma soprattutto non si capisce perchè mai il dott. Vessia dovesse impartirla quando, si ripete, non era più titolare dell'inchiesta, passata ormai al G.I.

Per ciò questo rilievo riesce addirittura inspiegabile. O, se proprio si vuole andare alla ricerca di una spiegazione in bonam partem (ma non competerebbe a noi), bisogna risalire all'opera di coordinamento svolta dal dott. Vessia tra le varie forze di polizia, ma prima della formalizzazione ed allo scopo di evitare duplicazioni e sovrapp-

posizioni d'indagini. E' possibile - ma si tratta di una semplice ipotesi - che questa doverosa opera di coordinamento abbia dato luogo a qualche errore di interpretazione, che lungo la strada nel passaggio da una voce all'altra si è poi trasformato nell'assurda e inesistente diffida.

Non sfuggirà a codesta on. Commissione che, se ci si avviasse sulla via delle "voci" o dei riferimenti anche indiretti e incontrollati, oltre che in sé stessi non credibili (v. dich. cit. dott. Barrel; v. anche sub rilievo n.9), il destinatario di esse si troverebbe nella pratica impossibilità di difendersi.

Vogliamo credere che un Questore (il quale, tra l'altro, non è ufficiale di P.G.) o un capo di Squadra mobile, o altri organi di P.G., se avessero ricevuto una diffida del genere nel corso dell'istruttoria formale, non si sarebbero fermati - e non si potevano fermare - davanti a una precisa disposizione che fosse stata loro data dall'organo giudiziario competente.

Ma, si ribadisce, non c'è stata alcuna diffida.

Non resta che concludere per la totale infondatezza del rilievo.

n. 9)

Assunto "mancato" intervento presso gli organi competenti per evitare il trasferimento dei due ufficiali di P.G. nel corso dell'istruttoria formale

Si contesta al dott. Vessia di "non essersi adoperato presso gli organi competenti al fine di evitare il trasferimento del Capitano dei Carabinieri Luigi Sementa e del Capitano della Guardia di Finanza Mario Ortello, di modo che questi continuassero a collaborare ulteriormente nelle indagini, passate nel frattempo al giudice istruttore";

Dobbiamo dire con tutta franchezza, specialmente dopo aver preso visione delle dichiarazioni rese in sede di audizioni dai due capitani, e dai dettori Farina e Palmeri, che in questa vicenda c'è qualcosa di paradossale.

Vediamo i fatti.

I predetti ufficiali di polizia giudiziaria già collaborarono con gli inquirenti della Procura Generale nella fase dell'istruzione sommaria avocata, il capitano Sementa fin dall'inizio, il capitano Ortello fin da quando si resero necessarie indagini di natura finanziaria. In particolare il capitano Sementa, che collaborò col colonnello Paglialunga durante tutto il corso delle indagini (e non fu mai esonerato dalle indagini stesse), si interessò della posizione delle sorelle Castelli, prima direttamente (di qui il rapporto inviato al P.G. nell'aprile 1937) poi insieme con i magistrati inquirenti.

Nel luglio 1937 il capitano Sementa iniziò con gli inquirenti il viaggio verso l'America (prima rogatoria americana), ma vi rinunciò a Roma per ragioni familiari (la moglie era in attesa di un figlio e fu ricoverata in ospedale).

Nel periodo feriale, non vi fu particolare attività istruttoria e comunque necessità di far ricorso all'opera dell'Ufficiale (peraltro, molto preoccupato per la gravidanza della moglie).

Nell'ottobre 1937 (seconda rogatoria americana) l'Ufficiale non

partecipò all'espletamento della rogatoria stessa per motivi familiari (aveva un figlio di un mese) e perchè non aveva seguito lo svolgimento della prima rogatoria.

Dopo la trasmissione degli atti al G.I. per la formale istruzione, il capitano Sementa continuò a collaborare col detto Giudice Istruttore. Questo, poco dopo, chiese al Procuratore Generale di intervenire presso il comando da cui dipendeva il Sementa, per ottenere una proroga del trasferimento. Il dott. Vessia si attivò presso il col. Tomaselli, comandante del Gruppo Napoli I da cui dipendeva l'ufficiale. Gli fu assicurato un parere favorevole presso il Comando generale, cui si rivolse formalmente il Capo dell'Ufficio Istruzione ove pendeva il processo. L'istanza ebbe esito positivo.

Il capitano Sementa accompagnò quindi gli inquirenti in America per la terza rogatoria ed ha continuato a collaborare col G.I. fino al termine delle indagini di quest'ultimo.

Il cap. Sementa, dopo aver chiesto e ottenuto proroghe e revoche (come si è detto anche per l'intervento del P.G. Vessia quando richiesto) del previsto ("ante litteram") trasferimento (regolare, funzionale, prevedibile e previsto: dich.col.Tomaselli), ha lasciato la sede di Napoli per assumere il comando della Compagnia di Molfetta, sede gradita per motivi familiari (v.dich.cit.e del col.Paglialunga; relazione ufficiale).

Per il capitano Ortello, nessun intervento è stato richiesto al P.G.. Anche detto ufficiale ha continuato la sua collaborazione con il G.I. lungo tutto il corso delle indagini. Ad istruttoria conclusa ha poi lasciato la sede di Napoli, trasferito - a sua domanda - al Comando Generale del Corpo in Roma (v.Relazione esibita).

Questi i fatti, in ordine ai quali si fa espresse richiamo alle deposizioni - ampie, dettagliate e concordi - rese nella presente procedura dai colonnelli Tomaselli e Paglialunga, nonché alle precise relazioni ufficiali esibite sia del primo quale Comandante del Gruppo CC. Napoli I, sia del Generale Ispettore della Guardia di Finanza per l'Italia Meridionale.

Pertanto non è vero l'addebito, rivolto al dott. Vessia, di "non essersi adoperato". E non sono vere le malevoli insinuazioni (bisogna pur chiamare le cose col loro nome), che gratuitamente vorrebbero collegare il dott. Vessia a talune vicende che, a quanto pare, sarebbero state vissute dai due ufficiali nei rispettivi corpi di appartenenza. Le deposizioni dei colonnelli Tomaselli e Paglialonga, nonché le relazioni citate, hanno fatto giustizia di codeste insinuazioni. E forniscono la chiave di lettura di quelle vicende, delle quali peraltro non saremmo neppure tenuti ad occuparci, perchè già è in atti la prova documentale della totale insussistenza del rilievo. Se indugiamo ancora sul punto, soltanto per qualche momento, è allo scopo di sgombrare definitivamente il terreno da ogni residua suggestione.

Il capitano Sementa^e il capitano Ortello erano ciascuno a capo d'importanti sezioni, cui erano affidate numerose indagini delicate. Nel momento in cui si dedicarono, praticamente a tempo pieno, a coadiuvare il G.I. nelle sue indagini (non è frequente che ciò avvenga) finirono evidentemente per trascurare il resto, e ciò non poteva riuscire gradito ai comandi di appartenenza, tra l'altro raggiunti (e forse infastiditi) da varie sollecitazioni (tra cui quella del P.G.) perchè i due ufficiali restassero a totale disposizione del G.I. Prova eloquente di quanto andiamo dicendo sta nel colloquio, piuttosto concitato (come lo racconta Palmeri), tra lo stesso dott. Palmeri e il col. Monaco.

C'è di più. Su particolare disposizione del G.I. i due ufficiali pare abbiano mantenuto uno stretto riserbo sullo sviluppo della istruttoria anche nei confronti dei rispettivi superiori, i quali potrebbero non aver gradito tale condotta. Un riserbo non certo afferente al P.G., il quale era non solo presente attivamente nell'istruttoria, ma riceveva via via copia informale degli atti istruiti (v. dich. dott. Farina; v. anche dich. dott. Palmeri) e talora - in caso di necessità - chiese e ottenne copie formali (v. atti del processo).

Ora, se tutto ciò ha dato vita a logiche interne che hanno crea-

to difficoltà ai due ufficiali, non si riesce a comprendere perchè mai se ne voglia far carico al dott. Vessia, il quale a quelle logiche è rimasto assolutamente estraneo ignorandone addirittura l'esistenza. D'altro canto, la Commissione potrà constatare, esaminando gli atti e le risultanze certe - al di là di congetture o illazioni o riferimenti inverosimili o indiretti o non riscontrati - nessun elemento collega il Procuratore Generale agli episodi di cui ci stiamo occupando. C'è invece prova sicura del contrario, come emerge dalle più volte ricordate deposizioni dei colonnelli Tomaselli e Paglialunga e dalle relazioni ufficiali, le cui risultanze sono certo più attendibili di incontrollate vociferazioni o insinuazioni o versioni (ha precisato il primo anche che nessuna lamentela di sorta gli fu rivolta dai Magistrati nel corso dell'istruttoria formale).

Possiamo capire, sul piano umano, che i due ufficiali, trovatisi in difficoltà, siano stati spinti alla ricerca di un responsabile o di un capo espiatorio, sbagliando peraltro clamorosamente nella individuazione. Ma siamo certi che la Prima Commissione del C.S.M., non essendo vittima dei condizionamenti emotivi dei capitani Sementa e Ortello, saprà dare ai fatti la loro giusta dimensione, concludendo per la totale infondatezza del rilievo.

5. IC) "Richiamo", da parte del P.G., del teste Ferrara, dopo la "ritrattazione" davanti al giudice istruttore.

1) Anzitutto, il teste Ferrara era stato escusso varie volte in sede di istruzione sommaria e poi di istruzione sommaria avvocata.

In particolare, aveva reso via via dichiarazioni che, pur se solo alla fine, in concorso con le dichiarazioni degli altri testi (in ispecie, delle testi Castelli nell'ottobre 67), contribuirono alla ricostruzione del fatto e all'individuazione dei responsabili da parte degli inquirenti.

Il Ferrara, poi, confermò al Giudice istruttore, anche in sede di confronto con altro importante teste (v. verbali in data II gennaio 1968), le sue precedenti dichiarazioni (basta leggere tali dichiarazioni in relazione alle precedenti; ma il punto è ampiamente illustrato nei motivi di appello).

Soltanto in un'ultima deposizione davanti al G.I. (v. verbale in data 14 febbraio 1968) alla quale il P.G. non potette intervenire per mancato tempestivo avviso, il Ferrara rese dichiarazioni alquanto confuse e contorte in certe parti, ma sostanzialmente, ad avviso del P.G., ribadì il nucleo essenziale delle sue precedenti dichiarazioni, di cui sopra.-

Tutto ciò è tuttora oggetto di ampio dibattito in sede giudiziaria propria, prima da parte del giudice istruttore, poi della Procura generale con i motivi di appello e poi ancora della Sezione istruttoria con la recente sentenza, ora gravata da ricorso per cassazione.

2) Il Ferrara, tempo dopo tale ultima deposizione resa al giudice istruttore, parlò con il sost. Bochiochio, dicendo di essere rimasto sorpreso per l'assenza degli inquirenti (il collega, il quale abitualmente seguiva l'istruttoria, gli rispose che in quei giorni era fuori Napoli), di essersi sentito in quell'occasione confuso e frastornato, ma che era disposto ad essere sentito di nuovo all'occorrenza.

Dopo qualche giorno, si presentò al Procuratore Generale e gli ripetette gli stessi elementi di cui sopra.

Non è vero, al riguardo, che il Ferrara sia stato "richiamato", per l'indicazione di pressioni da parte del G.I. nella sua ultima deposizione, dal Sostituto Bochicchio o dal P.G.. Di tale asserita convocazione non sono state neppure indicate modalità particolari e riscontrabili.

Nè può riconoscersi alcun credito alle indicate dichiarazioni del Ferrara di cui a uno "strano", incomprensibile, non idoneamente documentato e riferito, monologo, restato al di fuori di ogni schema adeguato di forma e garanzia e in ogni caso privo di riscontri e di sostanziale attendibilità (siamo alle solite "metodologie", assurde e inaccettabili!).

Resta la circostanza, risultante dagli atti (che rappresentano punti fermi di un discorso, altrimenti "mostruoso"), che il Ferrara, nonostante il suo ultimo (precedente ai suddetti ultimi eventi) esame istruttorio fosse stato rinvitato - per l'ora tarda e gli impegni del medesimo - a data da destinarsi (v. cit. verbale del 14 febbraio 1988, in fine), non venne più convocato dal giudice istruttore.

Nè gli inquirenti della P.G. ritennero di richiederlo nell'ulteriore seguito dell'istruttoria formale, preferendo che ogni altra escusazione - se necessaria, in caso di appello - fosse più opportunamente espletata da altro giudice, in specie la Sezione istruttoria. La quale, peraltro, nel quadro della complessiva valutazione delle dichiarazioni del Ferrara, non ha inteso accogliere la richiesta pur specifica e reiterata di un ulteriore esame del Ferrara stesso. Il punto costituisce ora oggetto di puntuale doglianza avverso la sentenza di appello con il proposto ricorso per cassazione.

n. II)

"Posto di lavoro"
al teste Ferrara

La circostanza dedotta nel rilievo - secondo cui il P.G. si sarebbe interessato per far ottenere "un posto di lavoro" a Milano al teste Ferrara, mentre era in corso l'istruzione del procedimento non è vera.

Sul punto abbiamo fornito in sede di audizioni specifici e documentali chiarimenti, da aversi qui per ripetuti e trascritti.

In via di sintesi ribadiamo che il Ferrara, quando fu conosciuto dal dott. Vessia, già lavorava - mercè l'intervento del Giudice (dottor Palmeri) che istruiva il procedimento relativo alle cooperative degli ex detenuti per la preziosa collaborazione prestata da esso Ferrara con le sue dichiarazioni - per un'importante Banca nazionale (sede di Napoli).

Nel corso dell'istruzione sommaria avvocata fu rappresentata al P.G., dal Ferrara e dallo stesso Giudice Istruttore che spesso lo accompagnava, la preoccupazione di esso teste di perdere il lavoro, che già aveva, a causa delle sue dichiarazioni accusatorie nei confronti di noti esponenti di clan camorraistici molto potenti (soprattutto nel ben più grave processo per l'omicidio in persona di Giancarlo Siani).

Il P.G. avrebbe potuto rivolgersi subito alle autorità competenti per chiedere gli interventi di caso, come avveniva per gli altri casi di pentiti collaboratori. Ma, conoscendo la serietà e l'importanza della Banca per la quale il Ferrara lavorava, ritenne prima d'informarsi presso un esponente dell'istituto di credito, da lui conosciuto, circa la posizione del teste.

Gli fu assicurato che il Ferrara lavorava già da molti mesi che rendeva bene e che per lui non v'erano problemi di sorta (il dato è provato per tabulas: v. il documento prodotto in sede di audizione). Ed infatti il detto Ferrara non solo chiese alla Banca e ottenne dalla stessa di continuare a lavorare per l'Ente allorchè ritenne di trasferirsi per un certo periodo di tempo al nord, ma

continua a lavorare tuttora.

Come si vede, dunque, il rilievo mosso al dott. Vessia viene meno per mancanza dell'oggetto, visto che - come si é documentato - il Ferrara non aveva bisogno di "un posto di lavoro" per la semplice quanto perentoria ragione che già lavorava, né v'erano problemi per la continuazione, tuttora perdurante, del lavoro stesso.

Resta ancora una volta l'amarezza per il totale stravolgimento dei fatti che s'è dovuto registrare in questa vicenda e che ha condotto ad elevare nei confronti del dott. Vessia rilievi del tutto inconsistenti.

I2)

Riunione preliminare in America

(3° rogatoria)

A) La c.d. riunione fu preceduta da due avvenimenti, proprio in vista della 3° rogatoria in America.

I) In un colloquio fra il P.G., il G.I. e il col. Paglialunga, il G.I. sottolineò il valore certo e determinante - anche a suo dire - della telefonata intercontinentale avutasi fra la De Biase e J. Castelli subito dopo l'escussione di quest'ultima in America, in cui la prima invitava la seconda a ritrattare, dati i gravissimi pericoli derivanti dall'aver accusato persone del "raket", capaci anche di andare in America e ammazzare le testi. Aggiunse che, sulla base di tale atto, queste ultime non avrebbero potuto attendibilmente ritrattare nulla, dato che da tale atto - secondo l'Istruttore - emergeva univocamente e senza che potessero residuare più dubbio o incertezze che eventuali ritrattazioni erano state già "concordate e predisposte in partenza".

2) Pochi giorni prima della partenza, il G.I. si recò a Roma, insieme al col. Paglialunga, presso l'Ambasciata americana.

La partecipazione del P.G., anche se dal medesimo - come riconosciuto poi dall'Istruttore - indirettamente sollecitata solo per dare un "contributo della sua esperienza giuridica", non fu gradita, tanto da suscitare meraviglia, espressagli successivamente "con

il consueto garbo", del dott. Vessia. Ivi il G.I. si recò, a quanto si apprese, per informazioni circa la possibilità di arresto di un teste in America, con riferimento informale al testo stesso della telefonata suddetta, testo di cui si manifestò poi, in America, edotto il giudice americano.

B) Giunti a New York, non vi fu una riunione. Vi fu un incontro informale. Ad esso parteciparono i componenti della delegazione italiana, il giudice americano e l'agente federale Genovese.

Mentre si discuteva sul programma di svolgimento della rogatoria, il G.I. ritornò sull'argomento della possibilità di arresto in America di un teste falso o reticente, con evidente riferimento a Josephine, a proposito della quale disse che non era credibile che una ragazza di quindici anni potesse aver raccolto la confessione di un omicidio da parte del suo fidanzato che era un uomo molto più grande di lei".

Fu proprio a questo punto (come confermato dal col. Paglialunga, oltre che riconosciuto dallo stesso dott. Palmeri) che il P.G., intervenne. Ritenne, infatti, di dover subito replicare con fermezza. Non si possono ricordare le parole esatte - anche se si può escludere il senso e intento offensivi - a distanza di tanto tempo - sedici mesi al momento della contestazione! - e in ordine ad un episodio non più rilevato). Ma il succo del discorso fu che non si poteva consentire che il giudice esprimesse il suo giudizio sull'attendibilità della teste, prima ancora di averla excussa e davanti a tutti, in

particolare al giudice americano, il quale avrebbe dovuto poi partecipare all'espletamento della rogatoria con l'esame della teste stessa. La situazione, di impostazione, andava subito chiarita, anche perchè il giudice americano si meravigliava sul come potesse¹⁰ sorgere "problemi" dopo che le testi erano state già sentite per ben due volte ed erano pur disponibili ad essere ancora una volta riascoltate ai fini della procedura italiana (conf. col. Paglialunga).

E fu proprio per evitare che si parlasse ulteriormente nel merito in presenza di tutti, che il P.G. chiese anche al G.I. di far allontanare gli altri estranei, in quanto non si poteva continuare a parlare, su tesi delicate e anche opposte, davanti a tanti estranei al merito del processo - Ma il G.I. respinse l'invito.

Il P.G. disse allora che il discorso doveva, per opportunità, ritenersi chiuso in quella sede.

Il discorso fu poi ripreso, la sera stessa, tranquillamente, in separata sede.

n. 13)

Allegazione ai motivi di Appello dei pronunciati della Magistratura di Salerno sull'insussistenza dei fatti denunciati dall'avv. Cerbone

Si contesta al dott. Vessia di "aver allegato ai motivi di appello avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata dal Giudice istruttore la requisitoria del Procuratore Generale di Salerno ed il decreto di archiviazione del giudice istruttore del Tribunale della stessa sede, relativi al procedimento instaurato da denuncia dell'avv. Angelo Cerbone nei suoi confronti".

A nostro avviso il rilievo non ha alcuna consistenza.

In primo luogo, dobbiamo ancora una volta sottolineare che il dott. Vessia, nel processo per l'omicidio Siani, non ha svolto funzioni di giudice, ma funzioni di pubblico ministero. Era cioè una parte, sia pure pubblica, ed in questa veste poteva sicuramente allegare gli atti che riteneva utili alla tesi da lui sostenuta, salva restando la valutazione del Giudicante sulla rilevanza degli atti medesimi.

C'è di più. L'esposto-denuncia dell'avv. Cerbone era stato allegato in copia al processo Siani dal Giudice istruttore Palmeri, che lo aveva considerato memoria difensiva e svolto anche attività istruttoria in merito. Era dunque senz'altro rilevante documentare alla Sezione istruttoria ciò che i giudici competenti avevano statuito in ordine a quei fatti (pervenendo ad accertarne la totale insussistenza), per tutte le implicazioni che ne potevano derivare (a cominciare da quelle relative all'attendibilità dei testimoni).

E poi: si trattava di provvedimenti giurisdizionali depositati prima del deposito non soltanto dei motivi di appello, ma della stessa sentenza impugnata; di provvedimenti che, se non fossero stati allegati dal P.G., sarebbero stati certamente acquisiti d'ufficio dalla Sezione istruttoria che poi ne ha disposto ufficialmente l'acquisizione (v. sentenza); infine di provvedimenti strettamente inerenti

al processo Siani, di cui doveva trattarsi in secondo grado.

La questione potrebbe porsi se si fosse trattato di atti "ictu oculi" non pertinenti. Poichè crediamo che per tabulas sia dimostrato il contrario, siamo anche convinti di poter concludere per la totale infondatezza dei rilievi.

I 1) Intercettazioni telefoniche G.I. Mancuso. Preteso contrasto col P.G. circa contestuali intercettazioni-

Nel corso dell'istruttoria sommaria avocata, vennero sottoposte a controllo alcune utenze telefoniche.

Ad un certo punto, vennero sospese. Si prevede e preannunciò poi (come confermato dal magg. Leso) la ripresa delle intercettazioni stesse. Si formalizzò tale ripresa con apposito decreto.

L'inizio del controllo fu stabilito per il 3 luglio 1987 e il controllo stesso si protrasse fino al 1° settembre (vedi anche dich. col. Paglialunga).

Intanto, il G.I. Mancuso, del locale ufficio Istruzione, chiedeva (richiesta pervenuta successivamente al Gruppo CC. Napoli I) lo stesso controllo, per una delle utenze, con inizio dal giorno 6 luglio 1987 (vedi atto esibito, relazione e dichiarazioni maggiore Leso e colonnello Paglialunga).

Poichè la richiesta del G.I. pervenne, come si è detto, alla Autorità che vi doveva procedere solo successivamente alla richiesta del P.G. e poichè doveva iniziare anche successivamente, l'Autorità interessata (Gruppo Napoli I C.C.), anche per adotte ragioni tecniche che non consentivano il contemporaneo controllo, diede corso alle intercettazioni e pose poi le bobine delle intercettazioni

stesse (pregresse, complessive e continuative) a disposizione del P.G. richiedente, salvo raccordo a trovarsi con l'altro giudice (vedi relazione e dich. magg. Leso).

Tale raccordo venne poi raggiunto, con la richiesta (atto esibito) da parte del G.I. di copia dei verbali delle relative sintesi, richiesta restata soddisfatta (v. relazione cit.).

In definitiva, si ravvisò, come riconosciuto anche dallo stesso G.I., fin da prima dei due provvedimenti, un interesse comune delle due Autorità Giudiziarie e nessun contrasto tra esse sorse sulla opportunità rispettiva e sulla concretizzazione poi delle intercettazioni; vi fu solo una necessità, appunto, di accordo tra le Autorità stesse, una volta effettuate - con un solo controllo - le intercettazioni sulla stessa linea; difficoltà poi superata, senza opposizione e con piena soddisfazione, con la richiesta (che costituiva il binario debito ex art. 165 bis c.p.p.) delle copie dei risultati già acquisiti - per i motivi suindicati - dal P.G..

n. 15)

"Fermo" del Giudice Sbrizzi:
preteso, mancato intervento del P.G.

Sullo spiacevole episodio occorso al collega dott. Salvatore Sbrizzi ha fatto luce l'indagine di codesta Commissione.

Ci richiamiamo alle deposizioni dello stesso collega Sbrizzi e del tenente della Guardia di Finanza Ravesi (che operò nella circostanza).

Il dott. Vessia fu informato dell'accaduto - verificatosi sotto casa sua (ove vi è servizio di sicurezza) per sosta vietata e ritenuta mancata identificazione - soltanto a tarda sera, quando il dott. Sbrizzi già si trovava nella caserma (un posto peraltro ben lontano). Disse subito, rispondendo per telefono, che fosse lasciato libero, avvenuta l'identificazione; ma gli venne risposto che il dott. Sbrizzi non intendeva andar via se non fosse stato redatto prima il verbale con l'intervento del Sostituto di turno della Procura della Repubblica, intervento poi avutosi a mezzo del dott. Armando Lancuba, subito chiamato.

Il rilievo^{si} è quindi palesato privo di ogni fondamento.

n. 16)

Colloquio del P.G. con l'avv. S. Pastore

Indicazione di conseguenze delle "false accuse"

Il dott. Vessia avrebbe affermato, nel corso di un colloquio con l'avv. Sergio Pastore, a proposito della propria vicenda: "una volta risolto il caso al C.S.M., qualcuno pagherà".

Per vero il dott. Vessia non ricorda di aver pronunciato tali parole, ma non intende nemmeno escluderlo. E' possibile. L'avv. Pastore - che evidentemente conserva miglior ricordo dell'episodio - nella sua audizione ha però decisamente escluso che il dott. Vessia intendesse riferirsi a magistrati, e questo ci basta. La Commissione vorrà considerare che il dott. Vessia si è visto esposto ad accuse rivelatesi false e calunniose (basta ricordare la denuncia dell'avv. Cerbone e taluni comportamenti di costui). Che egli - in un colloquio privato con un avvocato (ex magistrato) col quale da anni coltiva rapporti di buona conoscenza - possa aver palesato l'intenzione, quando le circostanze lo consentiranno, di avviare un'azione risarcitoria per le diffamazioni di cui è stato vittima, ci sembra dato non soltanto assolutamente irrilevante in una procedura ex art. 2, ma interamente compreso nel diritto di agire in giudizio, costituzionalmente garantito a tutti i cittadini.

Concludiamo quindi per la totale infondatezza anche di questo addebito.

CONCLUSIONI

La disamina sin qui condotta - sommaria per mancanza di tempo (ma ribadiamo il richiamo a tutte le nostre audizioni) - ci ha consentito di dimostrare che tutti i rilievi mossi al Dott. Vessia sono privi di consistenza in fatto.

E' così compiuto il primo accertamento domandato a codesta on. Commissione, accertamento dirimente perchè sgombra definitivamente il campo da ogni questione.

Prima di giungere alla fine di questo scritto, però, abbiamo il dovere di soffermarci brevemente anche sul secondo profilo accennato in premessa, concernente il vaglio dell'idoneità dei rilievi mossi a determinare, nella sede giudiziaria considerata, una situazione d'incompatibilità tale da escludere che il magistrato possa amministrare giustizia nelle condizioni di credibilità richieste dal prestigio dell'ordine giudiziario.

Ci sembra evidente che, nel quadro dell'art. 2 R.D. Lg. n.511/1946 (per la parte che qui interessa), un problema di prestigio si pone seriamente nel rapporto tra magistrato e comunità dei cittadini che abitano nella sede di esercizio delle funzioni giudiziarie. Si deve cioè procedere ad una valutazione globale della personalità del soggetto e della situazione in cui opera: il che, del resto, è sottolineato dal concetto stesso d'incompatibilità (ambientale o funzionale), che non è riferibile a singoli momenti di contrasto ben circoscritti soggettivamente e oggettivamente, ma richiede appunto che si realizzi una impossibilità di coesistenza tra magistrato e sede in cui opera.

Orbene, basta la sola enunciazione di tali principi per convincersi che, nella fattispecie, mancano totalmente gli estremi per far luogo all'applicazione dell'art.2 -

Si è trattato di un singolo processo peraltro ancora pendente (tra le migliaia che ogni anno passano per la Procura Generale). In esso la Procura generale ha sostenuto l'accusa, cioè un ruolo che

nella coscienza della gente, è correlato ad una posizione di parte (sia pure pubblica), che ben può non trovare conforto nella decisione del giudice (è esperienza quotidiana). Al dott. Vessia non è mai venuta meno la stima di quanti lo circondano, e lo stesso dott. Palmeri gliene dà atto nell'esordio della sua audizione. Perfino durante lo svolgimento dell'istruzione formale, quando più attuale era il contrasto di valutazioni sul processo tra l'ufficio requirente e quello giudicante, mai si sono registrate difficoltà nei rapporti tra uffici, come bene pone in luce il Primo Presidente della Corte di appello dott. Giuseppe Persico (v. la sua audizione).

Abbiamo trattato prima della posizione degli Avvocati, e dimostrato che, a parte la ricordata iniziativa di una ristretta minoranza (male informata sulle vicende del processo), mai è venuta meno la stima del Foro verso il dott. Vessia, come le attestazioni del Sindacato Foronso, del Presidente Nazionale dell'Unione Camere Penali, del Presidente dell'altra Camera Penale regionale, di tanti illustri Avvocati concludono.

E allora, dove sarebbe la presunta incompatibilità? Se si dovesse affermare il principio che, in relazione ad un singolo processo, è possibile che qualcuno lanci accuse false o strumentali (magari riprese da qualche organo di stampa) a carico di un magistrato, per poi sostenere (anche al di là di pronunce penali già intervenute) che costui non può più rimanere nelle funzioni e nella sede che ricopro, avremmo costruito il grimaldello per scardinare non solo e non tanto il principio d'immovibilità (che è un valore strumentale), ma la stessa indipendenza della giurisdizione. Siamo sicuri che il C.S.M., garante di tale indipendenza, saprà scongiurare un simile rischio.

P. Q. V.

concludiamo per l'archiviazione degli atti.

dott. Aldo Vessia

dott. Alessandro Criscuolo

A P P E N D I C E

79

PROSPETTO CRONOLOGICO

- 23.9.1985 - Omicidio del giornalista Siani.

• - Settembre 1985 - settembre 1986

Procedimento in istruttoria sommaria presso la Procura della Repubblica di Napoli.

Arresto e scarcerazione di Alfonso Agnello (sott. P5)

Indagini senza esito, su vario piste.

- Settembre 1986. Rifiuto dell'offerta di indagini congiunte P.R. - P.G.

Avocazione da parte della Procura Generale.

(Delegato il sost. Rigillo)

- Novembre 1986 - Riunioni con P.S. e C.C. - Prime indagini

(Dal dicembre 1986, delegato il sost. Bochiechio)

- Aprile 1987 - Indagini C.C. in America. Rapporto giudiziario.

- 25 Maggio 1987 - Esplosione colpo di arma da fuoco contro il vetro dello studio del P.G. in Castelcapuano.

Processo a Saperno.

- 20-22 Luglio 1987 - 1° Rogatoria in America

• - 13-15 Ottobre 1987 - 2° Rogatoria in America

• - 20 Ottobre 1987 - Mandati di cattura

(contro Rubolino, Calcavecchia e Giuliano)

- 2 Novembre 1987 - Formalizzazione del processo

(Titolare dell'inchiesta: cons. Farina-

Delegato per singoli atti: G.I. Palmeri

- 8 Novembre - primi di Dicembre 1987

Indagini su altra pista: casa-squillo di via Palizzi -

- 8-10 Dicembre 1987. 3^o Rogatoria in America

- Gennaio - Marzo 1988 - Ulteriori esami istruttori -

- Aprile 1988 - Scarcerazione imputati Giuliano e Calcavecchia -

- II Aprile 1988 - Diniego scarcerazione imp. Rubolino

(istanza avv. Corbone)

- 14-15 Aprile 1988 - Denuncia avv. Corbone contro P.G..

Copia al C.S.K. - Riserva successiva del Cons.
all'esito degli eventuali accertamenti della
A.G. di Salerno.

- 16 Aprile 1988 - Intervista avv. Corbone al "Giornale di Napoli"

("non avrei presentato la denuncia se il P.G.
avesse formulato parere favorevole")

- Aprile - Giugno 1988 - Rapporti avv. Corbone a varie Autorità

(Capo dello Stato - Ministro G. e G. -
C.S.K. - Cons. Ordine Avv.Na, ecc.)

- Giugno 1988 - Rinuncia al mandato da parte dell'avv. Corbone

- Giugno 1988 - Chiusura dell'istruttoria formale - Atti al P.G.

- 8 Luglio 1988 - Requisitoria definitiva del P.G. -

- Luglio 1988 - Riapertura dell'istruttoria da parte del G.I.

(per interrogatorio imp. Rubolino, su sua richiesta,
dopo rifiuto precedente per 3 volte)

- Fine Luglio - Settembre 1988 - Interrogatorio imputato Rubolino.
Altri atti istruttori.
- Fine settembre 1988 - Nuova chiusura dell'istruttoria. Atti al P.G.
- 10 Ottobre 1988 - Pubblicazione librè avv. Cerbone
(*"Tecniche per un massacro": silenzio sulle denunce, o altro*)
- 18 Ottobre 1988 - Lettera aperta (sul silenzio!) da parte della Camera Penale al P.G. Napoli a F.M. Napoli (anche al C.S.M.) per articolo sen. Imposimato e libro Cerbone.
- 24-25 Ottobre 1988 - Richiesta di audizione da parte del P.G. al C.S.M. e Ministro G. o G.
- 25 Ottobre 1988 - : Deliberato Cons. Ordine Avv. Na.
(comm. il 27.10.1988) (su "riserbo" in ordine ad articoli di stampa e libro avv. Cerbone)
- 25 Ottobre 1988 - Requisitoria ultima P.G. nel processo per l'omicidio Siani.
- 25 Ottobre 1988 - Denuncia S.P.G. nei confronti dell'avv. Cerbone per calunnia e altro. Processo a Salerno - Altro a Napoli.
- 26 Ottobre 1988 - Audizione del P.G. da parte del C.S.E.
- 15 Novembre 1988 - Requisitoria del P.G. di Salerno per archiviazione denuncia avv. Cerbone contro P.G.
- 1° e 12 Dicembre 1988 - Interventi dell'avv. Cerbone in Castelcapuano contro il P.G.

- 18 dicembre 1988 - Decreto di archiviazione del G.I. di Salerno in ordine alla denuncia dell'avv. Cerbone.
- 22 dicembre 1988 - Sentenza-ordinanza del G.I. Palmeri
- 27 Dicembre 1988 - Dichiarazione di appello del P.G.
- 15 gennaio 1989 - Inaugurazione anno giudiziario. Oltraggio dell'avv. Cerbone nei confronti del P.G.
- 16 Gennaio 1989 - Deposito dei motivi di appello da parte del P.G.
- 18 Gennaio 1989 - Deliberato del Direttivo Camera Penale (in cui vi sono difensori degli imputati), offerto a firme esterne.
- 30 Gennaio 1989 - Disconoscimento pubblico della sottoscrizione e succ. (definita "carpita", con conseguente firma da parte di altri avvocati) da parte del Prof. Fansini, Presidente della Unione delle Camere Penali Italiane -
 Dimissioni del Prof. Fansini dalla Camera Penale di Napoli -
 Rifiuto di sottoscrizione da parte di illustri avvocati e docenti (avv. Reale, decano dei penalisti, prof. Carlo Massa, avv. Ettore Stravino, avv. Angelo Caporale, tutti i penalisti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ecc.).
- Febbraio 1989 - Audizione della Camera Penale da parte del C.S.M.

- 13 marzo 1989 - Audizione volontaria del P.G. da parte del C.S.M.
Provista conclusione dell'indagine preliminare.
- Marzo 1989 - Richiesta cons. Farina per audizione da parte del C.S.M.
(falso presupposto di accuse genericamente e dubitativamente indicate da un giornale come formulate dal P.G., sentito dal C.S.M. su varie vicende, al Consiglio stesso: v. articolo su "Il Mattino").
Audizione cons. Farina
- Aprile 1989 - Avviso di garanzia al P.G.
Audizione immediata chiesta e ottenuta da quest'ultimo.
Istruttoria.
- Maggio 1989 - Nuove audizioni del P.G., su sua richiesta.
- Giugno-luglio 1989 - Nuove audizioni
- 7-19 luglio 1989 - Sentenza della Sezione Istruttoria presso la Corte di Appello di Napoli.
- Luglio 1989 - Dichiarazione di ricorso per cassazione.
- Settembre 1989 - Presentazione dei motivi di ricorso.
- Settembre 1989 - Deposito degli atti della procedura C.S.M..
Nota conclusiva del P.G.

I N D I C E

I N D I C E

- PREMESSA

I Lo strumento normativo (art.2, 2° comma, R.D. Lg
31 maggio 1946 n.511, ultima parte).....pag. 1

II Pubblica accusa da parte del P.G. - Espletamen-
to dei rispettivi ruoli del P.G. e del G.I.....pag. 2

III Rilievi del C.S.M. centrati sull'attività
del P.G. nell'ambito del processo Siani -
Giurisdizione e merito.....pag. 4

IV L'intervento della Camera penale di Napoli....pag. 6

V L'operato del P.G. nel processo Siani.....pag. 12

VI Notazioni generali sulle audizioni del
Consigliere Istruttore e del Giudice
Istruttore..... pag. 14

- PREMESSA ai singoli rilievi.....pag. 22

SINGOLI RILIEVI

n. 1 - Comunicazione Giudiziaria
nell'istruttoria sommaria avvocata.....pag. 23

- n. 2 Correzione verbali americani (1° Rogatoria);.pag. 24

- n.3 C.d. Episodio del bar in America.....pag. 27

- n. 4 Esempi dei testi e metodi relativi.....pag. 37
- n. 5 "Promessa" di un posto di lavoro a Palmieri.....pag. 41
- n. 6 Ritardata trasmissione al G.I. del verbale
di un esame del teste Mona.....pag. 42
- n. 7 "Condizionamento" del G.I. da parte del P.G.
in ordine alla linea di indagine istruttoria.....pag. 43
- n. 8 "Diffida" ad organi di Polizia giudiziaria
per l'ulteriore collaborazione col G.I.....pag. 50
- n.9 "Mancato" intervento in ordine al trasferimento
di Ufficiali di P.G. nel corso dell'istruttoria
formale.....pag. 52
- n. 10 "Richiamo" da parte del P.G. del teste
Ferrara.....pag 56
- n. 11 Interessamento per un "posto di lavoro"
al teste Ferrara.....pag.58
- n. 12 Riunione preliminare in America
(terza rogatoria).....pag. 60
- n. 13 Allegazione ai motivi di appello dei
pronunciati dei Magistrati di Salerno
sulla denuncia dell'avv. Carbone.....pag. 63
- n. 14 Intercettazioni del G.I. Mancuso e
contestuali intercettazioni del P.G.....pag. 65

- n. 15 "Fermo" del Giudice Sbrizzi e
"mancato intervento" del P.G.....pag. 67
- n. 16 Colloquio del P.G. con l'avv. Pastore
circa conseguenze delle "false accuse".....pag. 68
- n. 17 Conclusioni.....pag. 69

APPENDICE - Prospetto cronologico



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA PRESIDENZA

N. 8113 di Prot.

Roma, 23.01.1991

Risposta a nota del

N. Alleg.

STAMPERIA REALE DI ROMA

OGGETTO: VESSIA dott. Aldo, Presidente di Sezione della Corte di Cassazione.

Istanza conferimento Ufficio direttivo superiore.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

R O M A

Trasmetto l'acclusa documentata istanza con la quale il dott. Aldo VESSIA chiede il conferimento dell'Ufficio di Presidente della Corte d'Appello di Napoli.

Il dott. Aldo VESSIA, che ha svolto dal 22.2.1989 le funzioni di Presidente di Sezione di questa Corte ed è attualmente Presidente Titolare della Sesta Sezione Penale, si è fatto apprezzare per le sue doti di eccezionale professionalità, profonda e vasta preparazione, grande capacità organizzativa, signorilità e tatto nei rapporti con gli altri magistrati e con il personale, doti che del resto erano in gran parte ben note ai colleghi di questa Corte, che hanno conosciuto le capacità del dott. Aldo VESSIA anche in tempi meno recenti - allorchè egli ha svolto nella Corte stessa funzioni di Consigliere. Tali doti, che egli ha affinate nell'esercizio delle sue funzioni di presidente, lo rendono - mi sembra - particolarmente qualificato per il conferimento dell'Ufficio richiesto.

IL PRIMO PRESIDENTE
(Antonio Brancaccio)



[12/1/88 e 13/89 R.G.] 89

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO
SALERNO

IL P. G.

In data 25/10/1988, il dott. Roberto Bochicchio Sost. Proc. Gen. presso la Corte di Appello di Napoli sporgeva denuncia per calunnia reale ed altri reati eventualmente ravvisabili nei confronti dell'avv. Angelo Cerbone, autore del libro "tecniche per un massacro", in ordine a un preteso falso nell'assunzione di una prova testimoniale, raccolta per rogatoria negli stati Uniti, verbale di prova pubblicato nelle prime pagine di detto libro, dopo che era stata eliminata la frase " con la partecipazione di Louis J Freeh CHIEF ORGANIZED CRIME SECTION - U.S. ATTORNEY - SO DISTRICT NY. ".

La denuncia veniva trasmessa direttamente al Procuratore della Repubblica di Salerno.

In data 14/1/1989, l'avv. Angelo Cerbone presentava denuncia al Procuratore della Repubblica di Napoli, lamentando che gli inquirenti (il dr. Aldo Vessia, all'epoca Procuratore Generale presso la corte di Appello di Napoli e il dr. Roberto Bochicchio, Sost. Proc. Gen. presso la stessa Corte) avevano escusso i testi, senza la presenza dei giudici americani, contrariamente a quanto emergeva dai verbali.

Il Procuratore della Repubblica di Napoli rimetteva la denuncia dell'avv. Cerbone al Procuratore della Repubblica di Salerno ex art. 41 bis c.p.p. abrogato

I due procedimenti venivano avvocati e successivamente riuniti con provvedimento dell'8/2/1989 per connessione soggettiva ed oggettiva.

In data 16/2/1989, l'avv. Angelo Cerbone, sentito come indiziato del delitto di calunnia da questo Sost. Proc. Generale am

SOSTITUITO PROCURATORE GENERALE
(Dott. Vincenzo Verdosa)



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
P R E S S O L A C O R T E D I A P P E L L O
S A L E R N O

I L P . G .

- 2 -

metteva di aver proceduto alla "scolorinatura" della frase "con la partecipazione .. di Louis J Freeh", essendo convinto che tale parte del verbale era stata aggiunta, dopo la compilazione dello stesso, sicchè i magistrati ciò facendo si erano resi responsabili del delitto di falso.

Il dr. Aldo Vessia veniva informato della denuncia a suo carico; veniva pure informato il dr. Roberto Bochicchio, che veniva reiteratamente escusso.

In data 21/10/1989 il detto dr. Bochicchio veniva ancora sentito con l'assistenza del suo difensore di fiducia, avv. Battaglia Antonio del foro di Napoli, e l'interrogatorio veniva depositato.

Il dott. Bochicchio chiariva che, a seguito di autorizzazione telefonica dell'autorità giudiziaria americana, aveva proceduto alla escussione di Josephine Castelli e degli altri testi.

Assunte le deposizioni e prima della sottoscrizione delle medesime, resosi conto della impossibilità di ottenere la costante presenza del giudice americano Louis J Freeh, aveva ritenuto opportuno, prima che il verbale venisse sottoscritto, di correggere le espressioni " con la presenza " in quella " con la partecipazione ", intendendo con ciò dare atto che il magistrato americano, pur non essendo stato presente, era stato reso edotto di quanto verbalizzato.

I verbali erano stati letti e tradotti al magistrato americano e, quindi, sottoscritti; di qui la piena validità, anche sul piano formale degli atti raccolti.

Quest'organo inquirente provvedeva poi ad escutere testi, acquisire documentazione e richiedere una rogatoria all'autorità

R. SOSTITUTO P R O C U R A T O R E G E N E R A L E
Dott. Vincenzo Veronesi



96
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO
SALERNO

IL P. G.

- 3 -

giudiziaria americana.

Si premette che il procedimento " de quo " prosegue con l'applicazione delle norme processuali anteriormente vigenti a mente degli artt. 241 e 242 norme transitorie di cui al Dec.Lgv. 1989/271.

Invero il dr. Roberto Bochicchio, indiziato di reato, è stato ampiamente sentito sul fatto in data 21/10/1989, con l'assistenza del suo difensore di fiducia.

L'interrogatorio è stato poi regolarmente depositato.

Si è così realizzata la condizione di cui alla lett. a) dell'art. 242 Dec. n.271.

I procedimenti nei confronti dell'avv. Cerbone e quello nei confronti dei magistrati Vessia e Bochicchio sono stati riuniti con provvedimento in data 8/2/1989, per cui si è realizzata anche l'altra condizione richiesta dalla lettera c) dell'art. 242 citato.

Il dott. Bochicchio ha sempre sostenuto che il giudice americano, se non fu costantemente presente all'assunzione della deposizione, allo stesso venne peraltro letto e tradotto il verbale e che la correzione " partecipazione " e non " presenza " venne apportata - prima della sottoscrizione - proprio per sottolineare l'effettivo ruolo dell'autorità giudiziaria americana nella raccolta della prova.

Tale assunto ha trovato un oggettivo controllo sia nella dichiarazione del Tenente Colonnello dei Carabinieri Paglialunga Rocco, che ebbe ad assistere il dr. Bochicchio, sia soprattutto nella risposta dei giudici americani alla specifica richiesta

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE
(Dott. Vincenzo Verdosa)



92
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
P R E S S O L A C O R T E D I A P P E L L O
SALERNO

IL P. G.

- 4 -

di quest'organo inquirente.

Il dr. Louis J Freeh, in data 22/2/1990, con dichiarazione giurata, trasmessa per rogatoria, a norma del trattato di mutua assistenza giudiziaria, ha riconosciuto al punto cinque che i Vice - Procuratori degli Stati Uniti ebbero a presenziare all'assunzione delle deposizioni.

La correzione del Termine " presenza " in quello di partecipazione, riproduce così fedelmente quanto realmente accaduto, per cui nessun delitto di falso è stato commesso.

Uguualmente va rilevato che non è addebitabile all'avv. Cerbone, per la riproduzione nel libro del testo del verbale con la eliminazione artificiosa della frase, il delitto di calunia indiretta o reale.

Il detto avvocato aveva ritenuto in perfetta buona fede per il modo in cui era stata inserita nel corpo dei verbali la correzione delle frase " con la partecipazione " in luogo di quella " con la presenza " che si trattasse di una manipolazione successiva alla redazione e sottoscrizione dei verbali stessi.

L'esponente nel libro " tecniche per un massacro " aveva così voluto evidenziare l'artificiosa interpolazione, mentre la correzione - per ammissione degli stessi giudici americani - riproduceva fedelmente l'assunzione della prova raccolta.

P. T. M.

Visti gli artt.74 c.p.p. abrogato e 241 - 242 - Dec. Lgv. 1989/271 chiede che il Giudice Istruttore in sede voglia pronunciare decreto di impromovibilità dell'azione penale sia

Il Sostituto Procuratore Generale
Dott. Vincenzo Verdura
1001
1002



381 93

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO
SALERNO

IL P. G.

- 5 -

in ordine al fatto attribuito ai dottori Roberto Bochicchio e Aldo Vessia sia in ordine a quello attribuito all'avv. Angelo Cerbone.

Salerno 9/4/1990

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE

- dr. Vincenzo VERDEROSA -

Vincenzo Verderosa

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
 (Dott. *Carlo Ranieri*)

Carlo Ranieri

TRIBUNALE DI SALERNO UFFICIO ISTRUZIONE PENALE Depositato in Cancelleria II
12 APR. 1990
IL CANCELLIERE <i>[Signature]</i>

Il G. I.

letta la requisitoria che precede;
 visto l'art. 74 C.P.P.
 dispone in conformità.

Salerno, 24.4.90

Il Cancelliere

Il Giudice Istruttore

[Signature]

Il Giudice Istruttore
 (Dr. Luigi Apicella)

TRIBUNALE DI SALERNO UFFICIO ISTRUZIONE PENALE Depositato in Cancelleria II
24 APR. 1990
IL CANCELLIERE <i>[Signature]</i>



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SALERNO

UFFICIO ISTRUZIONE

N.1998/88(C) G.I.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

N.52/88(C)P.G.Salerno

Letti gli atti;

Vista la richiesta di archiviazione del Procuratore Generale della Repubblica in Sede;

R I T E N U T O

In data 14 aprile 1988 l'Avv. Angelo CERBONE, difensore di RUBOLINO Giorgio - imputato dell'omicidio del giornalista Giancarlo SIANI - presentava alla Procura della Repubblica di Napoli un esposto - denuncia contro il Dr. Aldo VESSIA - Procuratore Generale presso la Corte di Appello di detta città, nel quale lamentava una serie di irregolarità e vari reati che sarebbero stati - a suo dire - commessi nel corso dell'istruttoria.

In particolare denunciava l'esponente:

- a) una sistematica e pilotata fuga di notizie, tale da integrare il reato di rivelazione continuata di segreti di ufficio;
- b) falsi in atto pubblico;
- c) omissione continuata di atti di ufficio;
- d) subornazione di testi e violenza privata;
- e) tentativo di frode processuale;
- f) messaggi del Dr. Vessia al Rubolino tramite ufficiali dei Carabinieri, il Direttore della Casa Circondariale di Carinola, gli stessi legali dell'imputato, per avere un aiuto nella soluzione del caso Siani.

L'esposto-denuncia veniva trasmesso ex art.41 bis C.P.P. - alla Procura della Repubblica di Salerno e, in data 11 maggio 1988, avvocato dalla Procura Generale della Repubblica in Sede.

IL GIUDICE ISTRUTTORE
Senato della Repubblica - Archivio Storico
(Dr. Enrico ...)



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SALERNO
UFFICIO ISTRUZIONE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

- - 2 -

Con rapporti datati rispettivamente 21 maggio 1988 e 9 giugno 1988, il Dr. Roberto Bochicchio, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, denunciava al Procuratore della Repubblica di Salerno, competente ex art. 41 bis C.P.P., Castelli Pandora, Alessandro Palmieri e Tatafiore Stefano per falsa testimonianza e calunnia.

Dette denunce venivano trasmesse dal Procuratore della Repubblica alla Procura Generale, che disponeva la riunione - previa avocazione - per connessione del procedimento con quello relativo all'esposto dell'Avv. Cerbone.

A seguito di ciò venivano richieste ai sensi dell'art. 165 bis C.P.P. ed aquisite copie degli atti utili ai fini del decidere.

Occorre premettere - come già evidenziato nella requisitoria della Procura Generale della Repubblica - che la vicenda in esame corre su una stretta linea di confine rispetto a quella di più ampia portata di esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria napoletana. Per cui la presente indagine va compiuta con vigile attenzione onde evitare pericolosi sconfinamenti e limitata al minimo indispensabile per la chiarificazione dei soli episodi e comportamenti evidenziati negli esposti - denunce del presente procedimento.

In ordine all'esposto dell'Avv. Cerbone, va subito detto che nessuno degli addebiti mossi agli inquirenti napoletani - Procuratore Generale Dr. Aldo Vessia e Sostituto Procuratore Generale Dr. Roberto Bochicchio - trova



96

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SALERNO
UFFICIO ISTRUZIONE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

- 3 -

sussistenza.

Si evidenzia, al contrario, una manovra posta in esse-
re da alcuni importanti testi, escussi nel procedimento
penale per l'uccisione del giornalista Siani, tesa a "giu-
stificare" e rendere credibili le successive ritrattazio-
ni di rilevanti affermazioni precedenti per lo sviluppo
delle indagini e l'accertamento della verità (significati-
ve in tal senso sono alcune telefonate trascritte in atti).

Non sussiste la presunta rivelazione di segreti di uf-
ficio. L'omicidio del giornalista Giancarlo Siani ha in-
teressato in maniera enorme l'opinione pubblica ed è, quin-
di di tutta evidenza la vigile attenzione della stampa lo-
cale colpita direttamente con la morte del cronista.

Nel caso di specie, come già rilevato dal Procuratore
Generale in sede, vi è una impossibilità oggettiva di in-
dividuare le fonti delle notizie, comparse sulla stampa
e in un libro ("Morte di un cronista" di Giuseppe Calise),
perchè verrebbe ignorata una lealtà ambientale e le mil-
le sorgenti a cui possono attingere i giornalisti.

Nel caso di specie tale impossibilità di indagine appa-
re ancora più evidente solo se si consideri che i giornali
sti hanno avuto contatti diretti con testimoni della vicen-
da.

L'accusa dell'Avv. Carbone è, pertanto, destituita di
ogni fondamento non essendovi alcuna prova che possa in-
dividuare negli inquirenti i divulgatori delle notizie
segrete.

IL GIUDICE ISTRUTTORE
(Dr. Enrico Merlini)



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SALERNO
UFFICIO ISTRUZIONE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

- 4 -

Sulle assunte omissioni di atti di ufficio va osservato: l'esponente si duole che non si sia proceduto per calunnia nei confronti di due giornalisti per un'indagine privata dagli stessi condotta. Costoro avevano mostrato una foto di Rubolino Giorgio al garagista Mona Giovanni, invitandolo a riconoscere nella persona fotografata uno degli autori dell'omicidio. Se tale è la situazione di fatto, certamente non sussiste il delitto di calunnia, che, se non esige una denuncia in senso formale, richiede, pur sempre, che la falsa incolpazione di reato si espliciti con qualsiasi dichiarazione resa all'Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne. In definitiva si è trattato sostanzialmente di una inchiesta giornalistica portata avanti da un cronista, il quale aveva avuto delle notizie confidenziali ed intendeva controllarle, controllo che ebbe risultati negativi.

Inoltre l'Avv. Carbone ha lamentato l'omesso esercizio dell'azione penale nei confronti del Capitano del Carabinieri Mottola, a suo dire, responsabile di sequestro di persona ed altro a seguito della denuncia presentata dall'Avv. Giosy Campanino.

Le accuse di quest'ultimo sono state esaminate a suo tempo dalla Procura Generale di Napoli che ebbe a richiedere l'archiviazione, richiesta accolta dal competente Giudice Istruttore.

L'aver poi omesso di estendere anche al camorrista

IL GIUDICE ISTRUTTORE

(Dr. Enrico Merlino)

8



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SALERNO
UFFICIO ISTRUZIONE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

- 5 -

Gionta le imputazioni contestate a Ciro Giuliano, con ordine di cattura, si spiega evidentemente con il difetto dei sufficienti (oggi gravi) indizi di colpevolezza nei suoi riguardi.

Sull'assunto tentativo di frode processuale lamentato dall'esponente secondo cui gli inquirenti avrebbero tentato di far identificare da parte del garagista Mona Giovanni nel Rubolino il giovane che ebbe a minacciarlo con la pistola, l'ipotesi è del tutto insussistente, in quanto si è trattato di un atto di ricognizione personale che si è svolto nel pieno rispetto delle norme di rito. Il Mona riconosceva nel Rubolino la persona mostrata gli in foto dal giornalista ed escludeva che il Rubolino fosse colui che l'aveva minacciato con la pistola.

Sui pretesi "messaggi" inviati dal Dr. Vessia al Rubolino tramite qualificati pubblici ufficiali (Cap. Sementa e Direttore Casa Circondariale di Carinola) e gli stessi suoi legali, per avere un aiuto alla soluzione del caso Siani, previa ricompensa con la cancellazione dell'imputazione di tentata induzione aggravata della prostituzione dall'ordine di cattura, non v'è chi non veda come ciò fosse tecnicamente e giuridicamente impossibile.

Evidentemente, se rivolte, si è trattato di sollecitazioni per una collaborazione alla ricerca della verità, che sarebbe stata valutata alla luce dei parametri fissati dall'art. 133 C.P., tra i quali vi è certamente il leale comportamento processuale.

IL GIUDICE ISTRUTTORE
(Dr. Enrico Merlino)



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SALERNO
UFFICIO ISTRUZIONE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Nessun falso in atto pubblico risulta commesso dal
 Dr. Roberto Bochicchio - Sostituto Procuratore Generale --
 in sede di interrogatorio del Rubolino in data 23 otto-
 bre 1987, dove risulta contestata la esistenza di pluri-
 me fonti testimoniali che indicavano l'imputato come
 conoscente del Siani e come presente in Piazza Leonardo
 nell'ora del delitto. Agli atti erano state consacrate
 già le dichiarazioni reiterate delle sorelle Josephine
 e Pandora Castelli raccolte negli Stati Uniti tra il 20
 ed il 22 luglio 1987 e dal 13 al 15 ottobre successivo;
 di Sandro Palmieri, il 21 e 22 ottobre 1987 e, nello
 stesso arco di tempo, di De Biase Luisa.

Altra accusa avanzata contro il Dr. Vessia è quella
 di aver subornato il teste Palmieri. In una conversazio-
 ne telefonica registrata tra De Biase Luisa e l'Avv. Cer-
 bone, la donna avrebbe narrato che il Dr. Vessia promise
 anche un posto al nipote. Tale circostanza, però, non
 sarà mai riferita dalla donna né dal diretto interessato
 nel corso delle loro deposizioni. Ma anche a voler rico-
 noscere accenti di verità alla De Biase, nella confiden-
 za telefonica, non si sarebbero comunque perfezionati
 gli elementi costitutivi del delitto di subornazione.

Come rilevato nella requisitoria in atti, sul piano
 squisitamente teorico, nel caso di specie potrebbe ricor-
 rere l'ipotesi indicata dal capoverso della norma ("la
 stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la
 promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa").



100

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SALERNO
UFFICIO ISTRUZIONE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

- 7 -

Di tale ipotesi, nel nostro caso, difetta un presupposto, l'accettazione della promessa o dell'offerta e soprattutto il nesso di causalità tra tale accettazione e la manifestazione del vero. La De Biase, nella conversazione telefonica, parla di una promessa del posto da parte del Dr. Vessia, ma non aggiunge che tale promessa venne accettata dal nipote.

Ma vi è una circostanza obiettiva insuperabile che esclude non solo la collaborazione del teste per aver accettato generose offerte, ma che addirittura appare incompatibile con le offerte stesse. Il Palmieri si mantenne su posizioni assolutamente negative, anche per un notevole intervallo di tempo, così da indurre gli organi inquirenti ad ordinarne l'arresto provvisorio. Il giorno dopo il Palmieri rendeva deposizione con la quale ammetteva le circostanze che gli erano contestate. Orbene è evidente che l'originario atteggiamento negativo sia stato abbandonato dal Palmieri non per presunte blande o promesse, ma a seguito di precise contestazioni e di un provvedimento restrittivo.

In ultimo sono assolutamente insussistenti le accuse di presunte intimidazioni che sarebbero state poste in essere dagli inquirenti nei confronti di vari testi onde costringerli a convalidare le tesi accusatorie.

I competenti Giudici di merito valuteranno tali deposizioni e le successive eventuali ritrattazioni anche parziali.

IL GIUDICE ISTRUTTORE
(Dr. Enrico Mercuri)

101



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SALERNO
UFFICIO ISTRUZIONE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

- 8 -

Quel che preme evidenziare in questa sede è che tra-
spare dall'atteggiamento di alcuni testi un tentativo
di accreditare delle valide giustificazioni a ritratta-
zioni di compromittenti dichiarazioni rese.

E' diffuso convincimento dell'opinione pubblica - a
torto o a ragione - (l'indagine relativa è di esclusiva
competenza dei Giudici napoletani) che l'omicidio del
giornalista Siani sia un omicidio di camorra, per cui
è comprensibile il timore e la preoccupazione di testi-
moni che hanno reso dichiarazioni rilevanti in un così
grave fatto di sangue che potrebbe coinvolgere esponen-
ti di spicco del crimine organizzato. Preoccupazioni
queste che traspaiono in modo evidente nelle conversa-
zioni telefoniche intercontinentali intervenute tra
Luisa De Biase, Antonio Palmieri e Josephine Castelli,
mentre quest'ultima era già negli Stati Uniti, alcune
delle quali intercettate dall'Ufficio precedente, altre
registrate proprio dalla De Biase e dalla stessa prodot-
te.

In conclusione sono del tutto insussistenti le accu-
se mosse ai Magistrati inquirenti di Napoli, per cui
va disposta l'archiviazione degli atti.

Infine le accuse di Pandora Castelli, del marito Tata-
fiore e di Palmieri Alessandro, così come ritenuto dal
P.G., non integrano gli estremi del delitto di calunnia
ma vanno intese come doglianze contro una pretesa non
ortodossa tecnica di indagine.

IL GIUDICE ISTRUTTORE
(Dr. Enrico Merello)

152

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SALERNO

UFFICIO ISTRUZIONE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

- 9 -

Gli atti vanno restituiti alla Procura Generale in Sede per l'ulteriore prosieguo.

P. Q. M.

In conformità delle richieste del Procuratore Generale di Salerno

D I C H I A R A

l'impromovibilità dell'azione penale, ordinando l'archiviazione degli atti.

D I S P O N E

restituirsi gli stessi alla Procura Generale in Sede per l'ulteriore prosieguo.

Salerno, 15 dicembre 1988.

IL CANCELLIERE
(dr. Ugo Usebbi Romagnano)

IL GIUDICE ISTRUTTORE

- Dr. Enrico MERLINO -

Enrico Merlino

TRIBUNALE DI SALERNO UFFICIO ISTRUZIONE PENALE Depositato in Cancelleria II
15 DIC. 1988
IL CANCELLIERE <i>Usebbi</i>



103
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PРЕSSO LA CORTE DI APPELLO
SALERNO

52/H R.G.

IL P. G.

FATTO

La sera del 23 settembre 1985, verso le ore ~~vechere~~ 21,55, in Napoli, nella via priva Romanello o Villa Maio, numero civico 21/B, sita al di sotto della Piazza Leonardo, l'equipaggio della 5^a volante di P.S. rinveniva a bordo di un'auto "Citroen Mehari", ancora con i fari accesi e il quadro illuminato, il cadavere del giornalista de "Il Mattino", Giancarlo Siani, attinto da numerosi colpi di pistola cal.7,65 parabellum.

Le indagini venivano svolte in tutte le direzioni, sia dalla Squadra Mobile della Questura che dal Nucleo Operativo dei Carabinieri-Gruppo Napoli Primo.

In data 27.9.1985 veniva emesso dalla Procura della Repubblica di detta città ed eseguito ordine di cattura nei confronti di tale Agnello Alfonso, per omicidio volontario, porto, detenzione d'arma e spari in luogo pubblico, a seguito di ricognizione da parte di Mona Giovanni, custode di un garage alla via Villa Maio. Questi, mentre stazionava all'esterno, aveva visto passare, la sera del fatto, due giovani, dei quali, uno armato, che lo aveva anche minacciato con la pistola.

Il riconoscimento dello sconosciuto armato, nell'Agnello, era stato anche confortato dalla carenza di un alibi.

Il quattro ottobre successivo, dopo ulteriori accertamenti, tra i quali l'acquisizione di un verbale di contravvenzione, elevato dai vigili urbani di Castellammare di Stabia all'Agnello, alle ore 19 del 23 settembre 1985, il predetto veniva scarcerato per sopravvenuta mancanza di indizi.

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE
(Dott. Vincenzo Veronesi)

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
(Dott. Sergio Ranieri)



1
107
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
P R E S S O L A C O R T E D I A P P E L L O
SALERNO

IL P. G.

- 3 -

una donna (poi identificata per tale Luisa De Biase), vedova di un giocatore di pallanuoto, con due figliastre, aveva raccontato nel "circolo *Rali* Nantes", di cui era socio il marito, che il Rubolino, il quale usciva con una delle figliastre, era implicato nel delitto Siani (ved. requisitoria P.G., vol.II, fol.1174 - 1175).

Veniva sentita la De Biase, unitamente a numerosi altri testi, e la stessa narrava che il marito Vittorio Sosti si era recato negli Stati Uniti, per prelevare la salma di una di lei sorelle ed aveva portato con sé a Napoli due ragazze Americane, (figlie di una coppia franco-americana) Pandora e Josephine Castelli, la seconda delle quali aveva avuto una relazione sentimentale con Rubolino Giorgio.

Raccontava la D^a Biase della vita dispendiosa del giovane, e come questi facesse costosi regali alla ragazza che, sorprendentemente, nell'ottobre 1985 era rientrata negli Stati Uniti, dove Rubolino l'aveva raggiunta nell'inverno del 1985 e nella primavera successiva (vol.I fol.275).

Ufficiali del reparto operativo (Maggiore Paglialunga Rocco e Capitano Sementa Luigi) si portavano negli Stati Uniti, nel periodo dal 28/3 al 3/4/1987, avendo contatti informali con le due ragazze (Pandora e Josephine Castelli), alla presenza del marito della prima, Tatafiore Stefano, della matrigna delle due giovani, dell'ispettore Mario Polito della Criminapol di Roma e dell'agente Joseph V.Genovese della F.B.I. di New-York, raccogliendo elementi utili all'indagine (ved. relazione di servizio, vol.II fol.600 e segg.).

IL PROCURATORE GENERALE
(Dott. Vincenzo Cardona)

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
(Dott. Mario Ranieri)



106
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
P R E S S O L A C O R T E D I A P P E L L O
S A L E R N O

I L P . G .

-4-

Successivamente gli stessi organi inquirenti si recavano negli Stati Uniti per escutere dettagliatamente (Pandora e Josephine) ed alcuni loro congiunti, una prima volta tra il 20 e il 22 luglio 1987 (vol. II, foll. 607-633) ed una seconda volta dal 13 al 15 ottobre successivo (cit. vol. foll. 634-650).

Rientrati in Italia, i detti organi sentivano De Biase Luisa, che aveva fatto da vice-madre alle ragazze (vol. I, foll. 284-290), nonché Palmieri Alessandro, nipote della De Biase (cit. vol. foll. 332-346), testi che venivano anche provvisoriamente arrestati, quindi, sulla scorta anche di altri elementi, emettevano ordine di cattura contro Rubolino Giorgio, Calcavecchia Giuseppe e Giuliano Ciro, per omicidio volontario in danno di Giancarlo Siani ed altro.

A seguito, poi, di espressa richiesta dei difensori, nel novembre 1987, il processo veniva formalizzato.

Il Giudice Istruttore decideva di rinnovare la rogatoria negli Stati Uniti.

La rogatoria veniva preceduta dalla intercettazione di numerose telefonate intercontinentali tra Luisa De Biase e Josephine Castelli e tra questa ultima ed Antonio Palmieri, padre di Alessandro e cognato della De Biase (vol. II, foll. 396-493).

Altre conversazioni telefoniche tra Josephine e Luisa De Biase, registrate quest'ad iniziativa della stessa De Biase, verranno esibite dalla donna ed acquisite (cit. vol. 494-560).

Il Giudice Istruttore, con l'assistenza del Procuratore Generale sentiva dettagliatamente Tatafiore Stefano (vol. II, foll. 658-665) e Castelli Pandora (cit. vol. foll. 671-683), mentre Josephine Castelli, per voce del suo difensore americano (Roland Thau) si rifiutava di rispondere, appellandosi al quinto emendamento della Costituzione Americana, che consente di non rispondere alle domande del Giudice, quando l'eventuale risposta possa portare ad una incriminazione (cit. vol., foll. 666-670).

Il Giudice Istruttore, mentre disporrà su difforme parere del P.G. - la scarcerazione di Calcavecchia Giuseppe e Giuliano Ciro in ordine alle imputazioni di omicidio e di quella di cui all'art. 416 bis c.p.p. per sopravvenuta insufficienza di indizi (vol. II,

IL PROSECUTORE GENERALE
(Dott. Vincenzo Vignola)

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
(Dott. Mario Ranieri)



107
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO
SALERNO

IL P. G.

- 5 -

fol. 724-733), rigetterà analogo istanza avanzata da Rubolino Giorgio (vol.II, fol.395).

Allo stato il P.G. ha presentato le sue requisitorie e gli atti sono stati depositati ai sensi dell'art.372 c.p.p..

Intanto, in data 14/4/1988 (ved. annotazione in calce del Direttore di sezione) l'avv. Angelo Cerbone, difensore di Rubolino Giorgio, presentava alla Procura della Repubblica di Napoli un esposto-denuncia contro il dr. Aldo Vessia, Procuratore Generale presso la Corte di Appello di detta città.

Lamentava l'esponente varie irregolarità che sarebbero state commesse nel corso dell'istruttoria sommaria.

Denunciava l'esponente:

- a) una sistematica e pilotata fuga di notizie, tale da integrare il reato di rivelazione continuata di segreti di ufficio (artt. 81 c.p.p. e 326 c.p.). Riportava l'avv. Cerbone stralci del libro di Giuseppe Calàse "Morte di un cronista" e di quotidiani, quali "Il Mattino", "il Giornale di Napoli" e "La Repubblica" (pagg.49 e segg. dell'esposto);
- b) falsi in atto pubblico: a Josephine Castelli sarebbe stato suggerito il nome di "Ciro Giuliano", del tutto sconosciuto alla ragazza.

La asserita ~~esistenza~~ presenza di plurime fonti testimoniali, che avrebbero indicata la presenza di Giorgio Rubolino nella Piazza Leonardo nell'ora del delitto, in compagnia del Calcavecchia, mentre ciò emergeva solo dalla dichiarazione di Sandro Palmieri, che sarebbe stata estorta (pag.61); ancora, che Rubolino fosse amico o conoscente del Siani, al quale avrebbe rivolto avvertimenti e fatto

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
(Dott. Mario Ranieri)



108

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO
SALERNO

IL P. G.

- 6 -

pressioni, perchè non si occupasse degli intrecci tra camorra e politica locale in Torre Annunziata.

c) Una omissione continuata di atti di ufficio: mancato promovimento dell'azione penale in ordine al reato di calunnia, commesso dai giornalisti Palmieri e Spatafora, i quali, esibendo una foto del Rubolino al garagista Mona Giovanni, avrebbero invitato quest'ultimo a riconoscerlo come uno degli autori dello omicidio (pag.61);

omesso esercizio dell'azione penale nei confronti del Capitano Mottola dei Carabinieri, responsabile di sequestro di persona ed altro, a seguito delle denuncia presentata dall'avv. Giosy Campanino (pagg.124 e segg. dell'esposto);

l'aver omesso di contestare al camorrista Gionta gli stessi reati di cui all'ordine di cattura, emesso contro Ciro Giuliano;

d) subornazione di testi e violenza privata (pagg.136 e segg.), come poteva emergere dalle allegate registrazioni telefoniche di Luisa De Biase, degli avv. Dino Murolo Landi, Gennaro Fusco, Vittorio Iavarone e dalla dichiarazione della signora Aiutina Monaco, madre di Giorgio Rubolino (pag.174);

e) tentativo di frode processuale, per aver tentato di indurre il garagista Mona Giovanni a rendere dichiarazioni diverse da quelle volute, in modo da far risultare un riconoscimento del Rubolino, come la persona che lo aveva minacciato, in contrasto con la realtà (vol.I, fol.237);

f) messaggi del dott. Vessia al Rubolino tramite Ufficiali dei Carabinieri (il Capitano Sementa), il Direttore della Casa Circondariale di Carinola (dott. Passaretti), gli stessi legali dell'imputato predetto (avv. Pansini e Pellegrino), per avere un aiuto nella soluzione del caso Siani (esposto, pag.60).



109
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO
SALERNO

IL P. G.

- 7 -

L'esposto-denuncia dell'avv. Carbone veniva trasmesso dal Procuratore della Repubblica di Napoli a quello di Salerno ex art. 41 bis c.p.p. e, in data 11/5/1988, avvocato da questo Generale Ufficio.

Con rapporti datati rispettivamente 21/5/1988 e 9/6/88 (vol. I foll. 247 e segg.) il dr. Roberto Bochicchio, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, denunciava al Procuratore della Repubblica di Salerno, competente ex art. 41 bis c.p.p., Castelli Pandora, Alessandro Palmieri e Tatafiore Stefano, per falsa testimonianza e calunnia.

Narrava il denunciante che, nel corso dell'istruzione sommaria nel procedimento contro Rubolino Giorgio per l'omicidio Siani, a seguito di rogatoria negli Stati Uniti, Castelli Pandora, sposata Tatafiore, in data 14/10/87, aveva reso una dettagliata deposizione dinanzi agli inquirenti (dr. Aldo Vessia e dott. Bochicchio Roberto, rispettivamente Procuratore Generale e Sostituto Procuratore Generale, (vol. I, fol. 247) su circostanze rilevanti per l'omicidio.

La teste aveva riferito sul tenore di vita di Rubolino Giorgio, sui rapporti di quest'ultimo con la di lei sorella Josephine; in particolare, in ordine ad una conversazione telefonica all'indomani del delitto, tra De Biase Luisa (sua vice-madre) e il nipote Palmieri Alessandro; quest'ultimo nel corso della telefonata riferita e commentata dalla De Biase, ^{overt} narrato della presenza del Rubolino, la sera dell'omicidio, nella Piazza Leonardo, insieme ad altre persone, vicine ad una "vespa"; dell'inseguimento dell'auto del Siani da parte della moto; di un incontro Palmieri-Josephine, in cui la ragazza ^{overt} chiegto, chiarimenti al riguardo; del trasferimento improvviso di quest'ultima in America.

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE
(Dott. Vincenzo Tedderosa)

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
(Dott. Mario Ruffini)



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
 PRESSO LA CORTE DI APPELLO
SALERNO

110

IL P. G.

- 8 -

Tale telefonata aveva trovato puntuale conferma nelle dichiarazioni, raccolte successivamente in Italia il 21 e il 22 ottobre 1987 dei due interlocutori (De Biase e Palmieri).

Formalizzata la istruttoria, Pandora Castelli, in data 8/12/1987 (vol.II, fol.671) aveva ritrattato parzialmente, assumendo che gli inquirenti le avevano detto di avere già acquisito agli atti le circostanze, per essere stati informati da Maria De Biase, madre di Sandro Palmieri, per cui ella, ritenendole vere, le aveva confermate, mentre la suddetta De Biase nulla aveva detto al riguardo (v. dich. De Biase Maria del 10/9/87, vol.II, fol.1050).

Ancora la Castelli, sentita dal G.I. nuovamente il 24/2/1988 (vol.II, fol.689) ribadiva che era stato il Procuratore Generale a dirle "che lui già sapeva che Rubolino era stato visto quella sera con la vespa e tutte le altre cose" per averlo appreso da Sandro (Palmieri), Maria e Luisa (De Biase) in Italia, mentre Sandro e Luisa non lo avevano riferito prima e Mario non lo dirà mai.

Anche Palmieri Alessandro, nel corso dell'istruttoria sommaria, in data 22/10/987 (vol.I, fol.338), dopo tergiversazioni, contestazioni e l'arresto provvisorio rendeva agli inquirenti (dott. Aldo Vessia e il dr.Bochicchio) dichiarazioni dettagliate sulla presenza di Rubolino in Piazza Leonardo, sull'inseguimento con la "vespa" dell'auto del Siani, sulla telefonata, il giorno dopo dell'omicidio, con la zia Luisa De Biase, e gli incontri chiarificatori con la cugina Josephine, la quale ebbe anche a confidargli che il di lei fidanzato (Rubolino) aveva avuto incarico dal clan Giuliano, a cui doveva molto denaro, di organizzare il delitto.

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
 (Dott. Mario Ranieri)

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE
 (Dott. Vincenzo Veronesi)

[Handwritten signature]

a
 evia
 GINA



1
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
P R E S S O L A C O R T E D I A P P E L L O
SALERNO

IL P. G.

- 10 -

avocazione - per connessione con quello relativo all'esp^o dello
avv. Carbone(52/1988 R.G.) .

A seguito di tanto, venivano richieste al G.I. di Napoli,
ai sensi dell'art.165 bis c.p.p. ed acquisite copie di tutti
gli atti utili ai fini del decidere (dichiarazioni, ~~ricogni-~~
zioni, rapporti).

M O T I V I

E' necessaria una premessa.

Questo ufficio requirente è perfettamente consapevole che la
vicenda corre su una linea di confine rispetto a quella di più
ampia portata di esclusiva competenza del Giudice istruttore di
Napoli.

La valutazione del materiale probatorio deve quindi essere
compiuta con assoluta, vigile attenzione onde evitare pericolosi
sconfinamenti, assolutamente vietati dalle norme sulla competenza.

Nei limiti così imposti, i copiosi atti raccolti offrono
tutti gli elementi per una definizione globale ed approfondita
dell'intera controversia, fino ad estendersi a tutte le sfac-
cettature ed angolazioni.

Una delle accuse mosse dall'avv.Carbone(vol.I, pagg.49 e segg.
dall'esp^o), è la inarrestabile emorragia di notizie che, lungi
dall'essere protette dal segreto istruttorio, apparivano in
bella evidenza sulla stampa locale e nazionale, anzi costituivano
il canovaccio di un libro licenziato alle stampe ("Morte di un
cronista"di Giuseppe Calise).

~~Immane~~ La morte del giornalista Giancarlo Siani ha toccato

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
(Dott. Mario Ranieri)



1

113

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO SALERNO

IL P. G.

-11-

le corde, fortunatamente ancora sensibili, dell'opinione pubblica, spesso rassegnata dinanzi a delitti ben più atroci ed odiosi.

La vittima aveva incontrato generale simpatia per il suo giovanile e coraggioso impegno nelle inchieste, che denunciavano collusioni tra organizzazioni criminali e ben definiti ambienti politici della provincia napoletana.

La sua morte veniva così interpretata all'esterno, indipendentemente da quella che poteva essere la vera causale, che andava accertata dall'Autorità Giudiziaria, come un ennesimo segnale mafioso, per cui la bandiera della lotta alle infiltrazioni camorristiche così entusiasticamente e virilmente sventolata, non doveva essere ammainata, ma innalzata in modo ancora più intransigente.

In tale clima va letto il morboso interesse dell'opinione pubblica ad tutto ciò che veniva pubblicato sul delitto e la vigile attenzione della stampa locale colpita direttamente con la morte del cronista.

Il tentativo di individuare le fonti delle notizie, comparse sulla stampa, è destinato irrimediabilmente a naufragare, perchè ignorerebbe una realtà ambientale e le mille sorgenti a cui possono attingere i giornalisti.

Nel caso di specie la impossibilità oggettiva di una tale indagine appare evidente solo ove si consideri che i giornalisti hanno avuto contatti diretti con testimoni della vicenda (v. dep. di Calise Giuseppe al G.I. sulle confidenze ricevute da Alessandro Palmieri, vol. II fol. 1003-1004)

Senato della Repubblica
Dott. M. M. M.
il Uffic. K. PUBBLICA
Baneri



114
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
P R E S S O L A C O R T E D I A P P E L L O
S A L E R N O

I L P . G .

-12-

Il tentativo ^{con} dell'avv. Cerbone di accreditare la equazione inquirenti-divulgatori di notizie segrete, va quindi decisamente respinto.

L'altra accusa mossa al dott. Vessia, nel suo ruolo di vertice dell'ufficio inquirente in Napoli è quella di avere omesso, in alcuni casi, il promovimento dell'azione penale.

Si duole l'esponente (vol. II, pag. 61) che non si è proceduto per calunnia contro due giornalisti (Palmieri e Spatafora) per un'indagine privata dei predetti.

Costoro avevano mostrato una foto di Rubolino Giorgio al garagista Mona Giovanni, invitandolo a riconoscere nella persona fotografata uno degli autori dell'omicidio.

Se tale è la situazione di fatto, certamente non sussiste il delitto di calunnia che, se non esige una denuncia in senso formale, richiede pur sempre che la falsa incolpazione di reato si espliciti con qualsiasi dichiarazione resa all'Autorità Giudiziaria o ad altra **A**utorità che a quella abbia obbligo di riferirne (art. 368 c.p.).

Dall'esame della dichiarazione di Mona Giovanni (vol. I, fol. 312) non emerge, poi, alcuna ipotesi di reato perseguibile di ufficio.

UN giornalista ebbe a mostrare al Mona la foto del Rubolino e si disse sicuro che era proprio quello che lo aveva minacciato con una pistola. Alla risposta negativa del Mona, il giornalista ribadì che poteva trattarsi della persona che affiancava quella armata oppure del mandante dell'omicidio Siani.

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
(Dott. *Adolfo Tarniti*)



115
1
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
P R E S S O L A C O R T E D I A P P E L L O
S A L E R N O

IL P. G.

-13-

Si è trattato sostanzialmente di una inchiesta, portata avanti da un cronista, il quale aveva avuto delle notizie da fonti confidenziali (un altro esempio di come la stampa attingeva dovunque elementi per la individuazione dei responsabili dell'omicidio) ed intese controllarle, controllo che ebbe risultati negativi.

Ha lamentato pure l'avv. Carbone che il dott. Vessia ha ommesso di esercitare l'azione penale nei confronti del capitano dei Carabinieri Motola, responsabile di sequestro di persona ed altro a seguito della denuncia presentata dall'avv. Giosy Campanino (vol. I foll. 124 e segg. dell'esposto).

Le accuse dell'avv. Campanino sono state vagliate proprio dalla Procura Generale di Napoli ed hanno formato ^{vizielle} di una motivata richiesta di archiviazione a firma dell'Avvocato Generale del tempo, dott. Alfredo Sant'Elia (vol. I foll. 194 e segg.), richiesta accolta dal Giudice Istruttore (cit. vol. fol. 198).

L'aver poi ommesso di estendere anche al camorrista Gionta le imputazioni, contestate a Ciro Giuliano, con ordine di cattura, si spiega con il difetto dei sufficienti (oggi gravi) indizi di colpevolezza nei suoi riguardi.

L'avv. Carbone ha poi parlato di una vera e propria trappola processuale predisposta dagli inquirenti (dottori Vessia e Bochicchio) per fare identificare da parte di Mona Giovanni nel Rubolino lo sconosciuto che ebbe a minacciarlo con una pistola, trappola non scattata per il provvidenziale intervento dei difensori dell'imputato, avv. ti Vittorio Iavarone e Giuseppe Vitiello.

A tale pretesa trappola, l'esponente ha inteso dare la veste giuridica di "tentativo di frode processuale" (art. 56 e 374 c.p.).

Il delitto di frode processuale è una creazione del codice

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE
(Dott. Vincenzo Verdosa)

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
(Dott. Mario Ranieri)



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA ¹¹⁶
P R E S S O L A C O R T E D I A P P E L L O
S A L E R N O

I L P . G .

-14-

Rocco e costituisce un reato sussidiario.

Si legge nella relazione al progetto definitivo (page 172 e 173) che "non deve essere più lecito concepire il procedimento come una lotta, un torneo, ove si combatta con le armi dell'astuzia, della malafede, dell'inganno e della frode, e dove la palma della vittoria tocchi non a chi sia assistito dal buon diritto ma a chi sappia palliare di artifici il suo torto".

La innovazione è stata introdotta con prudenza e moderazione, essendo state previste ipotesi di frode processuale di molta gravità e costituenti vere falsità reali, commesse mediante alterazioni materiali in un atto di ispezione o di esperimento giudiziale o nell'esecuzione di una perizia nel corso di un procedimento civile, amministrativo o penale o anteriormente a quest'ultimo.

IL Mona è stato chiamato per un atto di ricognizione personale che si è svolto nel pieno rispetto delle norme di rito.

All'esecuzione del mezzo istruttorio erano presenti i legali dell'imputato (avv. ti Iavarone e Vitiello).

Il Mona (vol. I fol. 314) riconosceva nel Rubolino, posto all'estrema sinistra (gli altri due erano i carabinieri (Scriba e Mascolo), la persona mostratagli in fotografia dal giornalista ed escludeva che il Rubolino fosse colui che lo aveva minacciato con la pistola.

Ma vi è di più.

Il Mona veniva escusso dettagliatamente lo stesso giorno (17.6.1987) della ricognizione personale e veniva consacrato

F. Iavarone
17/6/87

[Signature]
V. Iavarone

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
(Dott. *[Signature]*)

[Signature]



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO
SALERNO

IL P. G.

-15-

fedelmente a verbale (vol.I, fol.315) che il teste aveva riconosciuto nel giovane Agnello (che veniva scarcerato per sopravvenuta insufficienza di indizi), prima in fotografia e poi attraverso lo specchio parabolico, lo sconosciuto che gli aveva puntato contro un'arma.

Altre accuse contenute nell'esposto (vol.I pag.60) investono pretesi messaggi inviati dal dott.Vessia al Rubolino tramite l'ufficiale dei Carabinieri (Capitano Sementa), il direttore della Casa Circondariale di Carinola (dott.Passarretti), gli stessi legali dell'imputato, poi revocati, (avv. Pansini e Pellegrino), per avere un aiuto nella soluzione del caso Siani.

Tale aiuto sarebbe stato compensato con la cancellazione dell'ordine di cattura della imputazione relativa al tentativo di induzione alla prostituzione, "imputazione per la quale il Rubolino aveva manifestato particolare disgusto" (cit.esposto, pag.60).

L'assurdo di tale ricompensa non merita una particolare analisi.

L'ordine di cattura emesso il 20.10.1987 (v.copia del provvedimento nello stesso esposto, pagg.20 e 21) che ~~si~~ riportava al capo g) la imputazione di tentata induzione aggravata della prostituzione, veniva eseguito nei confronti del Rubolino.

Questi non era uno sprovveduto, ma un giovane di ottima estrazione sociale e familiare, versato negli studi di giurisprudenza e soprattutto assistito da un autorevole collegio di difesa, per cui si sarebbe reso perfettamente conto che' era tecnicamente impossibile cancellare con un tratto di penna un'imputazione, per giunta anche grave, dal provvedimento restrittivo.

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
(Dott. *Carlo Palieri*)



118
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO
SALERNO

IL P. G.

-16-

Va peraltro osservato che gli ipotizzati messaggi proprio per la scelta di intermediari, quali un Ufficiale dei Carabinieri, il Direttore della casa circondariale, in cui era ristretto l'imputato, gli stessi difensori di questo ultimo, non avrebbero potuto avere che un solo significato: l'invito rivolto a Rubolino di una collaborazione per la ricerca della verità, collaborazione che sarebbe stata valutata positivamente dagli inquirenti, alla luce dei parametri fissati dall'art.133 c.p.p. tra i quali vi è certamente il leale comportamento processuale.

Nell'esposto si lamentano ancora dei falsi.

Per quello relativo al preteso suggerimento del nome di "Ciro Giuliano" a Josephine Castelli, nella trasferta americana, tale doglianza sarà trattata unitamente a quelle prospettate da subornazione e violenza sui testi.

Per il falso che sarebbe caduto sul lato formale dei documenti -sempre con riguardo alle dichiarazioni raccolte negli Stati Uniti- di cui è specifica accusa nel libro dell'avv. Cerbone "Tecniche per un massacro" e della relativa denuncia per calunnia da parte del Sostituto Procuratore Generale dott. Bochicchio pende separato procedimento penale.

Qui ci preme esaminare il preteso falso in atto pubblico che sarebbe stato commesso dal Sostituto Procuratore Generale dott. Bochicchio nell'interrogatorio di Rubolino Giorgio il 23.10.1987 (vol.II foll.835 e segg.), dove sarebbe stata contestata a quest'ultimo, contrariamente al vero, la esistenza di plurime fonti testimoniali che lo indicano come conoscente del Siani (a cui avrebbe diretto larvate minacce per la sua

IL PROCURATORE
(Dott. Nicola Neri)
DELLA REPUBBLICA



119

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO
SALERNO

IL P. G.

- 17 -

attività di giornalista) e come persona presente in Piazza Leonardo nell'ora del delitto.

Tale contestazione da parte dell'organo inquirente (vol. II, fol. 838) è stata formulata nella piena ortodossia processuale. ~~Agli atti erano state consacrate già le dichiarazioni reiterate delle sorelle Josephine e Pandora Castelli, (vol. II, foll. 607 e segg.) raccolte negli Stati Uniti tra il 20 e il 22 Luglio 1987 e dal 13 al 15 ottobre successivo, di Sandro Palmieri, il 21 e il 22/Ottobre 1987 (vol. I, foll. 332-343) e, nello stesso arco di tempo, di De Biase Luisa (vol. I, foll. 284-290).~~

Dal complesso di tali deposizioni (le ritrattazioni, peraltro, parziali si avranno solo nel corso della formale istruzione), emergeva sia il coinvolgimento del Rubolino nell'omicidio, sia i pregressi rapporti tra il predetto e il Siani.

Lo spessore probatorio di tali dichiarazioni, l'incidenza delle ritrattazioni sono del tutto estranei alla nostra indagine, che ha precisi limiti e diversi obiettivi; quello che invece urge sottolineare è la correttezza della contestazione, che trovava un puntuale aggancio negli atti processuali.

Nè poi l'organo inquirente era tenuto a rivelare le fonti faticosamente e in alcuni casi (De Biase, Palmieri) anche traumaticamente raccolte, se tanto a suo giudizio esclusivo poteva compromettere il buon esito delle indagini.

Altra accusa avanzata contro gli inquirenti (dott. Vessia) da parte dell'avv. Cerbone è quella di aver subornato dei testimoni.

In una conversazione telefonica registrata tra De Biase Luisa e l'esponente avv. Cerbone (vol. I, pagg. 148 esposto), la donna avrebbe narrato che (il dott. Vessia) promise anche un posto al



1
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
P R E S S O L A C O R T E D I A P P E L L O
S A L E R N O

120

I L P . G .

- 18 -

nipote (Sandro Palmieri). Testualmente: "mio nipote disse: io sono disoccupato, adesso mi trovo in questo guaio, io non so niente... e lui disse: non ti preoccupare io ti dò un bel posto".

Intanto ~~in~~ tal circostanza non sarà mai riferita neppure al G.I. dalla donna (ved. dich. De Biase, vol.1, foll.291 e segg) nè dal diretto interessato, sia nell'istruttoria sommaria (dich. Palmieri, vol.1, foll.332-349) che in quella formale (citato volume fl.349-370).

Ma anche a voler riconoscere accenti di verità alla De Biase, nella confidenza telefonica, non si sarebbero assolutamente perfezionati gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art.377 c.p..

Come è noto, il codice del 1899 richiedeva per la "subornazione" che avvenisse la falsa testimonianza o perizia o interpretazione (art.218 p. e p); ove la istigazione non fosse accolta, poteva aversi un'ipotesi criminosa subordinata che quel codice specificamente prevedeva nel primo c.povero dello stesso articolo.

Era stato però acutamente osservato, come poi ribadirà ripetutamente la Giurisprudenza che "non vi è subornazione, bensì concorso nel reato di falsa testimonianza, o perizia o interpretazione, quando la istigazione, che si concreta nell'offerta o nella promessa di denaro o di altra utilità sia accolta & il reato sia stato commesso".

L'esistenza della specifica figura criminosa della "subornazione" importa che la falsità nella testimonianza, nella perizia e nella interpretazione non avvenga.

Così nel codice Rocco tale ipotesi delittuosa si articola in due forme: a) quando l'offerta o promessa (al teste o perito o interprete) non sia accettata, si ha la subornazione prevista

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA

(Dott. Mario Raniere)

IL RESPONSABILE PROSECUTORE GENERALE
(Dott. Vincenzo V...)



1
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
P R E S S O L A C O R T E D I A P P E L L O
S A L E R N O

IL P. G.

- 19 -

dalla prima parte dell'articolo in esame;

b) quando l'offerta o promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa, si ha la subornazione nell'ipotesi del capoverso dell'art.377 c.p.p..

In ordine a questa ultima ipotesi, il subornatore è sempre punibile, sia che la testimonianza non venga resa, ovvero la perizia o interpretazione non sia eseguita, sia che il testimone, il perito o l'interprete dichiarì il vero.

Ora poichè il Palmieri Alessandro non ha deposto il falso dinanzi agli organi inquirenti, come si chiarirà in seguito attraverso un'analisi approfondita ed incrociata, almeno nei limiti del fatto che è di nostra competenza, sul piano squisitamente teorico potrebbe ricorrere la ipotesi indicata alla lettera b) e prevista dal capoverso della norma.

Di tale ipotesi delittuosa, nella nostra fattispecie, difettano un presupposto, l'accettazione della promessa o dell'offerta e soprattutto il nesso di causalità tra tale accettazione e la manifestazione del vero.

La De Biase, nella conversazione telefonica (cit. pag.148 dell'esposto) parla di una promessa del posto da parte del dr.Vessia, ma non aggiunge che tale promessa venne accettata dal nipote.

Vi è poi agli atti una circostanza oggettiva insuperabile che esclude non solo la collaborazione del teste, per aver accettato generose offerte, ma che addirittura appare incompatibile con le offerte stesse.

IL PROCURATORE
(Dott. Mario Ranieri)
Dott. Vincenzo [?]
[?]



101
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
P R E S S O L A C O R T E D I A P P E L L O
SALERNO

IL P. G.

- 20 -

Il Palmieri, si mantenne su posizioni assolutamente negative, anche per un notevole intervallo di tempo, così dopo ripetuti inviti ed ammonizioni a manifestare il vero, l'organo inquirente ne ordinava l'arresto provvisorio (vl. I, fol 336).

Solo il giorno dopo, richiamato il teste, che era stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma Patrengo di Napoli, ammonito ancora una volta, e dopo che gli vennero anche lette le deposizioni di altri testi (cit. vol., fol. 338), si decideva ad ammettere la telefonata con la zia (Luisa De Biase), il successivo incontro con la cugina Josephine, che gli chiedeva spiegazioni sul contenuto della telefonata, la presenza del Rubolino nella Piazza Leonardo, la sua conoscenza con il Siani e le pressioni e intimidazioni che quest'ultimo aveva ricevuto dal figlio di un magistrato di Torre Annunziata (il Rubolino è figlio dell'ex Pretore di tale città, oggi deceduto), perchè rinunciasse ad interessarsi dei rapporti tra camorra e politica locale (cit. vol. I, foll. 338-343).

E' effettivamente poi il Palmieri il depositario della verità?

Tale verifica è di esclusiva competenza di altri giudici, quello che si sottolinea è che l'originario atteggiamento negativo è stato abbandonato non per presunte blandizie, ma a seguito di un provvedimento restrittivo e che molte circostanze riferite hanno ricevuto il conforto "aliunde" ed hanno resistito anche ai tentativi di ritrattazione nel corso dell'istruttoria formale.

Ancora le accuse più insidiose - e questa volta più voci

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA

(Dott. Mario Ranieri)

IL ROSTRATO PROCURATORE GENERALE
(Dott. Vincenzo Verdosa)



107
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO
SALERNO

IL P. G.

- 21 -

(Cerbone, Pandora Castelli, Palmieri Alessandro, Tatafiore Stefano) - secondo le quali gli inquirenti sarebbero passati dalle suggestioni alle intimidazioni, tanto da costringere i testi a convalidare la linea accusatoria, accuse che hanno determinato le denunce per calunnia e falsa testimonianza da parte dell'ufficio della Procura generale.

Coglierne lo spessore, il reale significato, anche per gli sviluppi incrociati, ricercarne le motivazioni, è questa l'indagine che deve affrontarsi, sempre con la più vigile attenzione a non varcare i limiti della competenza, come definita dall'art. 41 bis C.P.P..

Uno dei pilastri dell'impianto accusatorio è la conversazione telefonica che sarebbe intercorsa, il giorno dopo l'omicidio Siani (cioè il 24 settembre 1985) tra Sandro Palmieri e la zia Luisa De Biase sul coinvolgimento del Rubolino nel delitto, alla presenza di Pandora e Josephine Castelli, alle quali venivano riferiti brani della ~~conversazione~~ conversazione, e l'incontro del detto Palmieri con Josephine, che chiedeva chiarimenti ulteriori.

Tale telefonata ha subito un tormentato "iter" processuale prima ammessa, poi negata, quindi nuovamente e definitivamente ammessa nella sua realtà storica, ma vivacemente contestata nel suo aspetto contenutistico.

Pandora Castelli (vol.II foll.678-679) riferirà che le circostanze dette non erano l'esatto tenore della conversazione telefonica, ma erano state riferite perchè gli inquirenti le avevano confidato che erano già consacrate a verbale, attraverso le dichiarazioni di Maria De Biase, della sorella

IL PROCURATORE GENERALE DELLA R. PUBBLICA
(Dott. Mario Palmieri)

Il Procuratore Generale della R. Pubblica
Dott. Vincenzo Veronesi



174

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO
SALERNO

IL P. G.

-22-

Luisa e del nipote Sandro Palmieri, per cui ella si era allineata alla tesi dei congiunti.

Analoga versione viene fornita da Tatafiore Stefano, marito di Pandora e portavoce di Josephine, che si rifiuterà di deporre dinanzi al giudice Istruttore, appellandosi al quinto emendamento della Costituzione Americana (vol.II, foll.666 e segg.).

Tatafiore dichiarerà al Giudice Istruttore che Josephine gli aveva confidato di aver detto molte cose ai giudici, perchè costoro ~~gli~~ avevano garantito che doveva solo confermare fatti già riferiti da Luisa De Biase.

Su tale posizione si attesteranno dinanzi al giudice istruttore Bertrand Castelli, padre delle ragazze Pandora e Josephine (vol.II, fol.1023) e la convivente del predetto, Daphne De La Grandiere (cit. vol., fol.1086).

Più originale è l'atteggiamento di Sandro Palmieri.

Questi, dinanzi al Giudice Istruttore, il 22.4.1988 (vol.I, foll.362-363) dichiarava di aver detto il falso sia agli organi inquirenti sia precedentemente allo stesso Giudice Istruttore (cit. vol.foll.349 e segg.), perchè vi era stato indotto proprio dagli inquirenti che gli avevano reso noto il contenuto delle dichiarazioni di altri due testi (Pandora e Josephine Castelli, raccolte con la rogatoria negli Stati Uniti), per cui egli si era attenuto alla versione delle ragazze, anche per il timore di un provvedimento restrittivo, qualora avesse insistito sulla tesi negativa.

Dalla deposizione di Palmieri Alessandro (cit. vol.foll. 362-363) si colgono due segnali di un notevole valore sintomatico.

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
 (Dott. Mario Ranieri)



125

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO
SALERNO

IL P. G.

-23-

L'uno è il riconoscimento incontestabile della correttezza e della ortodossia degli inquirenti, i quali nello stimolare il teste a manifestare il vero, gli leggono - come ammette lo stesso Palmieri - le circostanze consacrate in altre deposizioni.

Dice testualmente il teste: "Vi chiarisco che mi vennero letti i verbali delle deposizioni delle ragazze" (vol.I fol.363).

Tale testimonianza rivela, poi, il sospetto di una costruzione artificiosa (le ragazze parlano per allinearsi ai congiunti, costoro confermano le circostanze per la difficoltà e i pericoli nell'allontanarsi dalla versione fornita dalle prime), sospetto che diviene certezza ad analisi comparata ed approfondita delle dichiarazioni e di altri elementi processuali.

Il primo controllo è offerto dai tempi in cui sono rese le testimonianze.

Il primo accenno ad una conversazione telefonica si coglie nella dichiarazione resa da Pandora Castelli il 20.7.1987 negli Stati Uniti agli inquirenti (vol.II foll.617 e segg.).

I termini sono ancora sfumati e si accenna ad una telefonata tra le sorelle Luisa e Maria De Biase, in cui una confida all'altra del coinvolgimento del Rubolino nell'omicidio Siani.

La teste aggiunge che Maria De Biase aveva udito gli spari, mentre il figlio Sandro si trovava nella Piazza Leonardo (cit. vol.II, fol.620).

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
(Dott. *Medio Ranieri*)



126

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO
SALERNO

IL P. G.

-24-

Escussa Maria De Biase nel settembre successivo -precisamente l'11 settembre- (vol.II fol.1050) costei confermerà di aver udito gli spari la sera del 23.9.1985, stando in casa con il marito e la figlia, mentre l'altro figlio Sandro era nella piazza Leonardo (tanto che il marito, preoccupato per gli spari, era andato a cercarlo), ma preciserà di aver parlato con la sorella Maria del delitto Siani solo alcuni mesi dopo e che la congiunta non ebbe ad esternarle alcun sospetto su Rubolino Giorgio.

Il 13 ottobre 1987, nella seconda rogatoria negli Stati Uniti (vol.II fol.623 e segg.) Josephine Castelli, che prima non ne aveva fatto cenno, narrerà diffusamente della conversazione telefonica tra Luisa De Biase e il nipote Sandro (cit. vol. fol.629) e che ella aveva chiesto chiarimenti al cugino (fol.630), che gli aveva confermato il contenuto della telefonata, che ella aveva contestato le circostanze a Rubolino, il quale le aveva confidato che a sparare era stato tale "Peppe" (Giuseppe Calcavecchia) e che egli era stato costretto ad accompagnare il detto "Peppe" perchè aveva "un mare di debiti" e non sapeva come restituire i soldi alla malavita (cit.vol. fol.632). Chiarirà in altra deposizione (quella del 15.10.1987) che il fidanzato Rubolino le aveva pure detto che in precedenza aveva minacciato anche il giornalista per conto dei Giuliano e le sembrava di ricordare "Carmine o Ciro, anzi dico meglio Ciro" (vol.II, fol.649) e poi "era stato costretto a fare quello che aveva fatto (accompagnare il Killer), perchè non poteva dire di no ai Giuliano, ai quali doveva molti soldi e non era in condizione di restituirli" (cit.vol., fol.650).

IL PROCURATORE GENERALE
(Dott. Maria Taffari)

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE
(Dott. Vincenzo Verdura)



121
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO
SALERNO

IL P. G.

-25-

Sui termini della conversazione telefonica si dilungherà pure Pandora Castelli, che parlerà ancora di una telefonata tra le due sorelle nella dichiarazione del 14.10.1987 (specificamente vol.II fol.641).

Solo il 21 e il 22 ottobre 1987 Alessandro Palmieri (vol. I foll.332 e segg.) e De Biase Luisa (cit.vol.foll.275 e segg.) dopo negazioni e tergiversazioni (la seconda addirittura negando prima ancora che le venissero completate le domande, vol.I fol.286), anche a seguito di arresto provvisorio (rispettivamente a foll.336 e 287 del volume primo), verrà ammessa da entrambi la telefonata (cit. vol., foll.341e289).

Il Palmieri aggiungerà pure che non solo vi fu l'incontro chiarificatore con la cugina Josephine, ma che questa, in altri colloqui, gli aveva confidato che Rubolino doveva dei soldi al clan Giuliano e per rimborsare il debito, era stato incaricato di organizzare il delitto (vol.I, fol.341).

Le dichiarazioni delle due ragazze negli Stati Uniti avevano così ricevuto un controllo nelle ammissioni -sia pure faticosamente ottenute- dei parenti italiani.

Un ulteriore supporto poi poteva venire da un vaglio logico.

Una conversazione telefonica tra congiunti è nota solo ai personaggi del circuito familiare, i quali unicamente potranno comunicarla all'esterno.

Così appunto Pandora Castelli, che ne parlerà per prima (vol.II foll.620), potrà riferire della telefonata agli organi inquirenti, che non potevano assolutamente ^{essere} ~~informate~~ da fonti estranee all'ambiente familiare.

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
(Dott. Mario Palmieri)

(Dott. Vincenzo...)



1
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA¹²⁸
P R E S S O L A C O R T E D I A P P E L L O
S A L E R N O

I L P . G .

-26-

Tale acquisizione processuale subisce, però "l'onda d'urto" di parziali ritrattazioni.

Le circostanze sono state dette, perchè gli organi interroganti avevano insidiosamente sostenuto che già risultavano da altra fonte (Pandora Castelli, Tatafiore) oppure perchè essendo state lette deposizioni in cui erano consacrate, era insorta la preoccupazione di un provvedimento restrittivo (Palmieri Alessandro) qualora ci si fosse attestati su posizioni diverse.

Vi sarebbe stata così una trappola processuale che avrebbe irrimediabilmente invischiato i protagonisti.

Tale tesi trova negli atti una facile quanto definitiva smentita.

Intanto non trova agevole spiegazione la diversa strategia che sarebbe stata adottata dagli inquirenti.

A Palmieri Alessandro vengono lette le deposizioni delle ragazze (vol.I fol.338), a De Biase Luisa viene data lettura delle dichiarazioni del nipote Alessandro (vol.I fol.289), mentre a Pandora Castelli, (vol.II fol.696) e alla sorella Josephine (secondo la stessa Pandora, Bertrand Castelli e Daphne de La Grandiere) gli organi inquirenti si erano limitati ^{a dire} che tutto già emergeva dalle dichiarazioni di De Biase Maria, della sorella Luisa e di Sandro Palmieri.

A parte la considerazione, peraltro di notevole peso, che sia Pandora Castelli (vol.II fol.695) come Palmieri Alessandro (vol.I, fol.350) hanno finito per ammettere dinanzi al Giudice Istruttore sia la telefonata che l'incontro tra lo stesso

IL PROCURATORE GENERALE
(Dott. Mario Ranieri)



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO
SALERNO

IL P. G.

-27-

Sandro e Josephine, la verità è che quando le due germane il 13, il 14 e il 15 ottobre 1987, riferiranno tali circostanze non erano ancora stati escussi Sandro Palmieri e Luisa De Biase (testimonieranno il 21 e il 22 ottobre successivo), mentre Maria De Biase, sentita l'11 settembre 1987, escluderà la telefonata (vol.II, fol.1050), di cui vi era già cenno nella deposizione di Pandora Castelli resa negli Stati Uniti il 20 luglio 1987 (vol.II fol.620).

Né gli inquirenti potevano essere stati preventivamente informati dai Carabinieri, a seguito della trasferta americana, ove avevano potuto contattare sia Pandora che Josephine Castelli.

Nella relazione di servizio del Maggiore Paglialonga e del capitano dei C.C. Sementa (vol.II foll.600 e segg.) non vi è traccia della telefonata né degli incontri tra i due cugini.

I contatti con le due germane avvennero -come si dà atto nella ~~relazione~~ relazione- alla presenza del marito di Pandora (Stefano Tatafiore), di un funzionario di polizia della Criminalpol di Roma (Mario Polito) e di un agente della F.B.I. (Joseph Genovese).

Né Pandora Castelli né il marito (Tatafiore) hanno mai detto che gli ufficiali dei Carabinieri ebbero ad informare sia essa Pandora che la sorella di un coinvolgimento del Rubolino nell'omicidio, giusta testimonianza di loro congiunti in Italia. Del resto Pandora Castelli, Tatafiore Stefano, Bertrand Castelli e Daphne de La Grandiere hanno sempre sostenuto di un'inganno dei giudici in cui sarebbero ingenuamente caduti.

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE
Dott. Vincenzo Verdoro

IL PROSECUTORE
Dott. Mario Ranieri



1

120

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO
SALERNO

IL P. G.

-28-

Allora per comprendere il meccanismo psicologico che ha portato le ragazze a defilarsi, assumono un peso rilevante le conversazioni telefoniche intercontinentali intervenute tra Luisa De Biase, Antonio Palmieri e Josephine Castelli, mentre quest'ultima era già negli Stati Uniti, alcune delle quali intercettate dall'ufficio procedente, altre registrate proprio dalla De Biase e dalla stessa prodotte.

Le conversazioni telefoniche registrate, consegnate dalla De Biase al capitano Sementa hanno preceduto quelle intercettate dall'ufficio, datate 17, 18 e 28/11/1987 (vol.II, foll. 397-493), per ammissione della stessa De Biase al G.I. nella deposizione del 17.12.1987 (vol.I, fol.299) e possono essere collocate temporalmente subito dopo le dichiarazioni della donna al Sostituto Procuratore Generale del 21 e 22/10/1987, *di conversazione* che provocarono il suo arresto e la successiva ritrattazione (vol.I, foll.284 e 289).

Ciò emerge da un passo di una telefonata (vol.II, foll.498 e 499) dove alla domanda di Josephine: "mica ti vogliono carcerare?", la De Biase risponde "sì, io già ci sono stata un giorno, Giògiò".

Così le due sorelle già preoccupate di aver coinvolto la loro vice-madre, a cui erano pur sempre legate da vincoli affettivi, e i suoi congiunti, in una grave vicenda, cercano di addossare la responsabilità agli inquirenti.

Ed è sintomatica la frase di Josephine "loro (gli inquirenti) hanno detto: tutti hanno confessato".

Sicuramente è una iniziativa concordata dalle due germane.

IL PROCURATORE GENERALE DELLA R. P. SALERNO
P. G. Sementa
P. G. Sementa



1
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO
SALERNO

IL P. G.

-29-

non solo per il comportamento successivo di Pandora, ma per quanto emerge da un altro punto delle telefonate intercettate dall'ufficio precedente.

Così ad un rimprovero di Luisa De Biase nei confronti della detta Pandora per le sue dichiarazioni ("quella Pandora che ha combinato" vol.II, fol.476), Josephine replica: "Pandora non è stata, non sono stata io... sono stati loro (gli inquirenti) a imbrogliarci" (cit. vol.fol.477).

Tale iniziativa concordata è gradita alla De Biase, che prega Josephine di scrivere una lettera, in cui potrà esporre quanto confidatole, lettera poi ossessivamente richiesta non solo da costei, ma anche dalla sorella Pandora, dal cognato Tatafiore e ~~anche~~ da Antonio Palmieri, padre di Sandro, il quale la invita anzi a portare direttamente la lettera in Italia, impegnandosi a pagarle le spese di viaggio (v.telefonata tra Josephine e Antonio Palmieri, vol.II, foll. 543 e segg).

Tale lettera non sarà mai spedita da Josephine.

Eppure le raccomandazioni si fanno via via sempre più pressanti con invocazioni disperate di aiuto (v.conversazione telefonica vol.II fol.397), a cui Josephine si sottrae con sotterfugi (il rifiuto da parte del giudice americano di darle delle copie) o con piccole bugie (la lettera era stata inviata dall'agente della F.B.I. a cui si era rivolta, cit.vol., fol.398).

Si cerca pure di spaventare le due sorelle non solo con l'incubo del carcere, a cui sono sempre esposti essa De Biase

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
SALERNO



1

132

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO
SALERNO

IL P. G.

- 30 -

e i suoi congiunti in Italia, ma anche con pericolosissime spedizioni punitive, che potevano raggiungerle anche negli Stati Uniti, per essere stati fatti i nomi di esponenti di spicco della malavita napoletana (Ciro Giuliano). Così la De Biase dirà per telefono a Josephine "...quelli mi ammazzano ... questi sono tutti rackettieri (sic)" (vol. II, fol. 403).

Gli inviti che arrivano fino ad una sorta di terrorismo psicologico, dopo gli inutili tentativi di sensibilizzare le corde del sentimento, lasciano Josephine sempre intransigente al riguardo, benchè il suo racconto sia stato il più dettagliato e sia stata proprio lei ^{a fare} il nome di Ciro Giuliano (vol. II, fol. 649).

Tali pressioni faranno, invece, breccia su Pandora Castelli, già preoccupata di aver esposto ai rischi del carcere la vice-madre e i suoi congiunti.

Anche costei, però, nella sua ultima deposizione al G.I. il 24/2/88 finirà per riconoscere sia l'esistenza della telefonata sia il suo tenore, sia i chiarimenti richiesti dalla germana al cugino (vol. II, fol. 695)

Si è tentato di spiegare il silenzio di Josephine, che pure è eloquente, con le intimidazioni che avrebbe subito ad opera del dott. Vessia, mentre era in attesa di essere sentita dal G.I. (ved. dep. di Pandora, vol. II, fol. 697, e dep. Tatafiore, cit. vol. fol. 710).

Intanto non sembra accettabile sul piano logico che abbiano avuto maggiore forza intimidatrice le pressioni di un magistrato, anzichè i timori che le potevano derivare per le accuse false

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE
(Dott. Vincenzo Verderosa)

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
(Dott. Luigi Verderosa)



173
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO
SALERNO

IL P. G.

- 31 -

che avrebbe fatto nei confronti di un esponente di organizzazioni criminali.

Di tali pressioni, non vi è poi alcun accenno, neppure più vago, nell'eccezioni sollevate dal difensore della ragazza, avv. Roland Thau, che dovevano precedere il divieto imposto alla sua cliente di testimoniare dinanzi al G.I., *alla* presenza del Vice Procuratore americano dr. Buckman (vol. II, foli. 666-670).

Un esame attento e penetrante dell'episodio rivela, infine, che non vi è stata alcuna intimidazione.

Il Procuratore Generale dr. Vessia ha ammesso l'incontro con Josephine (vol. II, fol. 710) avvenuto nei pressi del bar all'interno degli uffici giudiziari americani.

Già la sede non è la più adatta per un'opera di minaccia o di intimidazione.

Erano presenti non solo Ufficiali dei Carabinieri ma anche altre persone (il cognato Tatafiore) legate alla ragazza, per cui non un magistrato, ma una qualsiasi persona avrebbe potuto prevedere possibili complicazioni.

E puntualmente il Tatafiore riferirà l'accaduto, indicando la frase che sarebbe stata pronunciata dal magistrato "signorina, stiamo attenti come parliamo" (vol. II, dep. Tatafiore, fol. 710).

Tale frase, nella stessa versione offerta da quest'ultimo, è già di significato equivoco, potendo anche essere interpretata come un ammonimento alla ragazza a dire il vero, quando sarebbe stata sentita - dopo poco - dal G.I..

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE
(Dott. Vincenzo Vessia)

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
(Dott. Vincenzo Vessia)



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
 PRESSO LA CORTE DI APPELLO
SALERNO

IL P. G.

- 32 -

L'apparente equivocità si risolve definitivamente, quando tale episodio non lo si enuclea arbitrariamente, ma lo si colloca cronologicamente tra le risultanze probatorie già acquisite il mezzo istruttorio che si doveva compiere.

Erano intervenute telefonate intercontinentali con ritmo incalzante, in cui Josephine veniva pesantemente avvertita che con le sue dichiarazioni e con le sue accuse ad esponente della malavita, correva seri pericoli di morte, telefonate che certamente non avevano lasciato indifferente la ragazza, già favorevole ad attenuarne la portata.

In tale collocazione storica, l'episodio esprime il suo reale significato: un invito diretto a Josephine di non abbandonare la via della verità, invito non accolto, perchè la ragazza era combattuta da spinte e contospinte psicologiche, per cui ella - anche su consiglio del suo legale - non testimonierà, ma neppure invierà mai la lettera di ritrattazione.

Il comportamento, poi, paurosamente oscillante di Alessandro Palmieri, che troverà comodo adagiarsi sulla versione delle cugine americane, salvo ad ammettere definitivamente il tenore della telefonata e gli incontri con Josephine dinanzi al G.I., non è dettato tanto dalla paura dell'arresto (vol.I, fol.363), ma dal timore di una rappresaglia delle organizzazioni delinquenti.

E' fin troppo eloquente la frase che avrebbe pronunciato dinanzi al Procuratore Generale: "Voi parlate bene perchè state qua- ma a me poi chi mi protegge quando torno a casa".

I termini di tale frase non sono negati dal teste dinanzi al G.I. (vol.I, fol.366).

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
 (2v.)
 [Signature]
 Ufficio della Repubblica - Archivio Storico



135
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PРЕSSO LA CORTE DI APPELLO
SALERNO

IL P. G.

- 33 -

Il Palmieri si trincerava solo dietro un vuoto mnemonico, che può essere anche comprensibile, in considerazione delle molteplici circostanze riferite.

Indipendentemente dalla verità o meno di tale frase, peraltro aderente alla fragilità psichica del personaggio, l'angoscia che attanaglia il Palmieri e la zia (Luisa De Biase) si coglie nelle conversazioni telefoniche tra quest'ultima e Josephine, dove ripetutamente si parla di spedizioni mortali della malavita, che possono raggiungerla anche Negli Stati Uniti.

Il pericolo, quindi, era più palpabile, più concreto per essi De Biase e Palmieri, che vivevano a Napoli.

De resto Palmieri Alessandro aveva in precedenza subito una dura lezione da alcuni malavitosi (v. dep. Pandora Castelli, vol. II, fol. 640), per cui conosceva già per diretta e dolorosa esperienza la pericolosità delle organizzazioni delinquenziali.

Esaurita la prima parte della indagine, con la quale si è dimostrata l'assoluta inconsistenza delle accuse mosse agli inquirenti, l'analisi necessariamente si sposta sulle denunce per calunnia e falsa testimonianza avanzate dagli organi precedenti.

Prima dell'esame del merito, va sgombrato il campo da un pregiudiziale di rito.

La competenza di questo Ufficio trova la sua radice nell'art. 41 bis c.p.p., norma che risponde ad una suprema esigenza di giustizia, costituzionalmente garantita, quella di assicurare la obiettiva imparzialità del Giudice.

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
(Dott. Mario Tanteri)

12/11/1984



136

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO
SALERNO

IL P. G.

- 34 -

Tale deroga automatica di competenza, solo in linea del tutto eccezionale, si estende ai procedimenti connessi (art. 48 ter c.p.p.).

L'Istituto della "connessione" si ispira a sua volta al principio della ricerca della verità reale che costituisce il cardine e il fondamento del sistema processuale vigente, al quale è funzionale l'altro principio, individuato nella conservazione dell'ordine e della coerenza delle decisioni di cause tra loro connesse (Corte Costituzione sent. n.1 del 28/1/1965).

Secondo, peraltro, una linea di politica legislativa che negli ultimi anni si va sempre più affermando, tendente a ridimensionare la connessione in omaggio all'altro principio, pure costituzionalmente protetto della "naturalità del giudice" l'art.48 ter ha limitato la vis attrattiva" delle procedure riguardanti magistrati ai procedimenti relativi a reati commessi con una stessa azione od omissione ovvero commessi contestualmente con più azioni od omissioni (Cass.Sez. I, 7/11/83, Giut.Pen.1984,III,712,m,625; Sez.VI,31/1/85, ivi, 1986,III, 281,m,261).

Nel caso di specie, la denuncia per falsa testimonianza nei confronti di Palmieri Alessandro ha investito globalmente tutte le deposizioni dinanzi al G.I., quella del 21/12/87 (vol.I, foll.349-361) e l'altra del 22.4.88 (cit. vol.foll. 362-370).

Come può leggersi in un passo della denuncia (vol.I, fol. ...) la falsa testimonianza del Palmieri "si ricava, oltre che dagli elementi evidenziati dallo stesso G.I. nel verbale 22.4.88 (contrasto con Pandora, contrasto con teste Calise, contrasto con

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE
(Dott. Vincenzo Verdosa)

IL PROCURATORE
(Dott. ...)



1

171

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO
SALERNO

IL P. G.

- 25 -

precedente deposizioni dello stesso teste), anche dal contrasto con quanto dichiarato dalla teste Chiariotti (fol.948,vol.III, deposizione testimoniale-nel nostro proc.vol.II, foll.684 e segg.) dal contrasto con la deposizione di Catenacci Alfredo (vol.III, fol.1187, nel nostro, vol.II, foll.713 e segg.) e da numerosi altri elementi".

Le dichiarazioni del teste che sarebbero inficiate di falso, ^{non solo} non sarebbero state commesse con una sola azione od omissione con il delitto di calunnia (concorso formale di reati), ma neppure contestualmente con più azioni o omissioni.

Tali dichiarazioni, secondo quando denunciato, contrasterebbero con le testimonianze della Chiariotti e di Catenacci Alfredo, acquisite, e con numerosi altri elementi, genericamente indicati, onde gli atti relativi non si sono potuti richiedere sia per una verifica sia per l'accertamento dei limiti rigorosi stabiliti dal citato art.48 ter c.p.p..

D'altra parte un ^{arresto} ~~provvisorio~~ del teste per falsa testimonianza veniva richiesto dal Procuratore Generale al Giudice Istruttore all'esito della deposizione del 22.4.1988, e rigettato da quest'ultimo "per la necessità di dover valutare globalmente tutte le altre prove sinora raccolte" (vol.I fol. 370).

Il giudice istruttore, che pure aveva la disponibilità di tutto il materiale probatorio, avvertiva quindi, la necessità di un'analisi globale di tutti gli elementi raccolti.

Gli atti dovranno perciò essere rimessi al Pretore di Napoli, giudice naturale per l'eventuale promovimento dell'azione penale, per la parte sottratta all'attuale indagine.

IL SOTTILE PROSECUTORE GENERALE
(Dott. Vincenzo V. [?])

IL PROCURATORE GENERALE DELLA C.A.P.
(Dott. [?])



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
 PRESSO LA CORTE DI APPELLO
SALERNO

138

IL P. G.

- 36 -

La materia del contendere resta così ben circoscritta.

Pandora Castelli, Tatafiore Stefano "nuncius" di Josephine Castelli e Palmieri Alessandro avrebbero commesso i delitti di calunnia e falsa testimonianza, per aver sostenuto di essere stati "indotti" dagli inquirenti (dottori Vessia e Bochicchio) a dire cose non vere o perchè costoro falsamente avrebbero sostenuto che gli elementi erano stati già acquisiti "aliunde" o perchè (Palmieri) -lette le deposizioni- vi si erano adeguati per timore di un arresto.

Va subito sottolineato che tanto Pandora Castelli che Palmieri Alessandro (la stessa cosa vale per Tatafiore, portavoce di Josephine) hanno alla fine definitivamente riconosciuto -come si è detto innanzi- sia la storicità della telefonata sia l'incontro chiarificatore tra Josephine e Sandro Palmieri.

La falsa testimonianza -almeno per la parte che ci riguarda- è cancellata dalla ritrattazione del falso e manifestazione del vero, ritrattazione che aveva determinato nella fase sommaria la scarcerazione di Palmieri Alessandro e di De Biase Luisa, la quale ultima, ancora una volta dinanzi, al Giudice Istruttore aveva tentato di portarsi nuovamente sulle originarie posizioni negative, per cui veniva ordinato il suo arresto provvisorio e quindi scarcerata, su conforme richiesta del Procuratore Generale, dopo la sua completa ritrattazione (vol.I, fol.307).

Neppure sussiste il delitto di calunnia.

Invero si è dimostrato in precedenza che gli inquirenti

IL PROCURATORE
 (Dott. *[Signature]*)



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO
SALERNO

IL P. G.

-37-

si sono comportati in modo assolutamente ortodosso, ma anche se si assume da parte degli interrogati che sono stati utilizzati strumenti non in perfetta sintonia con le norme processuali (conferma di elementi già acquisiti, mentre non erano ancora consacrati a verbale), non si è perfezionato il delitto di cui all'art.368 c.p..

Come è noto, tale delitto, nella sua materialità, consiste nell'incolpare falsamente taluno di un reato, di un fatto cioè che corrisponda in ogni suo estremo, ad una ben determinabile ipotesi astratta delittuosa o contravvenzionale.

Difetta, pertanto, tale elemento materiale nell'azione di chi, sia pure con il proposito di porre in moto il meccanismo della giustizia in pregiudizio di persona che sia innocente, attribuisca a questa, nel denunciarla all'Autorità, una condotta che in realtà non corrisponde ad una determinata fattispecie legale di reato. (in tali sensi, Cass. Sez. VI, 27.3.1985, Spada, Giust. Pen., 1986, II 352, m. 354).

Ora nella fattispecie in esame si possono così riassumere schematicamente le due posizioni: o le circostanze (telefonate incontri)-risultate oggettivamente vere- sono state riferite, perchè i dichiaranti (Pandora Castelli, Tatafiore Stefano, nella qualità su indicata) sono stati "indotti" dagli organi precedenti, i quali avevano sostenuto che ormai tali circostanze erano già consacrate a verbale, o perchè, lette le deposizioni testimoniali, un atteggiamento negativo o divergente dalla versione ormai consolidata, poneva come sola alternativa il carcere (Palmieri).

IL PROCURATORE
(Dott. Mario Ranzi)

IL RESPONSABILE PROCURATORE
(Dott. Vincenzo Verdipolita)

Archivio



140

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
P R E S S O L A C O R T E D I A P P E L L O
S A L E R N O

I L P . G .

-38-

Si è già dimostrato, attraverso un'analisi approfondita ed incrociata delle dichiarazioni, come la telefonata e i successivi incontri tra i due cugini (Sandro-Josephine) siano un dato processuale incontestabile.

L'indagine deve perciò spostarsi sul metodo che è stato utilizzato nel raccogliere le deposizioni.

L'inquirente si comporta in modo assolutamente corretto qualora, per far recedere il teste da un atteggiamento reticente o falso, gli legga altre deposizioni.

Secondo la giurisprudenza (Cass.Sez.I, 1/7/1966, Fenaroli ed altri), Giust.Pen., 1967, III, 378) durante l'assunzione di un teste può anche essere disposta addirittura la proiezione di un film, quando serve esclusivamente a ravvivare la memoria di questo in ordine alle circostanze temporali di un dato fatto o per accertare se sia incorso in un errore di ricordo.

Il nostro sistema processuale appresta pure un apposito strumento, cioè, il "confronto" tra persone già esaminate qualora permanga "il disaccordo tra esse su fatti o circostanze" (art.364 c.p.p.).

Solo apparentemente più delicata è l'indagine sulla diversa tesi portata avanti da Pandora Castelli e dalla germana Josephine, per bocca del cognato Tatafiore, cioè di essersi lasciate influenzare dagli inquirenti.

Si è già detto in precedenza della estrema fragilità di tale assunto, qui si vuole verificare il suo valore nella ipotesi puramente dialettica di una sua sussistenza.

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
(Dott. Nicola Ruffini)

Il Procuratore Generale della Repubblica - Antonio Storico
(Dott. Enrico Verdosa)



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO
SALERNO

IL P. G.

-39-

Intanto alle espressioni verbali adottate indifferentemente "indurre", "costringere", deve essere attribuito il significato di "persuadere", dal momento che -fatta eccezione dell'episodio del bar all'interno degli uffici giudiziari- analizzato esaurientemente in precedenza, non vi è traccia anche con la utilizzazione della fonte più genuina, ossia degli stessi diretti interessati, di una qualsiasi forma -sia pure la più larvata- di intimidazione.

L'unica accusa così resta quella di essere stati ingannati dagli interroganti, i quali avrebbero richiesto solo la conferma di una versione che sarebbe stata già acquisita.

Convincere un teste a collaborare nella ricerca della verità con metodi non ortodossi, perchè possono nuocere alla spontaneità e alla sincerità delle risposte, come esige l'art. 349 c.p.p., può essere censurato su un piano deontologico, ma certamente non integra alcun reato, tanto meno il delitto di calunnia, che ha come piattaforma necessaria la incolpazione di un illecito penale nei confronti di una persona che si sa innocente.

Le accuse di Pandora Castelli, del marito Tatafiore e di Palmieri Alessandro vanno pertanto definite come doglianze contro una pretesa non ortodossa tecnica di indagine.

Né specificamente per il Palmieri può dirsi integrato il delitto di calunnia per aver riferito di essere stato sottoposto ad un interrogatorio, durato ben 48 ore (circostanza non vera, poichè dalla lettura degli orari consacrati a verbale, le ore sono poco più di otto nell'arco di due giorni):

IL PROCURATORE GENERALE
Dott. Mario Fazio

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE
Dott. Vincenzo Verdosa



1

AA

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO
SALERNO

IL P. G.

-40-

In tal modo si è voluto censurare ancora una volta un metodo di ricerca, censura probabilmente nata anche da un errore di calcolo, per aver sommato le ore di effettivo interrogatorio con quelle in cui veniva legittimamente ristretto nelle camere di sicurezza della Caserma Pastrengo.

P.T.M. . .

Letto l'art.74 c.p.p.;

chiede

che il sig.G.I. in sede voglia pronunciare decreto di impro-
movibilità dell'azione penale.

All'esito voglia rimettere gli atti a questo Ufficio per
l'ulteriore corso in ordine al delitto di falsa testimonianza.

Salerno, 18 novembre 1988

IL Sostituto Procuratore Generale

-dr. Vincenzo Verderosa-

IL SOSTITUTO
(Dot. Vincenzo Verderosa)

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
(Sen. Guido Tardito)

143

Il prossimo 23 aprile sarà a Napoli la commissione del C.s.m.

Giudici e avvocati sul ritorno di Vessia

Espressioni di stima e toni possibilisti tra le aule del tribunale

(d.d.p.) Palazzo di giustizia rischia di presentarsi non compatto all'appuntamento con la commissione incarichi direttivi del Csm, la cui visita a Napoli è prevista per il prossimo 23 di aprile.

Il probabile ritorno a Castellcapuano di Aldo Vessia, ex procuratore generale e noto per essere uno dei magistrati più preparati in assoluto, sulla poltrona di Primo Presidente della corte d'appello, non trova d'accordo tutti gli avvocati. Già quando le voci su una sua candidatura alla massima autorità del distretto iniziarono a circolare per i corridoi del tribunale, la classe forense, ed in particolare la camera penale, avanzò riserve nei confronti del magistrato che aveva lasciato Napoli due anni or sono, a conclusione dell'inchiesta sull'omicidio di Giancarlo Siani.

Se i penalisti sono cauti sulla candidatura di Vessia, più cauto, invece, risulta essere l'atteggiamento della magistratura.

«Ogni decisione -commenta infatti Nino Vacca, presidente della giunta distrettuale di Napoli dell'associazione- spetta esclusivamente al Csm. In ogni caso- aggiunge- il problema non verte assolutamente sulle attitudini di Aldo Vessia a guidare un ufficio direttivo. Bisogna stabilire, invece, se esistono ancora quelle cause di incompatibilità con la sede di Napoli che due anni or sono provocarono l'avvio di un procedimento disciplinare». Procedimento che, poi, non ebbe alcun seguito.

Vessia, infatti, poté giovare della facoltà di chiedere spontaneamente il trasferimento prima della decisione d'ufficio del Csm.

Da allora, il magistrato ha ricoperto con la consueta competenza l'incarico di presidente della sesta sezione della corte



Il presidente dell'A.n.m. di Napoli, Giovanni Vacca

di Cassazione.

Michele Cerabona, presidente della camera penale, dichiara senza esitazioni: «d'incompatibilità di Vessia con la sede napoletana è già stata sancita dal Consiglio superiore della magistratura quando decise di avviare il procedimento disciplinare. Due anni, poi, mi sembrano davvero pochi per poter ritenere esaurito ogni problema».

Furono le indagini sull'omicidio Siani a provocare le prime contestazioni degli avvocati. L'evoluzione dell'inchiesta, risoltasi poi senza che venissero individuati i veri assassini del cronista del «Mattino», acui il malumore del Palazzo. Ciò nonostante, ancora oggi

sono in molti a credere che la pista individuata dal Pg, imperniata attorno alla enigmatica figura di Giorgio Rubolino, passasse molto vicino a quella che avrebbe potuto portare una efficace conclusione delle indagini.

Adesso la parola passa definitivamente al Consiglio superiore della magistratura. Per anzianità ed esperienza, Vessia, è senza alcun dubbio il candidato che gode di maggiori possibilità nella corsa alla successione di Giuseppe Persico.

La sua anzianità di servizio, l'eccellente punteggio di concorso e le indubbie qualità del magistrato dovrebbero costituire una dote difficile da smontare.

All'alto magistrato la solidarietà di intellettuali, politici ed imprenditori

Aldo Vessia va in Cassazione

Ora è ufficiale. Il Consiglio superiore della magistratura ha accolto la richiesta del procuratore generale della Repubblica, Aldo Vessia. Tra breve, l'alto magistrato, che per quattro anni ha ricoperto con grande impegno e professionalità un ruolo delicato e complesso, lascerà i suoi uffici di Castellecapuano per andare a Roma, alla Suprema Corte. Naturalmente, il Consiglio superiore della magistratura può indicare solo la destinazione. Spetta alla Cassazione, infatti, in base a scelte di organizzazione interna, stabilire l'ufficio che sarà occupato da Aldo Vessia.

Intanto, mentre tra non molto il Csm dovrà designare il nuovo procuratore generale di Napoli, in una rosa di almeno cinque candidati, un nutrito gruppo di politici, professori universitari, avvocati e imprenditori ha firmato un documento di solidarietà al Pg in partenza. Non solo solidarietà, ma anche stima e apprezzamento per Aldo Vessia.

Vi si legge: «Nel momento in cui si apprende che il procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli ha chiesto il suo trasferimento alla corte di Cassazione, i sottoscritti esprimono al dottor

Vessia la loro piena solidarietà per il suo inestinguibile impegno morale e il loro rammarico che il Foro di Napoli e la comunità civile vengano privati dell'opera di un magistrato integro e indipendente, di alte qualità professionali, e sentono il dovere di manifestare all'alto magistrato, che si è impegnato a fronteggiare una situazione particolarmente drammatica per l'estendersi e l'accentuarsi dell'attività della camorra e della delinquenza organizzata, il loro apprezzamento per l'opera svolta nel suo importante ufficio.

I sottoscritti auspicano che una rinnovata unità della comunità civile faccia sì che Napoli riesca finalmente ad utilizzare le energie migliori che si pongono generosamente a disposizione della città».

Un attestato di stima al magistrato che va via, dopo quattro anni, dalla Procura generale napoletana. Un'iniziativa improvvisa, che raccoglie personalità di rilievo. Tutti uniti nel documento, nonostante la diversa formazione culturale e politica.

Ecco l'elenco completo dei firmatari: Giuseppe Abbamonte, Michele Aceto di Capriglia, Giovanni Allodi, Andrea Amalucci, Francesco Aversa, Giuseppe Barra Carac-

ciolo, Calogero Bellia, Guido Belmonte, Renato Benincasa, Carlo Branca, Raffaele Brancati, Nicola Carulli, Giuseppe Catanzaro, Vittorio Chef, Raffaele Cicala, Carlo Ciliberto, Enrico Contieri, Claudio Corduas, Amelia Cortese Ardias, Silvano Covelli, Raimondo Croce, Antonio D'Amato, Giovanni D'Amico, Aniello De Chiara, Giovanni De Cristofaro, Paolo De Cristofaro, Giovanni De Maria, Francesco De Martino, Maurizio De Tilla, Mario Del Pozzo, di Castelfiесе, Bartolomeo Della Morte, Gioacchino Della Pietra, Giulio Di Donato, Massimo Di Lauro, Tommaso Esposito, Claudio Iaccarino, Ugo Iaccarino, Felice Iossa, Carlo Leone, Giovanni Leone Junior, Pietro Lezzi, Alessandro Marotta, Gerardo Marotta, Lucio Marotta, Carlo Massa, Antonio Mastrantuono, Sergio Minozzi, Omero Orlando, Paolo Emilio Pagano, Giuseppe Palma, Fabrizio Parascandalo, Vincenzo Patalano, Antonio Pecoraro Albano, Angelo Perrone, Giuseppe Perrone Capano, Gabriella Piazza, Salvatore Piccolo, Raffaele Rascio, Adriano Reale, Giorgio Scala, Giuseppe Sgobbo, Antonio Somma, Francesco Soprano, Vincenzo Sparano, Maurizio Valenzi, Silio Aedo Violante.

- 1) Prof. Avv. Giuseppe Abbamonte, ordinario di diritto amministrativo nell'Università di Napoli
- 2) Avv. Michele Aceto di Capriglia, avvocato in Napoli
- 3) Avv. Giovanni Allodi, avvocato in Napoli
- 4) Prof. Avv. Andrea Amatucci, ordinario di scienza delle finanze e diritto finanziario nell'Università di Napoli
- 5) Avv. Francesco Aversa, avvocato in Napoli, Presidente della Metropolitana napoletana S.p.A.
- 6) Avv. Giuseppe Barra Caracciolo, avvocato in Napoli
- 7) Avv. Calogero Bellia, avvocato in Napoli
- 8) Avv. Guido Belmonte " " "
- 9) Avv. Renato Benincasa " " "
- 10) Avv. Raffaele Brancati " " "
- 11) Prof. Avv. Nicola Carulli, ordinario di procedura penale nell'Università di Napoli
- 12) Avv. Giuseppe Catanzaro, avvocato in Napoli
- 13) Avv. Vittorio Chef, avvocato in Napoli
- 14) Prof. Avv. Raffaele Cicala, ordinario di diritto civile nell'Università di Napoli
- 15) Prof. Carlo Ciliberto, Rettore Magnifico dell'Università di Napoli
- 16) Prof. Avv. Enrico Contieri, professore emerito di diritto penale nell'Università di Napoli
- 17) Avv. Claudio Corduas, avvocato in Napoli
- 18) On. Amelia Cortese Ardias, assessore alla pubblica istruzione e cultura della Regione Campania
- 19) Dott. Silvino Covelli, presidente di Sezione della Corte dei Conti, Presidente della Delegazione regionale della Corte dei Conti in Napoli
- 20) Avv. Raimondo Croce, avvocato in Napoli
- 21) Avv. Antonio D'Amato " " "
- 22) Avv. Giovanni D'Amico " " "
- 23) On. Dott. Aniello De Chiara, presidente del Consiglio regionale della Campania

- 146
- 24) Avv. Giovanni De Cristofaro, avvocato in Napoli
 - 25) Avv. Paolo De Cristofaro " " "
 - 26) Avv. Giovanni De Maria " " "
 - 27) On. Prof. Avv. Francesco De Martino, professore emerito di Storia del diritto romano nell'Università di Napoli
 - 28) Avv. Maurizio De Tilla, componente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Napoli
 - 29) Avv. Mario Del Pozzo di Castelfilese, avvocato in Napoli
 - 30) Avv. Bartolomeo Della Morte, avvocato in Napoli
 - 31) Avv. Gioacchino Della Pietra " " "
 - 32) On. Avv. Giulio Di Donato, deputato al Parlamento, vice-segretario nazionale del P.S.I.
 - 33) Avv. Massimo Di Lauro, avvocato in Napoli, componente del Consiglio Nazionale Forense
 - 34) Avv. Tommaso Esposito, avvocato in Napoli
 - 35) Avv. Claudio Iaccarino, " " "
 - 36) Prof. Avv. Ugo Iaccarino, professore di diritto internazionale all'Istituto Navale di Napoli
 - 37) Dott. Felice Iossa, segretario del P.S.I. di Napoli
 - 38) Prof. Avv. Carlo Leone, avvocato in Napoli
 - 39) Prof. Avv. Giovanni Leone junior, professore di diritto amministrativo nell'Università di Napoli
 - 40) On. Avv. Pietro Lezzi, Sindaco di Napoli
 - 41) Avv. Alessandro Marotta, avvocato in Napoli
 - 42) Avv. Gerardo Marotta, avvocato in Napoli, Presidente dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
 - 43) Avv. Lucio Marotta, avvocato in Napoli
 - 44) Prof. Avv. Carlo Massa, ordinario di procedura penale nell'Università di Napoli
 - 45) On. Avv. Antonio Mastrantuono, vice Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei deputati
 - 46) Avv. Sergio Minozzi, avvocato in Napoli
 - 47) Avv. Omero Orlando, " " "

- 48) Avv. Paolo Emilio Pagano, avvocato in Napoli
- 49) Prof. Avv. Giuseppe Palma, ordinario di diritto amministrativo nell'Università di Napoli
- 50) Avv. Fabrizio Parascandolo, avvocato in Napoli
- 51) Prof. Avv. Vincenzo Patalano, ordinario di diritto penale nell'Università di Napoli
- 52) Prof. Antonio Pecoraro Albani, Preside della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli
- 53) Avv. Angelo Perrone, avvocato in Napoli
- 54) Prof. Avv. Gabriello Piazza, ordinario di istituzioni di diritto privato nell'Università di Napoli
- 55) Dott. Salvatore Piccolo, Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Napoli
- 56) Prof. Avv. Raffaele Rascio, ordinario di istituzioni di diritto privato nell'Università di Napoli
- 57) Avv. Adriano Reale, avvocato in Napoli
- 58) Avv. Giorgio Scala " " "
- 59) Avv. Giuseppe Sgobbo " " "
- 60) Avv. Antonio Somma, consigliere provinciale, già Presidente dell'Amministrazione provinciale di Napoli
- 61) Avv. Francesco Soprano, avvocato in Napoli
- 62) Prof. Avv. Vincenzo Sparano, professore di diritto fallimentare nell'Università di Napoli
- 63) Senatore Maurizio Valenzi, già Sindaco di Napoli
- 64) Prof. Avv. Silio Aedo Violante, avvocato in Napoli

Intervista al ministro della Giustizia a nove giorni dalla riforma di ottobre
Nuovo codice di procedura penale al via tra carenze strutturali e segnali di sbandamento
Vassalli analizza la situazione di Castelcapuano. Anche Napoli avrà il secondo Tribunale

Caso Siani? Indagini regolari

«Nel corso dell'inchiesta giudiziaria nessuna violazione»

NAPOLI - Sarà ricordato come il ministro che ha modificato, dopo 40 anni, gli strumenti per amministrare la giustizia. E ne è orgoglioso. Giuliano Vassalli, socialista, professore, profondo conoscitore della scienza giuridica, titolare del dicastero di Grazia e giustizia da due anni, è l'ospite illustre alla Festa del Psi napoletano. E, mostrando profonda calma e tranquillità, è venuto a spiegare problemi e motivazioni della riforma di ottobre.

Ministro Vassalli, continua a sostenere che il 24 di questo mese il nuovo codice di procedura penale entrerà in vigore?

Non ci possono essere dubbi. E confermo, come sostengo in accordo con il mio ufficio legislativo, che la data giusta è quella del 24 ottobre. Lo ribadirò in una circolare esplicativa.

Eppure c'era chi parlava del 25.

La confusione è nata da un parere della Corte

costituzionale. Ma, dopo una notte passata a discutere con i miei collaboratori magistrati, non ci sono più dubbi. E il 24.

Lasciamo perdere le sottigliezze interpretative della legge di riforma del codice. Non era preferibile un rinvio?

Rinvviare l'entrata in vigore del nuovo codice, dopo un lavoro di 25 anni, non poteva essere una mia iniziativa. Se qualche parlamentare l'avesse chiesto, non sarei comunque andato oltre il primo gennaio. Ora, per cambiare la legge di riforma, occorrerebbe una nuova legge, un dibattito. Non ci sono più i tempi. Bisogna andare avanti. Ed è meglio.

Da più parti vengono disperati appelli. Difficoltà logistiche, impreparazione, disorientamento. Cosa ne pensa?

La giustizia è al collasso, per difficoltà logistiche, da tempo. Già nell'81 la magistratura fiorentina denunciò la crisi della giustizia civile. Non è un problema di

impreparazione. Diamo la via. Poi affronteremo le carenze che dovessero manifestarsi di volta in volta.

Ma con il nuovo codice occorreranno maggiori strutture.

Certo. Più spazio per la polizia giudiziaria che deve essere a contatto con la Procura, ma anche sedi per le nuove Procure presso le Preture circondariali. E ancora, le aule per le udienze preliminari. Ma sono il prezzo da pagare per ridurre i tempi di istruttoria e delle indagini preliminari. I vantaggi, alla distanza, saranno molti.

Ministro, parliamo di Napoli. Qui, più che altrove, i problemi logistici sono enormi, con 12 sedi dove si fa giustizia, disperse per la città.

Lo so bene. Lei mi parla di 12 sedi, che arriveranno a 13 con l'ex caserma Garibaldi di via Foria. Qui andranno i Gip e il procuratore della Procura circondariale. Ci è costata un miliardo e mezzo ed una difficile opera di convincimento con i ministri dei Lavo-

ri pubblici e della Difesa. Ma è l'unica soluzione praticabile trovata ed è solo temporanea. C'è sempre il nuovo palazzo di giustizia al centro dirigenziale.

Parlamosene, ministro.

Ci sono difficoltà per trasferire incartamenti e interi uffici dalle varie sedi. Poi si discute se trasferirvi anche il Tribunale per i minorenni. Ma è lì la sede logistica definitiva.

Due proposte di legge per una seconda sede di Tribunale in provincia di Napoli. Quale è il suo pensiero?

Conosco bene le difficoltà della provincia napoletana, con una criminalità organizzata sempre più incalzante. Ritengo che il secondo Tribunale nel napoletano sia necessario. Oggi si propone la sede di Nola, lo dico che non è importante la sede, purché si realizzi. Purtroppo, la discussione va per le lunghe, a causa di questo inadeguato bicameralismo perfetto.

Caso Napoli: cosa ne pensa?

Ci sono spesso contra-

sti tra magistrati in varie Procure affrontati, come è giusto, dal Cam, organo di autogoverno della magistratura. Spesso, da differenze valutazioni sulla conduzione delle indagini. Per Napoli, il mio ministero ha ricevuto due segnalazioni: indagini Tortora e caso Siani. Per Tortora, abbiamo rilevato solo violazioni dell'articolo 304 del codice (interrogatori senza difensori e senza avviso di garanzia), distorsione ereditata dalle necessità della legislazione dell'emergenza. Per il cosiddetto caso Siani, ho preso visione delle carte e non ho riscontrato, nell'attività della Procura generale, alcuna violazione delle norme processuali. I metodi non sono andati al di là di quelli usati in tutte le istruttorie del paese. Per il resto, si tratta di valutazioni di merito, sulle quali il ministro non può entrare. Giudizi di magistrati suloperato di altri magistrati.

Gigi Di Fiore



Giuliano Vassalli